MESSAGGIO

0000 Ottobre 2008 DIPARTIMENTO FINANZE ED ECONOMIA

Preventivo 2009 e obiettivo di bilancio 2011

I.	PRESENTAZIONE DEI CONTI E CONSIDERAZIONI GENERALI	4
1.	Presentazione dei conti	4
2.	Considerazioni generali	5
3.	L'evoluzione economica	6
	Gli aspetti finanziari	7
4.	Gii aspetti iiianziari	•
II.	OBIETTIVO DI BILANCIO 2011	11
5.	Obiettivi di piano finanziario, progetto di risanamento e	
	procedura di consultazione	12
	5.1. Tendenze e obiettivi stabiliti nelle Linee direttive e nel piano finanziario (dicembre 2007)	12
	5.2. Lavori preparatori e sintesi del progetto di risanamento finanziario	12
	posto in consultazione (luglio 2008)	14
	5.3. Procedure di consultazione e modifiche apportate al progetto	16
	5.4. Aggiornamento delle tendenze di piano finanziario	24
6.	Misure con impatto finanziario nel corso del quadriennio	27
	6.1. In generale: sintesi delle misure	27
	6.2. Trasferimento di oneri ai comuni	30
	6.3. Revisione di tendenze, di compiti e prestazioni	33
	6.4. Selezione rigorosa dei nuovi compiti	57
	6.5. Nuove entrate	63
7.	Misure senza impatto immediato sulle finanze cantonali	79
	7.1. Riorganizzazioni	79
	7.2. Adeguamento della legge sui sussidi	86
	7.3. Rafforzamento del vincolo finanziario	96

III.	PREVENTIVO 2009	97
8.	Indicatori della situazione e dell'evoluzione finanziaria	97
9.	Confronto del preventivo 2009 con il preventivo 2008 9.1. Decadenza del regime transitorio NPC 9.2. Osservazioni ai singoli gruppi di spesa 9.3. Osservazioni ai singoli gruppi di ricavi	100 101 102 106
10.	Conto degli investimenti	112
IV.	MODIFICHE LEGISLATIVE	115
	Atti legislativi che comportano effetti finanziari immediati Atti legislativi senza impatti finanziari immediati, previsti nell'ambito dell'adeguamento delle leggi sui sussidi	115 116
٧.	TABELLE E GRAFICI	118
VI.	CONCLUSIONI	139
DE: - - -	CRETI LEGISLATIVI Decreto legislativo concernente il preventivo 2009 Decreti legislativi che comportano effetti finanziari immediati Decreti legislativi senza impatti finanziari immediati, previsti nell'ambito dell'adeguamento delle leggi sui sussidi	140 141 164

Signor Presidente, signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo per esame il preventivo 2009, che comprende gli effetti finanziari di diverse misure di contenimento delle uscite e di incremento delle entrate, finalizzate a ritrovare l'equilibrio del conto di gestione corrente entro il 2011, così come definito nel Rapporto sulle Linee direttive e sul Piano finanziario, pubblicato e trasmesso al Gran Consiglio nel mese di dicembre dello scorso anno.

L'approvazione dei decreti legislativi allegati permetterà, unitamente ad altre misure di competenza del Consiglio di Stato, un netto miglioramento del risultato di esercizio previsto nel 2009 rispetto a quanto evidenziato nel piano finanziario del mese di dicembre scorso. L'incidenza finanziaria complessiva delle misure proposte ammonta a 92.2 milioni di franchi nel 2009 e a 142.7 con riferimento al 2011. Quelle che richiedono una modifica legislativa e quindi una decisione parlamentare equivalgono a circa 59.8 milioni di franchi

L'approvazione di questi provvedimenti non permetterà, secondo le stime attualmente disponibili, di raggiungere l'obiettivo finanziario indicato nelle Linee direttive, ossia il pareggio del conto di gestione corrente entro il 2011. Tra le misure di riequilibrio proposte, non figurano infatti alcune modifiche inizialmente sottoposte dal Governo, ma poi contestate durante la procedura di consultazione avviata all'inizio dello scorso mese di luglio. Così agendo, il Governo ha voluto creare, tenendo conto delle opinioni espresse nella consultazione, le premesse per una discussione costruttiva sulla situazione finanziaria, ma anche riaffermare, sulla base del Preventivo 2009, che la situazione delle finanze cantonali richiede un intervento mirato sull'arco della legislatura. I provvedimenti esclusi dal presente messaggio sono quindi stati sospesi, in attesa di ulteriori approfondimenti circa la necessità di rientro residua e di ulteriori negoziazioni su come raggiungere l'obiettivo fissato.

Il Governo, fermo restando la necessità di raggiungere l'equilibrio strutturale dei conti entro il 2011, potrà valutare la necessità di rientro residua nell'ambito del prossimo aggiornamento del piano finanziario 2008-2011, che seguirà l'adozione del preventivo 2009. Se l'aggiornamento dovesse confermare la necessità di ulteriori misure di rientro, confidiamo nella collaborazione di ognuno (Comuni, enti, associazioni, mondo economico e privati cittadini) a trovare soluzioni costruttive e concordate che possano concorrere a risanare finalmente le finanze cantonali.

Il Governo ribadisce quindi la propria volontà di azzerare il disavanzo strutturale di esercizio entro il 2011 attraverso ulteriori misure, che dovranno essere analizzate, concertate e proposte a complemento dei provvedimenti presentati con il presente messaggio. L'obiettivo di rientro residuo sarà valutato e definito in relazione all'effettiva evoluzione economica: disavanzi di natura congiunturale potranno infatti essere ammessi se il contesto economico dovesse sensibilmente peggiorare.

Nella prima parte del messaggio, presentiamo i dati salienti del preventivo 2009 e alcune considerazioni generali. La seconda parte è dedicata all'obiettivo di bilancio 2011, che influenza in modo rilevante questi risultati e che quindi determina alcune importanti evoluzioni tra preventivo 2008 e preventivo 2009. Le valutazioni di dettaglio sulle tendenze in atto con il preventivo 2009 seguono nella terza parte.

I. PRESENTAZIONE DEI CONTI E CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Presentazione dei conti

Il Preventivo del Cantone per il 2009 si presenta come segue (in milioni di franchi):

		<u>2009</u>		<u>2008</u>
Conto di gestione corrente				
Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni	2'648.3 180.8 173.7		2'599.0 217.0 167.9	
Totale spese correnti		3'002.8		2'983.9
Entrate correnti Accrediti interni	2'749.0 173.7		2'653.2 167.9	
Totale ricavi correnti		2'922.7		2'821.1
Risultato d'esercizio		-80.1		-162.8
Conto degli investimenti				
Uscite per investimenti	392.7		362.1	
Entrate per investimenti	164.6		145.7	
Onere netto per investimenti		228.1		216.4
Conti di chiusura				
Onere netto per investimenti	400.0	228.1	047.0	216.4
Ammortamenti amministrativi Risultato d'esercizio	180.8 -80.1		217.0 -162.8	
Autofinanziamento	100.7		54.2	
Risultato totale		-127.4		-162.2

2. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il preventivo 2009 si inserisce in un momento alquanto difficile sul fronte dell'evoluzione economica. Le incertezze dovute alla crisi dei mercati finanziari e le probabili ricadute che ne deriveranno per l'economia reale rendono di fatto problematico l'allestimento del preventivo del Cantone e in particolare le stime sui gettiti fiscali. Il 2009, dopo un lungo periodo ininterrotto di crescita economica iniziato nel 2004, rischia dunque di rappresentare un periodo di rottura tra quanto avvenuto nel recente passato e quanto potrebbe accadere nei prossimi anni.

E' chiaro che un brusco freno dell'andamento economico potrebbe avere pesanti conseguenze per le finanze pubbliche del nostro Cantone. Da questo punto di vista, rileviamo che i parametri considerati per l'allestimento del preventivo 2009 (PIL calcolato dal Bak di Basilea, situazione al mese di luglio) non scontano ancora un eventuale peggioramento della situazione economica. Il preventivo è quindi fondato su ipotesi favorevoli, che, a seconda dell'evolversi della situazione, potrebbero anche non trovare conferma.

Fatte queste premesse, il preventivo 2009 presenta un disavanzo di gestione corrente di 80.1 milioni di franchi ed è sensibilmente migliore sia rispetto alle valutazioni di piano finanziario, sia rispetto agli ultimi preventivi approvati. Il piano finanziario allestito lo scorso anno prevedeva infatti, per il 2009, un disavanzo di tendenza di circa 159 milioni di franchi, che, considerando i nuovi compiti definiti per la legislatura, avrebbe potuto raggiungere i 190 milioni. Un dato di piano finanziario quindi in linea con quelli dei più recenti preventivi, che oscillavano tra i 162.8 milioni di franchi del preventivo 2008 e i 200 milioni del preventivo 2006, con punte massime attorno ai 305 milioni di franchi registrate nel preventivo 2005.

Il netto miglioramento del preventivo 2009 per rapporto a quanto stimato nel piano finanziario originale è dovuto sostanzialmente a due fattori:

- da un lato, a una sensibile correzione delle tendenze di piano finanziario, tenuto conto delle ultime informazioni disponibili riferite al consuntivo 2007 e al preconsuntivo 2008:
- dall'altro, alle misure puntuali di riequilibrio finanziario decise e proposte dal Governo nell'ambito del preventivo 2009 e illustrate nel capitolo 6 del presente messaggio. Alcune di queste misure sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato, mentre altre, per circa 60 milioni di franchi, sono di competenza del Parlamento. Il miglioramento previsto del risultato 2009 potrà quindi essere confermato soltanto con l'approvazione da parte del Gran Consiglio delle misure proposte e sulle quali è chiamato ad esprimersi.

Questi fattori compensano interamente l'importante aumento che si riscontra per le spese del personale, dovuto da un lato al netto incremento delle stime sull'inflazione e, dall'altro, all'abbandono della misura adottata con il preventivo 2008 e considerata nell'allestimento del piano finanziario relativa al riconoscimento solo parziale del rincaro ai fini dell'adeguamento degli stipendi.

Il preventivo 2009 rappresenta pertanto una prima importante tappa verso l'obiettivo di legislatura del riequilibrio finanziario, che potrà essere raggiunto solo con

un'azione concertata di misure che incidono sulla struttura delle finanze pubbliche cantonali.

3. L'EVOLUZIONE ECONOMICA

In questo periodo di forti incertezze fare previsioni sul fronte economico è operazione estremamente ardua e al limite dell'azzardo. A questo proposito il quesito principale che devono affrontare gli istituti di analisi congiunturale e di previsioni economiche è quello di sapere in che modo, con quale intensità e con quali tempi la gravissima crisi del settore bancario internazionale, dei mercati finanziari e la conseguente depressione si estenderà alla cosiddetta economia reale.

Sta di fatto che dopo i fasti degli ultimi anni, complici proprio la crisi finanziaria e il rallentamento congiunturale internazionale, l'economia svizzera ha cominciato a perdere slancio. Da tassi di crescita superiori al 3,0% registrati nel 2006 e 2007, quest'anno il PIL reale dovrebbe attestarsi, secondo la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), al +1,9%, per poi scendere al +1,3% l'anno venturo. Alcuni istituti appaiono più pessimisti (ad esempio il KOF di Zurigo) altri meno; in sintesi comunque tutti concordano sulla frenata generale, frenata che secondo i più non dovrebbe però portare a scenari recessivi nel 2009.

Alla radice di questa evoluzione, secondo il Gruppo di esperti della Confederazione, vi sono i rallentamenti della congiuntura internazionale e degli scambi commerciali, che, unitamente ad un leggero rafforzamento del franco svizzero, hanno indebolito a partire dalla seconda metà dell'anno la forza motrice delle esportazioni nazionali. Sul fronte interno, a consumi che dovrebbero rimanere assai sostenuti, grazie soprattutto all'ancora buona situazione del mercato del lavoro e malgrado l'impatto sul potere d'acquisto delle economie domestiche dell'incremento dei prezzi di alcune materie prime, potrebbero fare da contraltare negativo gli investimenti delle imprese in impianti e attrezzature.

Grazie al consueto ritardo con cui reagisce, il mercato del lavoro dovrebbe poter chiudere il 2008 ancora con un confortante risultato, anche se a partire dal secondo trimestre l'impiego e l'occupazione sembrano aver abbracciato un ritmo di crescita lievemente meno brillante rispetto al recente passato. Secondo gli esperti della Confederazione, il tasso di disoccupazione dovrebbe toccare nel 2008 la punta minima degli ultimi anni con un 2.5%, per poi lievemente crescere nel 2009 (2.7%).

Anche in Ticino, stando alle stime di luglio fornite dell'Istituto Bak Basel Economics, il 2008 sarà contrassegnato da un sensibile rallentamento congiunturale. Dopo due anni di incrementi del PIL reale di oltre il 3,0%, l'economia ticinese dovrebbe crescere nel 2008 solo di +1,7% (+1,6% nel 2009). Previsioni che vengono in parte supportate dai risultati delle ultime indagini del Centro per le analisi congiunturali della Scuola politecnica federale di Zurigo (KOF-ETH) presso alcuni tra i comparti più rappresentativi del nostro tessuto economico. Gli operatori intervistati non sembrano però (ancora) prevedere un prossimo futuro in termini pessimistici.

Malgrado questi primi segnali, il mercato del lavoro gode tuttora di buona salute. Stando ai risultati della statistica sull'impiego (STATIMP), pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, nei primi mesi del 2008 l'impiego in Ticino ha continuato a

progredire anche se ad un ritmo inferiore rispetto allo stesso periodo del 2007: +2,1% pari a 3'600 addetti in più è l'evoluzione annua del secondo trimestre contro +4,8% del 2007. L'economia cantonale ha così raggiunto nel mese di giugno un livello record complessivo di oltre 170'000 posti di lavoro. Questi dati vengono pure confermati dalla Statistica sulle persone occupate (SPO), che sul confronto annuo conta nel secondo quarto dell'anno circa il 2% di occupati in più.

Al buon andamento dell'impiego si è accompagnata una sensibile contrazione dell'effettivo dei disoccupati iscritti presso gli Uffici regionali di collocamento del Cantone, confermando la tendenza al ribasso in corso da oltre due anni. Con un calo annuo del 6,2% e un effettivo di 5'470 disoccupati, nel mese di agosto il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,7%.

4. GLI ASPETTI FINANZIARI

Il preventivo 2009 è caratterizzato da un disavanzo d'esercizio di 80.1 milioni di franchi e da un disavanzo totale del conto amministrativo di 127.4 milioni di franchi. L'onere netto per investimenti si fissa a 228.1 milioni di franchi mentre gli ammortamenti amministrativi sono pari 180.8 milioni di franchi. L'autofinanziamento è di 100.7 milioni di franchi e di conseguenza il grado di autofinanziamento per l'anno 2009 corrisponde al 44.1%.

Il preventivo 2009 presenta risultati migliori di quanto prospettato nel Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011, grazie alle misure di risanamento commentate nei capitoli seguenti. I dati di preventivo qui presentati presuppongono ovviamente l'adozione di tutte le misure proposte. A titolo informativo, presentiamo nella tabella che segue l'evoluzione delle uscite e delle entrate correnti tra il 1996 e il 2009.

Tabella 1: evoluzione uscite correnti e entrate correnti dal 1996

	Uscite o	correnti	Entrate (correnti
Anno	milioni di franchi	Variazione	milioni di franchi	variazione
1996	1'919	+ 6.2%	1'991	- 2.3%
1997	2'005	+ 4.5%	2'045	+ 2.7%
1998	1'990	- 0.7%	2'087	+ 2.0%
1999	2'028	+ 1.9%	2'280	+ 9.2%
2000	2'042	+ 0.7%	2'322	+ 1.8%
2001	2'131	+ 4.3%	2'351	+ 1.2%
2002	2'240	+ 5.1%	2'405	+ 2.2%
2003	2'365	+ 5.6%	2'339	- 2.7%
2004	2'464	+ 4.2%	2'375	+ 1.5%
2005*	2'494	+ 1.2%	3'029	+ 27.5%
2006	2'512	+ 0.7%	2'533	- 16.4%
2007	2'549	+ 1.5%	2'694	+ 6.3%
2008 P**	2'599	+ 1.6%	2'653	+ 3.8%
2009 P	2'648	+ 1.9%	2'749	+ 3.6%

^{*}entrate correnti C.2005 comprendono incasso straordinario da vendita attivi liberi BNS

^{**}variazione rispetto P. 2007

Per quanto riguarda i dati di preventivo 2009, osserviamo quanto segue:

- 1. Le spese correnti ammontano a 3'002.8 milioni di franchi (+ 18.9 milioni rispetto al Preventivo 2008, + 0.6%). Considerata una previsione di inflazione per il 2009 dell'1.5%, vi è quindi una leggera diminuzione in termini reali dello 0.9%.
 - Le uscite correnti sono pari a 2'648.3 milioni di franchi, con un aumento di 49.3 milioni rispetto al 2008; l'aumento nominale è quindi dell'1.9 %, quello reale dello 0.4%.
 - L'aumento limitato delle spese e delle uscite correnti tra il preventivo 2008 e quello del 2009 è determinato, oltre che dalle misure di contenimento della spesa proposte dal Consiglio di Stato nell'ambito del preventivo 2009, dalla decadenza del regime transitorio previsto dalla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC; vedi capitolo 9.1). Rispetto al 2008, l'effetto di questo fattore è valutato a circa 67.2 milioni di franchi sulla spesa e a circa 22 sulle uscite (la differenza è dovuta all'ammortamento straordinario di 45 milioni di franchi registrato in relazione al passaggio delle strade nazionali alla Confederazione, che pesa sulle spese, ma non sulle uscite). Questi valori corrispondono a oneri sostenuti nel 2008 per effetto del regime transitorio NPC e che si annullano nel 2009.
- 2. L'evoluzione delle spese correnti nel Preventivo 2009 è determinata principalmente dalle variazioni che caratterizzano i quattro principali gruppi di spesa: personale, beni e servizi, ammortamenti, contributi cantonali (in milioni di franchi):

Gruppo di spesa	P 2008	P.2008 P.2009		ne
	1 .2000	1 .2003	in fr.	in %
Personale	876.3	906.6	30.3	3.5
Beni e servizi	237.8	247.7	9.9	4.2
Ammortamenti	231.1	195.5	-35.6	-15.4
Contributi cantonali	1'285.6	1'277.8	-7.8	-0.6

Le **spese per il personale** aumentano di 30.3 milioni di franchi, in particolare a causa dell'aggiornamento dell'inflazione attesa per il periodo novembre 2007 - novembre 2008, determinante per l'adeguamento dei salari al rincaro nel 2009. Nel piano finanziario di dicembre 2007 si ipotizzava un tasso di rincaro dell'1.1% in luogo dell'attuale 2.2%.

Le **spese per beni e servizi** evidenziano un incremento di 9.9 milioni di fr., raggiungendo l'importo di 247.7 milioni di franchi, dovuto in particolare a nuove uscite completamente compensate da entrate equivalenti.

Gli ammortamenti ammontano a 195.5 milioni di franchi, con una diminuzione rispetto al preventivo 2008 di 35.6 milioni di franchi. Il Preventivo 2008 presentava un ammortamento straordinario di 45.0 milioni di franchi relativo al trapasso di proprietà dal Cantone alla Confederazione dell'intero corpo autostradale, avvenuto per effetto dell'entrata in vigore della nuova impostazione dei compiti e della perequazione finanziaria (NPC).

Le **spese per contributi cantonali** ammontano a 1'277.8 milioni di franchi, con una riduzione rispetto al Preventivo 2008 di 7.8 milioni di franchi.

I contributi da riversare a terzi ammontano a 82.3 milioni di franchi, per un aumento di circa 14.5 milioni rispetto al 2008 (+21.4%). Pur non avendo alcun effetto sul risultato d'esercizio e l'autofinanziamento, poiché compensati da flussi corrispondenti in entrata, questo aumento incide sulla crescita delle spese e delle uscite.

3. L'evoluzione della spesa corrente e delle uscite correnti per aree dipartimentali tra Preventivo 2009 e Preventivo 2008 presenta le seguenti variazioni:

	spese correnti		uscite cor	renti
	in mio fr.	in mio fr. in % in r		in %
Amministrazione	-1.1	-4.1	-1.1	-4.2
Istituzioni	20.7	6.5	15.8	5.6
Sanità e socialità	-10.8	-1.0	-10.9	-1.0
DECS	32.2	4.3	31.0	4.7
Territorio	7.6	3.9	7.5	4.0
Finanze e economia	-29.7	-4.9	7.0	1.9
Totale	18.9	0.6	49.3	1.9

Nella tabella seguente è presentata l'evoluzione dei tre gruppi di spesa "personale, beni e servizi, contributi cantonali" per aree dipartimentali.

	Personale		Beni e servizi		Contributi	
	in mio fr.	in %	In mio fr.	in %	in mio fr.	in %
Amministrazione	-0.3	-1.7	-0.6	-6.2	-0.2	-21.9
Istituzioni	4.5	2.6	-0.2	-0.7	10.0	40.0
Sanità e socialità	3.6	4.1	4.3	19.2	-19.9	-2.1
DECS	14.8	3.8	1.2	3.1	11.0	5.2
Territorio	1.6	1.9	2.8	6.4	-6.6	-11.7
Finanze e economia	6.1	4.7	2.4	2.5	-2.0	-8.1
Totale	30.3	3.5	9.9	4.2	-7.8	-0.6

4. I ricavi correnti ammontano a 2'922.7 milioni di franchi (2'821.1 nel Preventivo 2008), con un aumento di 101.6 milioni di franchi, pari al 3.6% nominale (in termini reali del 2.1%), mentre le entrate correnti sono pari a 2'749.0 milioni di franchi, con un incremento di 95.7 milioni di franchi rispetto al 2008, pari al 3.6% in termini nominali e al 2.1% in termini reali. Il gettito complessivo delle imposte è stimato in 1'569.5 milioni di franchi, contro i 1'472.3 del Preventivo 2008 (+ 97.2 milioni di franchi).

Anche sull'evoluzione dei ricavi pesa sensibilmente la decadenza del regime transitorio NPC (vedi capitolo 9.1). Nel 2008, il Cantone ha infatti beneficiato per l'ultimo anno di alcuni pagamenti compensativi da parte della Confederazione a titolo di liquidazione di tutti gli impegni esistenti presi prima dell'introduzione della NPC in settori dove il suo impegno finanziario sarà parzialmente o totalmente annullato. Si tratta complessivamente di un volume di entrate di circa 41.6 milioni di franchi, registrati nel 2008, ma che a partire dal 2009 non potrà più essere incassato.

- 5. Il conto degli investimenti presenta uscite per 392.7 milioni di franchi (contro i 362.1 del Preventivo 2008: + 30.6 milioni di franchi) ed entrate per 164.6 milioni di franchi (Preventivo 2008: 145.7 milioni di franchi). L'onere netto è pari a 228.1 milioni di franchi, contro i 216.4 del Preventivo 2008. Il volume netto d'investimento per l'intero quadriennio formalizzato con il Piano finanziario degli investimenti 2008/11 è pari a 950 milioni di franchi ed è stato ridotto a 900 milioni di franchi con la manovra finanziaria.
- 6. L'autofinanziamento si fissa a 100.7 milioni di franchi, derivante da ammortamenti amministrativi pari a 180.8 milioni di franchi a fronte di un disavanzo d'esercizio di 80.1 milioni di franchi. Il grado di autofinanziamento si fissa per il 2009 al 44.1%. Pur trattandosi di un miglioramento rispetto ai valori degli scorsi anni, il grado di autofinanziamento non raggiunge ancora il 70%, valore minimo raccomandato dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze.
- 7. Il disavanzo totale previsto è di 127.4 milioni di franchi, contro i 162.2 milioni di franchi del Preventivo 2008. Sulla base di questo risultato e considerata la stima di Consuntivo 2008 del 15 settembre 2008, il debito pubblico totale a fine 2009 è valutato a 1'412 milioni di franchi e il disavanzo riportato a 210 milioni di franchi.

II. OBIETTIVO DI BILANCIO 2011

Le Linee direttive e il piano finanziario 2008-2011 introducono il pareggio di bilancio entro il 2011 tra gli obiettivi prioritari della presente legislatura. Il Governo, coerentemente con gli impegni presi, ha quindi elaborato una manovra di risanamento che è stata oggetto di una procedura di consultazione, dalla quale sono emersi spunti critici che il Consiglio di Stato ha preso seriamente in considerazione. Ha quindi deciso di rinunciare momentaneamente ad alcune delle misure che aveva proposto e di integrare le altre direttamente nel messaggio sul preventivo 2009, riservandosi di rivalutare la situazione in occasione del prossimo aggiornamento del piano finanziario. Da questo punto di vista, il pareggio di bilancio 2011 resta tra i suoi obiettivi prioritari di legislatura.

Le misure decise nell'ambito del preventivo 2009 rappresentano un primo e indispensabile tassello per il raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2011. Pur rinunciando a presentare una manovra di risanamento complessiva con un orizzonte temporale triennale e quantitativamente conforme alle esigenze dell'obiettivo di bilancio 2011, il Governo propone delle misure strutturali, che dovrebbero permettere di avvicinare l'obiettivo perseguito e che, a dipendenza di quanto scaturirà dall'aggiornamento del piano finanziario 2008-2011, dovranno essere completate con ulteriori misure da concordare con le diverse componenti della società.

In questo senso, il Governo non intende certamente venire meno ai principi che hanno fondato il progetto governativo posto in consultazione, ossia:

- La necessità di risanare i conti pubblici a breve-medio termine.
- La volontà di seguire una strategia di risanamento finanziario sostenibile per cittadini e aziende. A tale scopo, le Linee direttive elaborate dal Governo indicano chiaramente che la logica dei provvedimenti deve rispondere al principio di un contenuto e sostenibile contributo da parte di tutte le componenti sociali e istituzionali. Ciò significa un'azione coordinata sia sul fronte della spesa pubblica, sia su quello delle entrate, e quindi il coinvolgimento di tutti gli attori presenti sul territorio, siano essi imprese, comuni, enti, associazioni, personale dello Stato o privati cittadini.

Il Governo, confermando gli orientamenti espressi nel rapporto sulle Linee direttive e sul piano finanziario, propone pertanto delle misure di riequilibrio delle finanze cantonali che, pur limitate quantitativamente rispetto agli intendimenti iniziali, permettono di preservare un adeguato equilibrio del contributo al risanamento finanziario e consentono di effettuare un primo passo nell'auspicata direzione.

5. OBIETTIVI DI PIANO FINANZIARIO, PROGETTO DI RISANAMENTO E PROCEDURA DI CONSULTAZIONE

Il Governo ritiene opportuno ricordare gli aspetti principali che hanno sostanziato la strategia di risanamento finanziario seguita negli ultimi dieci mesi dal Consiglio di Stato, segnatamente:

- le valutazioni di partenza in base alle quali è stato definito lo sforzo di risanamento, gli obiettivi della manovra e gli strumenti proposti per raggiungerli (capitolo 5.1.);
- le misure presentate dal Governo il 10 luglio 2008 e poste in consultazione (capitolo 5.2.);
- i risultati della procedura di consultazione e la definizione delle misure dopo la procedura di consultazione (capitolo 5.3.);
- gli aggiornamenti delle tendenze di piano finanziario (capitolo 5.4).

5.1. Tendenze e obiettivi stabiliti nelle Linee direttive e nel piano finanziario (dicembre 2007)

5.1.1. Le tendenze di piano finanziario

Il piano finanziario pubblicato lo scorso anno illustra l'evoluzione finanziaria stimata per la presente legislatura e le necessità di rientro, che, tenuto conto dei compiti nuovi che il Consiglio di Stato intende comunque assumere, dovrebbero permettere di raggiungere l'equilibrio del conto di gestione corrente entro la fine del 2011. In sintesi, la situazione al momento della pubblicazione del piano finanziario, si presentava nel modo seguente.

Tabella 2: tendenze di piano finanziario e obiettivi di legislatura

endenza con nuovi compiti e misure di p20 pontenimento, in milioni di fr.		PF 2009	PF 2010	PF 2011				
Dati di tendenza								
Uscite correnti	2'600	2'648	2'704	2'770				
Entrate correnti	2'643	2'679	2'736	2'793				
Ammortamenti straordinari e ordinari	217	191	197	201				
Autofinanziamento	43	32	31	23				
Risultato di esercizio	-174	-159	-166	-178				
Capitale proprio	-334	-493	-659	-837				
Nuovi co	mpiti							
Uscite correnti	0	30	30	35				
Entrate correnti	0	0	10	15				
Obiettivi fir	nanziari							
Risultato d'esercizio	-174	-89	-36	2				
Autofinanziamento	43	102	161	203				
Necessità d	i rientro							
Complessiva	0	-100	-170	-230				

La situazione illustrata nella tabella presuppone, come ogni stima proiettata al futuro, la scelta di ipotesi che, come già ricordavamo nel documento sulle Linee direttive, "non troveranno necessariamente riscontro nella realtà". Fra le ipotesi considerate, oltre ad una stagnazione dell'effettivo di personale, menzionavamo un tasso di rincaro contenuto, pari all'1% per tutto il quadriennio, e un tasso di crescita nominale del PIL cantonale relativamente elevato. Le ipotesi presupponevano pertanto il perdurare di una situazione economica positiva (inflazione ridotta e crescita economica sostenuta), messa in discussione dai recenti risvolti che caratterizzano l'evoluzione dell'economia mondiale e nazionale e, di riflesso, di quella cantonale.

Ricordiamo inoltre che nella tendenza sono già integrate le prime misure di risanamento proposte con il Preventivo 2008 riassunte nella seguente tabella e valutate, con riferimento al 2011, a 37.9 milioni di franchi.

Genere della misura	Impatto finanziario In mio di franchi		
_	2008	2011	
Esclusione dalla riduzione dei contributi cassa malti per redditi e sostanza lordi elevati	1.8	1.8	
Riconoscimento parziale del rincaro al personale dello Stato	4.4	19	
Supplemento dell'aliquota dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche	11	11	
Non riversamento ai comuni della loro quota parte dell'imposta sugli utili immobiliari	6.1	6.1	
Totale	23.1	37.9	

Formalmente, la misura riguardante il riconoscimento solo parziale del rincaro al personale dello Stato è valida soltanto per il 2008. Ricordiamo infatti che il Gran Consiglio non ha seguito, riservandosi di rivalutarla in sede di piano finanziario (cf. p. 18 del rapporto 5974 sul preventivo 2008), la proposta governativa formulata nell'ambito del preventivo 2008 di estendere la misura all'intero quadriennio, così come previsto dal piano finanziario. Le ipotesi di piano finanziario presuppongono una decisione formale di conferma di questa misura, che, come vedremo in seguito, non raccoglie il necessario consenso, né dei diretti interessati né da parte della maggioranza dei partiti. Il Governo rinuncia quindi a riproporla per il 2009, ciò che peggiora automaticamente le tendenze di piano finanziario.

5.1.2. Gli obiettivi di rientro definiti nelle Linee direttive

Il Governo, in base alle tendenze di piano finanziario indicate sopra, ha quindi valutato in circa 230 milioni di franchi l'entità della manovra di risanamento per riportare i conti cantonali in equilibrio alla fine del 2011, riservandosi di fatto lo spazio per l'assunzione di nuovi compiti per 50 milioni di franchi Per perseguire questo obiettivo ha proposto una strategia di riequilibrio articolata e strutturata attorno a sei diverse categorie di misure:

• Un trasferimento di risorse dai comuni:

- Un riesame e riordino dei compiti e delle prestazioni;
- Una selezione rigorosa dei nuovi compiti;
- La necessità di nuove entrate;
- L'esame di eventuali riorganizzazioni interne;
- Una nuova impostazione della politica dei sussidi cantonali.

Una manovra certamente impegnativa e che il Governo aveva annunciato di voler affrontare sull'arco di tre anni, articolandola come segue:

- Un alleggerimento di 40 milioni di franchi delle finanze cantonali avrebbe dovuto essere conseguito tramite una ridistribuzione di compiti e di risorse con i Comuni.
- La necessità di risanamento residua, al netto quindi del trasferimento di risorse dai comuni, avrebbe dovuto essere attuata tramite una manovra basata per 2/3 su minori uscite e per 1/3 su maggiori entrate.

Il Governo ha sottolineato a più riprese l'importanza di considerare in modo organico e globale le singole proposte che sarebbero scaturite dall'esame di questi sei settori. La loro coerenza e sostenibilità avrebbe dovuto, in altri termini, essere valutata nel contesto complessivo dell'intero pacchetto di risanamento finanziario, secondo una logica di compartecipazione equilibrata. Solo la consapevolezza della necessità di agire su più fronti e tenendo conto di un certo equilibrio nelle richieste di partecipazione al risanamento delle finanze cantonali avrebbe permesso di ottenere il necessario consenso per raggiungere l'obiettivo prefissato. Contestare l'una o l'altra delle singole misure proposte non avrebbe fatto altro che aprire una spirale di veti incrociati, che inevitabilmente avrebbe portato alla paralisi decisionale e avrebbe compromesso l'obiettivo fondamentale di risanamento dei conti pubblici.

Come vedremo in seguito, la scelta del Governo di non formalizzare, contestualmente al preventivo 2009, un pacchetto complessivo di misure sui 3 anni che consenta di raggiungere gli obiettivi stabiliti non comporta il venire meno dei criteri fissati. L'orientamento di fondo e quindi la volontà di agire su più fronti in modo equilibrato sono infatti alla base anche delle diverse misure di riequilibrio delle finanze cantonali che proponiamo in questo messaggio. Da questo punto di vista, le premesse formulate nelle Linee direttive e qui ribadite relative alla necessità di considerare globalmente le misure proposte mantengono tutta la loro pertinenza.

5.2. Lavori preparatori e sintesi del progetto di risanamento finanziario posto in consultazione (luglio 2008)

La manovra di risanamento presentata dal Governo lo scorso mese di luglio concretizzava gli intendimenti definiti nelle Linee direttive e nel piano finanziario del mese di dicembre 2007. Preso atto di alcuni aggiornamenti nelle tendenze di piano finanziario, l'entità della manovra era stata ricondotta a 204 milioni di franchi. Il progetto presentava misure che comportavano un miglioramento di circa 195 milioni di franchi e richiedeva da parte del Governo un ulteriore sforzo di convergenza su misure atte a comportare un ulteriore contenimento per circa 9 milioni di franchi.

5.2.1. Lavori preparatori

Il Consiglio di Stato ha istituito nel corso del mese di gennaio dei gruppi di lavoro interdipartimentali per ognuna delle sei categorie di misure evidenziate nel Piano finanziario, allo scopo di individuare ed esaminare delle ipotesi di intervento. Grazie alla definizione di precise direttive, i gruppi di lavoro hanno potuto sottoporre all'attenzione del Consiglio di Stato dei rapporti con ipotesi concrete di risanamento, evitando, in particolare, la politica dei tagli lineari, tipica di un approccio a compartimenti stagni.

Questi lavori preparatori hanno d'altra parte messo a disposizione del Consiglio di Stato uno strumento operativo indispensabile, con un ampio ventaglio di opzioni politiche tra cui decidere. Ciò ha consentito al Governo di concentrarsi immediatamente sulle scelte da realizzare.

<u>5.2.2. Sintesi delle proposte secondo il progetto di risanamento finanziario posto in consultazione</u>

Nella tabella che segue presentiamo in forma riassuntiva il pacchetto di misure di riequilibrio finanziario presentato dal Governo in procedura di consultazione (gli importi sono stati parzialmente aggiornati nel corso dell'estate), indicando separatamente l'ammontare dei provvedimenti decisi nell'ambito delle diverse categorie di misure individuate nel rapporto sulle Linee direttive.

Tabella 3: sintesi della manovra di risanamento prima della procedura di consultazione

N.B.: il segno meno indica un miglioramento. Le misure prese nell'ambito del pacchetto che hanno un effetto positivo sui comuni sono indicate con il segno positivo.	Impatto finanziario rispetto alla tendenza di PF (in milioni di fr.)			Impatto secondo il livello decisionale (riferimento 2011)	
	2009	2010	2011	GC	CdS
Trasferimento di oneri ai Comuni	-8.9	-20.8	-43.4	-43.4	-
- Oneri trasferiti ai Comuni	-8.9	-20.8	-43.4	-43.4	-
- Misure cant. con effetti positivi sui Comuni	39.1	31.5	33.9	28.4	5.5
Onere netto trasferito ai Comuni	30.2	10.7	-9.5		
Rev. di spesa, di compiti e di prestazioni	-46.8	-63.0	-80.8	-10.3	-70.5
Selezione rigorosa dei nuovi compiti	-18.8	-13.3	-13.0	-	-13.0
Nuove entrate	-34.2	-56.5	-57.6	-45.4	-12.2
- Imposte	-21.0	-38.0	-39.1	-34.1	-5.0
- Redditi della sostanza	0.0	-5.0	-5.0	-	-5.0
- Ricavi per prestazioni, tasse, vendite	-13.2	-13.5	-13.5	-11.3	-2.2
Riorganizzazioni	-	-	-	-	-
Nuova impostazione della pol. dei sussidi		-	-	-	-
Totale pacchetto di risanamento fin.	-108.7	-153.6	-194.8	-99.1	-95.7

La manovra di risanamento presentata avrebbe permesso un miglioramento delle tendenze di piano finanziario per 195 milioni di franchi, inferiore all'obiettivo aggiornato e quantificato a 204 milioni di franchi Essa implicava quindi la necessità di ulteriori misure per circa 9 milioni di franchi, che il Governo si era impegnato a identificare e consolidare nel corso del quadriennio attraverso nuove revisioni di compiti e di prestazioni.

L'entrata in vigore delle misure sarebbe stata progressiva nel periodo considerato: nel 2009 erano previste misure per circa 108.7 milioni di franchi, nel 2010 per 44.9 (oltre a quelle già in vigore nel 2009; complessivamente 153.6 milioni di franchi) e nel 2011 per 41.2. I provvedimenti che avrebbero richiesto un'approvazione da parte del Gran Consiglio erano stimati a circa 99 milioni di franchi con riferimento ai dati di PF 2011, mentre circa 96 rientravano nelle competenze decisionali del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda la struttura del pacchetto, le proposte erano sostanzialmente conformi alle indicazioni fornite nelle Linee direttive e quindi all'obbiettivo di ripartire equamente il contributo fra le diverse componenti della società. Da questo punto di vista, anche il personale dello Stato avrebbe partecipato in modo rilevante, poiché la manovra confermava la decisione del Governo presa nell'ambito del preventivo 2008 di riconoscere solo parzialmente il rincaro per l'intero quadriennio, dopo che la stessa era stata limitata dal Gran Consiglio al solo 2008. L'adeguamento parziale dei salari al rincaro già figurava nelle tendenze di piano finanziario e quindi non era stato introdotto quale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

La tabella di sintesi evidenzia infine che per quanto riguarda le riorganizzazioni e la definizione di una nuova politica dei sussidi si è rinunciato a indicare contenimenti di spesa perché allo stadio attuale di approfondimento le valutazioni sono contraddistinte da un elevato grado di aleatorietà.

5.3. Procedura di consultazione e modifiche apportate al progetto

5.3.1. Esito della procedura di consultazione: in generale

La manovra riassunta precedentemente è stata esposta all'inizio di luglio in una serie di incontri:

- alle associazioni dei Comuni (ACUTI e Coreti) e ai rappresentanti comunali;
- alle associazioni economiche (ABT, Aiti, Catef, CCIA-Ti, e Ssic);
- alle associazioni del personale dello Stato;
- ai rappresentanti dei partiti politici.

La manovra è poi stata presentata pubblicamente nella conferenza stampa del 10 luglio scorso.

Le organizzazioni consultate hanno manifestato le loro posizioni in forma scritta tra la seconda metà del mese di luglio e il mese di agosto (vedi capitolo 5.3.2.), dalle quali è emerso un generale scontento per le misure proposte dal Consiglio di Stato, facilmente riconducibile agli interessi particolari difesi dalle diverse cerchie consultate

(per i particolari si veda il capitolo 5.3.2.): i Comuni si oppongono alle misure che trasferiscono loro alcuni oneri; i sindacati alle misure di risparmio sul personale; le organizzazioni padronali e alcuni partiti all'assenza di una più consistente revisione dei compiti e all'aumento del carico fiscale; alcuni altri invece alla sperequazione tra necessità di risanamento da attuare sul fronte delle entrate e necessità da attuare sul fronte della spesa. Posizioni quindi difficilmente conciliabili, proprio perché antitetiche, ma di cui il Governo ha cercato di fare una sintesi il più possibile ragionata.

Il 26 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha quindi nuovamente incontrato le associazioni di categoria, per trovare una via di conciliazione sulla manovra di risanamento. Queste hanno ribadito le loro critiche all'indirizzo del pacchetto, come del resto il Consiglio di Stato ha fermamente sostenuto il proprio obiettivo di legislatura, peraltro, in astratto, generalmente condiviso dagli interlocutori.

Con i Comuni, la discussione alla ricerca di un compromesso ha potuto proseguire il 3 settembre 2008, occasione nella quale il Consiglio di Stato e i rappresentanti degli enti locali sono giunti ad un accordo di principio, che prevede sostanzialmente:

- La rinuncia temporanea del Consiglio di Stato ad attuare integralmente le misure previste nell'ambito del trasferimento di oneri ai Comuni;
- La creazione di un gruppo di lavoro con il compito di formulare entro un lasso di tempo ragionevole proposte alternative a quelle del Consiglio di Stato nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo stabilito.

I rappresentanti dei Comuni, pur dichiarandosi pronti a valutare misure alternative, non hanno voluto fissare alcun obiettivo quantitativo in termini di risparmio per il Cantone. Su questo aspetto il Consiglio di Stato si è dichiarato disponibile a una certa flessibilità logicamente però connessa alle oggettive necessità quantitative che un risanamento dei conti del Cantone impone.

In un successivo incontro tenutosi l'8 ottobre 2008 l'ACUTI ha cambiato atteggiamento e non si è più detta interessata a partecipare a un gruppo di lavoro misto Cantoni-Comuni atto a creare consenso su misure alternative di riordino di oneri fra i due livelli istituzionali.

Tutto sembra quindi rinviato a una prossima riunione nell'ambito della costituenda Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni prevista verosimilmente per il prossimo mese di dicembre. Coreti aveva per contro confermato la propria disponibilità a percorrere la via convenuta il 3 settembre 2008.

5.3.2. Riassunto delle prese di posizioni puntuali

Come anticipato in precedenza, alla procedura di consultazione hanno risposto le associazioni di Comuni, singoli Comuni, le organizzazioni del personale e quelle economiche, oltre alla Federazione ticinese dei corpi pompieri. Di seguito proponiamo, un breve riassunto delle posizioni espresse.

A. Prese di posizione delle associazioni di Comuni e di singoli Comuni

Acuti e Coreti hanno presentato congiuntamente le proprie osservazioni l'8 agosto 2008, dicendosi consapevoli delle difficoltà finanziarie del Cantone e rendendo atto dello sforzo compiuto dal Consiglio di Stato per la ricerca di una soluzione formalmente equilibrata (nuovi oneri ma anche nuove entrate) e l'attenzione mostrata per le diverse realtà delle finanze comunali. Ciò nondimeno, le associazioni respingono quello che a loro parere è stato un approccio essenzialmente contabile alla questione e pongono piuttosto l'accento sull'aspetto politico. Da questo punto di vista, ritengono che la manovra finanziaria presentata sarebbe lacunosa per almeno tre motivi:

- Mancano misure che incidano concretamente sulla possibilità di ridurre o almeno di controllare in modo efficace l'evoluzione della spesa pubblica di Cantone e Comuni. Le misure presentate non sarebbero sostenute da un progetto politico chiaro e condiviso per la revisione dei compiti o da una nuova ripartizione di competenze e responsabilità finanziarie.
- Pur riconoscendo che le aliquote delle imposte sul reddito e sulla sostanza e delle imposte sull'utile e sul capitale non sono aumentate, le Associazioni rilevano come ai cittadini e alle aziende si chiedono comunque una sessantina di milioni di franchi supplementari, ritenendo imbarazzante il fatto che parte di questi aumenti rientrino nella facoltà decisionale dei Comuni;
- Le modalità di allestimento delle proposte non sarebbero accettabili, ritenuta l'esigenza già da loro espressa nella primavera del 2005 di un maggior coinvolgimento nei Comuni nelle decisioni cantonali che li concernono. Da questo punto di vista avrebbero auspicato che tutta la manovra potesse essere discussa nell'ambito della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, che però non era stata ancora costituita.

Per queste ragioni, i comitati delle due Associazioni non hanno dato la loro adesione alle proposte per il risanamento delle finanze cantonali presentate dal Consiglio di Stato. La disponibilità espressa in conclusione alla presa di posizione per la ricerca di soluzioni praticabili ha dato comunque origine alle discussioni e all'accordo già indicati al capitolo 5.3.1.

A titolo individuale, si sono poi espressi i Comuni di Lugano e Brissago e congiuntamente quelli di Chiasso e Mendrisio.

Lugano lo ha fatto il 6 agosto 2008, esprimendo il suo più completo disaccordo sulle misure proposte, notando il notevole impatto finanziario della manovra per i Comuni e sottolineando come le maggiori entrate fiscali che la manovra avrebbe messo a loro disposizione fossero in realtà di non sicura applicazione, poiché per loro natura avrebbero potuto essere oggetto di referendum popolare. Anche Lugano, si è detta comunque disponibile a voler ricercare, di comune accordo, delle soluzioni che permettano il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio dei conti cantonali attraverso misure che incidano veramente a livello strutturale sulle uscite del Cantone.

La posizione di *Brissago* del 29 agosto 2008 rileva anch'essa il notevole impatto finanziario della manovra per il Comune e rimanda per il resto alla presa di posizione di Acuti e Coreti.

Chiasso e Mendrisio focalizzano invece la loro attenzione sulla necessità di mantenere la biblioteca cantonale di Mendrisio (lettera del 31 luglio 2008).

Il Consiglio di Stato ha tenuto conto delle prese di posizione delle associazioni dei comuni, raggiungendo con essi un accordo lo scorso 3 settembre. Sulle modifiche apportate alla manovra a seguito di questo accordo si dirà più compiutamente nel prossimo capitolo (5.3.3) e in quello (6.2) riservato al trasferimento di oneri ai comuni.

B. Prese di posizione delle associazioni economiche

La prima associazione ad esprimersi è stata la *Camera ticinese dell'economia fondiaria* (CATEF) l'8 agosto 2008, che si è opposta alla manovra presentata dal Consiglio di Stato, evidenziando in particolare come buona parte della manovre passerebbe tramite l'inasprimento della pressione fiscale della sostanza immobiliare e giudicando insufficiente il programma di riduzione delle spese correnti. In base a queste constatazioni, la CATEF propone di agire sulle spese tramite dei tagli lineari e allungando il programma di rientro al 2015. Solo allora, in base ai risultati ottenuti, l'associazione si dichiara disponibile a verificare l'opportunità di un'eventuale modifica della pressione fiscale, spalmandola tuttavia anche su altri cespiti.

Successivamente, il 21 agosto 2008, la stessa *CATEF* e altre quattro associazioni economiche – *ABT, AITI, Camera di commercio* e *SSIC* – inoltrano una presa di posizione congiunta nella quale ribadiscono la loro contrarietà nei confronti del progetto del Consiglio di Stato. Mancherebbe in sostanza una seria e profonda riflessione sul ruolo dello Stato e quindi una vera revisione dei compiti. Si oppongono quindi a qualsiasi inasprimento della pressione fiscale. Propongono un taglio lineare del 3% all'anno su tutta la spesa.

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le proposte delle associazioni economiche, rinunciando alla misura fiscalmente più incisiva, quella che conferiva ai comuni la facoltà di prelevare un'imposta immobiliare con un'aliquota accresciuta, sino a un massimo del 1.5 per mille, come pure all'aumento delle imposte di circolazione. Sempre in ambito tributario, oltre alla riduzione di un punto percentuale dell'aliquota sugli utili delle persone giuridiche attuata all'inizio del quadriennio, il Consiglio di Stato ha licenziato in queste settimane alcuni messaggi volti a rafforzare la concorrenza del nostro sistema fiscale, liberando a tal fine i mezzi finanziari riservati per l'attuazione dei nuovi compiti di legislatura (messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, messaggio per la concessione di ammortamenti accelerati per i nuovi investimenti, messaggio relativo alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena). D'altra parte il Consiglio di Stato riconferma la necessità di dover agire, anche se in forma più attenuata, sul fronte delle entrate per raggiungere l'obiettivo del riequilibrio strutturale delle finanze cantonali ancora in questo quadriennio. Infine, il Consiglio di Stato ritiene preferibile agire con interventi selettivi e mirati, piuttosto che con generici tagli lineari, che non tengono conto di priorità politiche, di costrizioni del diritto federale o di bisogni essenziali.

C. Prese di posizione delle associazioni sindacali

Le principali sigle sindacali esprimono serie riserve sulla composizione della manovra di risanamento. La *VPOD*, con lettera del 26 agosto 2008, mostra preoccupazione per le minori spese previste, che potrebbero intaccare la qualità del servizio pubblico, e si oppone fermamente alle misure previste sul personale. Concretamente, il sindacato chiede al Consiglio di Stato di rinunciare all'adeguamento parziale del carovita, di cambiare totalmente politica nei confronti del personale e di rivalutare senza tardare le indennità di trasferta, esprimendo poi forte preoccupazione per i tagli nel settore della formazione (riduzione assegni di studio, riduzione dell'offerta scolastica, chiusura della biblioteca di Mendrisio) e un chiaro dissenso per quanto riguarda la riduzione dei salari agli aspiranti agenti di polizia, la riduzione dei turni di pulizia e la rinuncia ad alcuni nuovi compiti previsti nelle Linee direttive.

Di tono analogo è la presa di posizione di *Unia* del 7 settembre 2008. Il sindacato si oppone alle misure sul personale e più in generale alle misure di contenimento della spesa pubblica, ma anche ad alcuni aumenti di imposta che toccano i salariati più deboli, in particolare i frontalieri.

Il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto alcune delle rivendicazioni delle associazioni sindacali, rinunciando in particolare alla misura finanziariamente più incisiva (ripristinando per il 2009 il rincaro integrale degli stipendi) e rivedendo la portata di quelle concernenti la riduzione dei turni di pulizia e la riduzione degli stipendi per chi frequenta la scuola di polizia. Il problema relativo alla politica del personale e alle indennità sarà affrontato prossimamente, in via separata e contestualmente con il progetto delle nuovi leggi sull'ordinamento e sugli stipendi dei dipendenti dello Stato.

D. Prese di posizione dei partiti

Il *Partito socialista* (PS) prende posizione il 20 agosto scorso, rivendicando possibilmente una diversa proporzione tra provvedimenti su entrate e uscite (il PS metterebbe in discussione la propria disponibilità a sostenere la manovra finanziaria se questo rapporto dovesse essere modificato a detrimento delle uscite), sostenendo le misure sulle entrate e sui comuni e sottolineando alcuni punti critici per quanto riguarda le previste riduzioni di spesa (quelle nel settore sociale e della formazione e quella relativa al riconoscimento parziale del rincaro). In conclusione il PS auspica che tutto il pacchetto sia sottoposto in blocco al Parlamento e che un eventuale referendum riguardi il complesso dell'operazione e non singoli decreti legislativi. Esprime quindi una chiara disponibilità ad entrare in materia, anche se ritiene che l'obiettivo della manovra non dovrà essere assoluto.

Con le modifiche apportate, l'entità della manovra finanziaria risulta attenuata nel suo complesso, con rinunce sia sul fronte delle riduzioni di spese, sia su quello degli aumenti di entrate. A mente del Consiglio di Stato, l'equilibrio tra i provvedimenti di maggiori entrate e quelli di minori uscite preconizzato dal piano finanziario è così salvaguardato. Questo Consiglio ritiene politicamente equilibrata la manovra nel suo complesso e auspica pertanto che non sia stravolta in sede parlamentare. Per il rispetto dell'unità della materia, dal profilo giuridico formale ritiene tuttavia dubbio vincolare i decreti legislativi l'uno all'altro, e così come già attuato nel passato,

presenta separatamente i singoli atti legislativi che accompagnano il presente messaggio.

L'Unione democratica di centro (UDC), con lettera del 25 agosto 2008, respinge in blocco la manovra, ritenendola priva di coraggio, poiché non entrerebbe nel merito del problema "dell'elefantiasi dell'apparato statale". L'UDC illustra quindi una serie di proposte alternative a quelle del Consiglio di Stato: blocco totale del personale per tre anni; riduzione lineare del 5% delle spese per beni e servizi; l'introduzione di una tassa sul frontalierato; revisione dell'accordo con Campione di Italia; aumento sostanziale delle partecipazioni cantonali sugli utili di AET e Banca Stato e parziale privatizzazione di quest'ultima e infine la costituzione di una "task force" per contrastare l'evasione fiscale.

Il Consiglio di Stato ha già contemplato nel piano finanziario il blocco del personale, inteso come stabilizzazione del numero dei funzionari al livello del 2008. Parimenti propone, quale misura supplementare, una riduzione mirata degli effettivi (vedi capitolo 6.3.3). Come già segnalato precedentemente, il Consiglio di Stato preferisce agire con misure selettive piuttosto che con tagli lineari. L'introduzione di una tassa sul frontalierato esula a prima vista dalle competenze cantonali, mentre che il rinnovo della convenzione con Campione d'Italia è attualmente all'esame della Commissione della gestione e delle finanze; a questo proposito si ricorda tuttavia che le modifiche convenzionali non possono essere imposte unilateralmente. L'aumento degli utili di Banca Stato da riversare al Cantone e la sua privatizzazione non sono misure fra loro necessariamente correlate. Il Consiglio di Stato ha preso contatto sia con AET sia con BancaStato per valutare i margini di manovra per un aumento della loro redditività (vedi capitolo 6.5.4) Per quanto attiene alle misure volte a contrastare l'evasione fiscale, il Consiglio di Stato ricorda le misure puntuali di potenziamento decise nel 2006 sul fronte dell'ispettorato fiscale come pure il recente messaggio relativo alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena. Il Consiglio di Stato non esclude di valutare altre misure ragionevoli in questo ambito.

Il Partito popolare democratico (PPD) si esprime il 27 agosto 2008, condividendo l'obiettivo del Consiglio di Stato inteso al raggiungimento del pareggio dei conti del Cantone, ma non la strategia e le modalità di risanamento proposte. Cardine della manovra, deve restare secondo il PPD il contenimento della spesa pubblica (salvo l'adequamento dei salari al rincaro, che deve essere riconosciuto integralmente) e la riforma dell'amministrazione e non l'aumento delle entrate e il riversamento di oneri sui Comuni. Sottolineando che qualsiasi trasferimento di oneri ai Comuni deve essere compensato da un adeguato travaso di competenze e schierandosi contro qualsiasi ipotesi di aumento delle entrate (in particolare l'aumento dell'imposta di circolazione e quello non giustificato di tasse causali), il PPD propone una riorganizzazione dell'Amministrazione, una maggiore collaborazione pubblico privato nei settori della logistica, degli immobili dello Stato, della divisione delle costruzioni, dei servizi che si occupano della gestione e dello sviluppo del territorio e un ottimizzazione e razionalizzazione in quelli della sezione permessi e immigrazione, dell'ufficio di statistica, del medico cantonale, del centro di legislazione, delle biblioteche cantonali. Propone inoltre il trasferimento dell'OSC nell'EOC, la riduzione da 4 a 3 anni degli anni di freguenza del liceo, l'integrazione dell'Alta scuola pedagogica nella Supsi e una riforma della politica del personale.

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente le suggestioni del PPD, con particolare riferimento ai provvedimenti che riguardano i comuni, alla riconsiderazione di talune imposte (imposta immobiliare comunale, imposta di circolazione) e al riconoscimento integrale del rincaro per gli stipendi. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che il disavanzo strutturale sia tale da non poter essere colmato esclusivamente con misure a riduzione dei compiti e di riforma dell'Amministrazione. Su quest'ultimo fronte il Consiglio di Stato ha individuato una serie di riorganizzazioni che presenta al capitolo 7.1. Alcune di esse coincidono con le proposte formulate dal PPD. Altre proposte di riforma dell'Amministrazione menzionate nella presa di posizione sono già state oggetto, nel frattempo, di messaggi specifici (integrazione dell'ASP nella SUPSI) oppure sono state poste in procedura di consultazione (legge sul freno ai disavanzi pubblici) o lo saranno prossimamente (LORD e legge stipendi). Altre misure potranno senz'altro essere approfondite in prosieguo di tempo, anche se non necessariamente l'esternalizzazione dei servizi coincide con prestazioni di servizio pubblico migliori o con costi inferiori.

Il Partito liberale radicale (PLR) esprime il proprio consenso di fondo sulla manovra il 28 agosto scorso e ribadisce la necessità di riportare i conti in pareggio entro la fine della presente legislatura. Considera la manovra finanziaria proposta dal Governo come una piattaforma ottimizzabile e in questo senso sottolinea come ogni componente della società debba dare il proprio contributo costruttivo per il raggiungimento dell'obiettivo finale. In sostanza sottolinea l'importanza dei seguenti interventi:

- revisione della Lord e della LStip;
- riorganizzazioni amministrative;
- lotta agli abusi nel settore sociale e sanitario;
- adozione della seconda riforma dell'imposizione delle imprese e dell'amnistia parziale degli eredi;
- adozione di una legge sul freno ai disavanzi pubblici;
- risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
- ricerca di nuove forme di collaborazione fra pubblico e privato.

Gli obiettivi e le misure di risanamento presentate nelle linee direttive e nel piano finanziario non contengono solo provvedimenti che hanno un impatto finanziario anche altri che toccano la struttura e l'organizzazione immediato. ma dell'Amministrazione e dello Stato. Fra questi rientrano la revisione della Lord e della LStip, che il Consiglio di Stato conferma di voler presentare nei prossimi mesi, l'adozione di una legge sul freno ai disavanzi pubblici, attualmente in procedura di consultazione, e le riorganizzazioni amministrative contemplate al capitolo 7.1 del presente messaggio. Fra i nuovi compiti figura l'adozione della seconda riforma dell'imposizione delle imprese, il cui messaggio è stato recentemente licenziato. Lo spinoso tema del risanamento della Cassa pensioni dovrà ancora essere affrontato in questo quadriennio, e il debito latente che grava sul Cantone richiama ancora una volta la fragilità della situazione finanziaria. Per la lotta agli abusi nel settore sociale e sanitario sono stati adottati alcuni provvedimenti sperimentali, come per esempio la nuova figura di ispettore sociale nel settore dell'assistenza o la costituzione del nuovo centro perizie Al presso lo IAS, di cui si attendono i primi risultati per una valutazione della loro efficacia.

5.3.3. Modifiche apportate al progetto posto in consultazione

L'esito della procedura di consultazione ha indotto il Consiglio di Stato, nella convinzione che ciò possa creare le premesse per una discussione costruttiva sulla situazione finanziaria del Cantone, a rivedere parzialmente il proprio progetto, sia dal lato formale sia dal profilo dei contenuti delle sue proposte. Esso ha infatti deciso di presentare un unico messaggio al Parlamento, comprendente il Preventivo 2009 e una serie di misure di risanamento, ridotte quantitativamente rispetto a quanto previsto nel progetto posto in consultazione. Di seguito, riassumiamo le principali misure alle quali il Consiglio di Stato ha deciso momentaneamente di rinunciare:

- Trasferimento di risorse ai Comuni. L'accordo raggiunto con i rappresentanti comunali durante l'incontro del 3 settembre 2008 prevede la sospensione di due misure, che assieme avrebbero comportato un alleggerimento per le finanze cantonali di circa 34.5 milioni di franchi. Si tratta in particolare di provvedimenti che avrebbero implicato un aumento dei contributi comunali alle assicurazioni sociali e una riduzione dei contributi cantonali per gli stipendi dei docenti delle scuole elementari e dell'infanzia. La sospensione di queste misure richiede un analogo trattamento per quanto concerne quelle che il Consiglio di Stato aveva proposto per compensare l'onere aggiuntivo per i comuni. Rinuncia pertanto momentaneamente ad aumentare le rette riconosciute nelle case anziani (l'introito supplementare per i Comuni sarebbe stato di circa 3.4 milioni di franchi) e a modificare la Legge tributaria in funzione di un aumento facoltativo dell'imposta immobiliare prelevata dai Comuni (il maggiore gettito potenziale per i Comuni sarebbe stato di circa 20 milioni di franchi). La prima misura citata, quella relativa alle rette nelle case per anziani, avrebbe, per inciso, comportato un aggravio di 1.2 milioni di franchi per il Cantone e ciò a dimostrazione dell'attenzione rivolta ai Comuni.
- Nuove entrate. Si rinuncia all'adeguamento delle imposte di circolazione, che avrebbe comportato un maggiore gettito di 5.2 milioni di franchi. Già si è detto della rinuncia a proporre un aumento dell'imposta immobiliare, che avrebbe generato un introito supplementare valutato a circa 20 milioni di franchi a beneficio delle sole casse comunali.
- Spese per il personale. Il Governo ha deciso di riconoscere integralmente il rincaro per il 2009. Rinunciando a quanto previsto inizialmente e considerato nel piano finanziario, occorre prevedere un maggior costo di circa 14 milioni di franchi. Questa misura avrà anche notevoli ripercussioni per gli enti esterni ai quali il Cantone riconosce il proprio aiuto: per l'EOC e gli istituti sociali sono per esempio previsti oneri supplementari per circa 7.4 milioni rispetto a quanto previsto a piano finanziario (riferimento 2011); per i sussidi ai comuni per gli stipendi dei docenti delle scuole elementari, l'effetto è di circa 3 milioni di franchi (totale 24.4 milioni di franchi).

Questi adeguamenti mostrano la volontà del Consiglio di Stato di considerare adeguatamente tutte le posizioni espresse durante la procedura di consultazione, fermo restando evidentemente l'obiettivo di risanamento finanziario fissato e benché questo obiettivo si allontani quantitativamente. Ma tutti coloro che si sono detti contrari, di ciò erano e sono perfettamente consapevoli.

La manovra di risanamento, per effetto di queste modifiche (misure sospese o non attuate), subisce quindi un sostanziale ridimensionamento rispetto a quella presentata dal Consiglio di Stato il 10 luglio scorso e illustrata nel capitolo 5.2.2.: la differenza, con riferimento al 2011, corrisponde a circa 61.8 milioni di franchi, ossia più del 30% rispetto all'entità della manovra presentata (considerato l'obiettivo di 204 milioni di franchi).

Le altre misure presentate nella conferenza stampa del 10 luglio scorso sono in massima parte confermate, anche se in taluni casi gli affinamenti eseguiti nel corso dell'estate hanno richiesto degli adattamenti sia quantitativi, sia di contenuto, comunque limitati. Si veda al proposto il capitolo 6. relativo all'aggiornamento degli impatti delle diverse misure proposte.

La procedura di consultazione, come dimostra la sintesi esposta precedentemente, rivela, con intensità a volte sorprendente, un Paese frammentato in variegati interessi di categoria, siano essi padronali o sindacali, partitico-politici od anche locali. Una frammentazione di orientamenti centrifughi e a volte addirittura antitetici, che, in una democrazia non solo libera ma anche matura, dovrebbero però, almeno in parte, riuscire a identificare un terreno comune e a compiere una sintesi. In caso contrario tutto rischia semplicemente di bloccarsi nell'immobilismo dei veti incrociati.

La procedura di consultazione evidenzia pure la differenza esistente fra enunciati astratti di principio (l'importanza di finanze pubbliche sostanzialmente sane) e la disponibilità concreta a fornire un contributo tangibile (l'identificazione di misure atte a raggiungere il risanamento finanziario), seppur ricercando un sostenibile equilibrio fra le diverse istanze.

Ascrivere inoltre il diffuso dissenso a un mancato sforzo di concertazione da parte del Governo, benché ogni attività sia evidentemente perfettibile, significa distogliere l'attenzione dal merito e misconoscere nel contempo alcuni fatti difficilmente controvertibili:

- Ad esempio che il programma di legislatura del 2007 indicava gli intendimenti del Governo in materia finanziaria e che predetti intendimenti sono stati discussi dal Parlamento. Obiettivi e modalità di attuazione erano quindi noti.
- Che il Governo ha voluto e indetto una procedura di consultazione sulle proposte d'intervento, interessando quindi in primo luogo i Comuni, i Partiti e le associazioni padronali e sindacali.
- Che compito di un Governo è quello di elaborare e proporre misure atte a
 consentire il raggiungimento di obiettivi, che ciò è stato fatto, e che ogni livello
 istituzionale è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità senza
 possibilmente demandare perennemente a concetti astratti decisioni politiche che
 in realtà sono difficili da adottare proprio perché concrete.

5.4. Aggiornamento delle tendenze di piano finanziario

La natura stessa delle stime di piano finanziario richiede l'assunzione di determinate ipotesi, che devono essere costantemente monitorate e aggiornate. La loro verifica è tanto più importante nel contesto attuale, poiché queste ipotesi condizionano l'entità

complessiva delle misure di riequilibrio finanziario richieste per raggiungere il pareggio dei conti entro il 2011. Ricordiamo infatti che i volumi di spese ed entrate sono tali, che scostamenti di pochi punti percentuali per rapporto alle previsioni possono determinare variazioni consistenti, per difetto e per eccesso, dei risultati in valori assoluti e quindi incidere sensibilmente sulle valutazioni che determinano la manovra finanziaria.

Allo scopo di meglio ponderare le proprie decisioni, il Governo ha quindi richiesto un aggiornamento delle stime di piano finanziario descritte precedentemente. L'aggiornamento tiene conto da un lato dei risultati del consuntivo 2007, del preconsuntivo 2008 e del preventivo 2009; dall'altro si fonda su nuove valutazioni concernenti l'andamento dell'economia, con particolare riferimento alle stime del Bak sul PIL (luglio 2008) e a quelle dell'Ufficio federale di statistica sul tasso di rincaro atteso per i prossimi anni.

L'aggiornamento effettuato non considera ancora le misure di riequilibrio decise con il preventivo 2009 e che spiegheremo nel capitolo 6. Esso è parziale, poiché limitato alle voci di spese e di ricavi che più di tutte, per la loro importanza, possono comportare modifiche più o meno consistenti delle tendenze di piano finanziario. Per una verifica più esaustiva e onnicomprensiva rimandiamo al primo aggiornamento del piano finanziario 2008-2011, che il Governo effettuerà a partire dalle valutazioni del preventivo 2009 e che quindi includerà anche l'effetto delle misure di riequilibrio. Globalmente, le modifiche di tendenza che già sin d'ora possiamo indicare figurano nella tabella seguente (ci riferiamo al solo 2011, poiché si tratta dell'anno riferimento entro il quale conseguire l'equilibrio, ritenuto che per il 2009 l'aggiornamento è già incluso nel preventivo):

Tabella 4: aggiornamento della tendenza di PF 2011

Revisioni di tendenza	Impatto PF 2011
Spese correnti	_
- Spese per il personale	33
- Spese per beni e servizi	4
- Spese per interessi	-4
- Aggiornamento spese	33
Ricavi correnti	
- Imposte	29
- Regalie, monopoli e patenti	-5
- Tasse, multe e vendite	8
- Part. a entrate e contributi	19
- Rimborsi a enti pubblici	2
- Contributi per spese correnti	6
- Aggiornamento ricavi	59
Effetto sul risultato	26

L'aggiornamento complessivo delle tendenze di piano finanziario porta quindi a un miglioramento di circa 26 milioni di franchi del risultato di gestione corrente nel 2011: maggiori spese per circa 33 milioni di franchi sono infatti più che compensate da maggiori ricavi per circa 59 milioni di franchi. Senza entrare dettagliatamente nel

merito di ogni singolo scostamento e limitandoci ai più importanti, possiamo rilevare quanto segue:

- Le spese per il personale subiscono un importante aumento rispetto a quanto previsto a piano finanziario, sostanzialmente per due motivi:
 - Il Preventivo 2008 adottato dal Parlamento (876.3 milioni di franchi) ha comportato un notevole incremento delle spese per il personale proposte dal Consiglio di Stato nel suo messaggio (871 milioni di franchi). Il preconsuntivo 2008 indica un ulteriore incremento a 878.7 milioni di franchi, per cui la base di partenza per il calcolo delle tendenze risulta maggiore di circa 8 milioni di franchi rispetto alle ipotesi di piano finanziario;
 - Il piano finanziario 2008-2011 è stato allestito considerando un rincaro dell'1.1% per il 2008 e dell'1% per gli anni successivi. Il netto aumento dell'indice dei prezzi al consumo previsto attualmente dall'Ufficio federale di statistica (adeguamento del 2.2% per il 2009 e dell'1.5% per gli anni successivi) comporta pertanto un netto aumento dovuto al rincaro delle spese per il personale.

Rispetto a quanto previsto nel piano finanziario, incide pure la decisione di riconoscere integralmente il rincaro nel 2009. L'effetto, stimato a 14 milioni di franchi nel 2011, è indicato nel capitolo 6. L'aumento della spesa per il personale andrà nuovamente valutato in relazione all'andamento effettivo del rincaro: se la tendenza all'aumento del rincaro che si delinea per il 2009 dovesse continuare anche negli anni successivi, le spese per il personale conosceranno quindi una nuova e ulteriore crescita rispetto a quanto previsto; evidentemente, si ridurranno se le ipotesi considerate nel presente aggiornamento si riveleranno eccessivamente elevate. Ricordiamo che le tendenze di piano finanziario considerano che le misure sul personale rimangono in vigore per l'intera legislatura.

 I gettiti delle imposte delle persone fisiche e delle persone giuridiche subiscono delle parziali rivalutazioni che in parte si compensano (-16 milioni di franchi per le persone fisiche; +10 milioni per le persone giuridiche). L'aggiornamento del gettito riguarda in particolare l'imposta alla fonte (+17.7 milioni di franchi), l'imposta sugli utili immobiliari (+6 milioni di franchi), le tasse di iscrizione al registro fondiario (+5 milioni di franchi) e l'imposta sul bollo (+5 milioni di franchi).

La valutazione dei gettiti delle imposte delle persone fisiche e delle persone giuridiche considerano gli ultimi dati relativi al pre-consuntivo 2008, i quali sono proiettati tenendo conto dei dati più aggiornati relativi ai fattori di crescita del Bak. Per quanto riguarda le persone giuridiche, il metodo previsionale prevede, in aggiunta a quanto adottato per le persone fisiche, possibili correttivi in relazione ai gettiti del settore bancario, che sono oggetto di forti oscillazioni. L'adattamento si fonda sulla conoscenza di eventi che incidono in maniera determinante nella definizione delle previsioni di gettito del settore. Si pensi per esempio, attualmente, al prevedibile importante crollo del gettito di alcuni importanti istituti bancari. Concretamente, già a partire 2007, sono state considerate perdite di gettito fiscale relative ad alcuni istituti bancari. La correzione al ribasso è di 50 milioni di franchi e proseguirà fino almeno al 2009, visto che le perdite pregresse e accertate fiscalmente possono essere riportate sugli esercizi seguenti. Solo a partire dal 2010, oltre alla crescita secondo gli indici del BAK, si ipotizza un parziale recupero di gettito nel settore bancario per circa 20 milioni di franchi

(ipotesi ottimistica in quanto il recupero potrebbe avvenire più tardi per effetto del computo delle perdite pregresse). L'attuale crisi del settore finanziario induce alla prudenza. I dati di piano finanziario non sono di certo improntati al pessimismo e, anzi, potrebbero essere messi in questione per il fatto che non considerano sufficientemente il rallentamento della congiuntura di cui si avvertono già i segnali.

- Le informazioni attualmente disponibili permettono una sostanziale rivalutazione delle entrate per partecipazione a entrate dalla Confederazione. Gli aggiornamenti riguardano in particolare:
 - Le partecipazioni cantonali ai nuovi fondi perequativi (7 milioni di franchi). Nel mese di luglio scorso, il Dipartimento federale delle finanze ha pubblicato i nuovi calcoli dell'indice delle risorse che sarà valido nel 2009. Il leggero peggioramento che ne è conseguito rispetto a quello del 2008, comporta un consistente maggiore introito. Il piano finanziario è stato di conseguenza rivisto, ammettendo che l'indice delle risorse 2009 sarà riconfermato anche nel 2010 e nel 2011. Nel contempo si è proceduto ad un lieve aggiornamento delle quote sulla compensazione sociodemografica e su quella geotopografica.
 - La partecipazione cantonale sull'IFD, per la quale è possibile stimare un maggior introito di 12 milioni di franchi, con riferimento al 2011.

Tenuto conto delle precedenti indicazioni fornite al capitolo 5.1.1., possiamo quindi considerare che l'entità del miglioramento necessario per riportare i conti in equilibrio nel 2011 è confermato a circa 204 milioni di franchi.

6. MISURE CON IMPATTO FINANZIARIO NEL CORSO DEL QUADRIENNIO

6.1. In generale: sintesi delle misure

Nella tabella che segue presentiamo in forma riassuntiva l'impatto complessivo delle misure di riequilibrio finanziario, che il Consiglio di Stato propone nell'ambito del messaggio sul preventivo 2009. Si tratta quindi di misure adottate per l'anno di preventivo, ma i cui effetti si estenderanno sull'arco dell'intero periodo di piano finanziario.

Le misure che spiegheremo più in dettaglio successivamente comportano un miglioramento delle tendenze di piano finanziario per 142.7 milioni di franchi. Considerate le revisioni di stima indicate al capitolo 5.4 e le tendenze iniziali di piano finanziario, la loro entità è quindi insufficiente per riportare in equilibrio i conti del Cantone entro il 2011, anno nel quale possiamo prevedere un disavanzo di oltre 60 milioni di franchi. Il tutto potrà quindi essere rivalutato nell'ambito del prossimo aggiornamento del piano finanziario 2008-2011, che seguirà la presentazione del presente messaggio.

Tabella 5: misure proposte nell'ambito del preventivo 2009 con effetto sul piano finanziario

N.B.: il segno meno indica un miglioramento. Le misure prese nell'ambito del pacchetto che hanno un effetto positivo sui comuni sono indicati con il segno positivo.	Impatto finanziario rispetto alla tendenza di PF (in milioni di fr.)		Impatto secondo il livello decisionale (riferimento 2011)		
	2009	2010	2011	GC	CdS
Trasferimento di oneri ai Comuni	-8.9	-17.9	-17.9	-17.9	-
- Oneri trasferiti ai Comuni	-8.9	-17.9	-17.9	-17.9	-
- Misure cant. con effetti positivi sui Comuni	15.7	17.1	19.5	18.3	1.2
Onere netto trasferito ai Comuni	6.8	-0.8	1.6		
Rev. di spesa, di compiti e di prestazioni	-35.7	-52.0	-68.7	-10.8	-57.9
- Spese per il personale	-2.1	-1.1	0.2	-0.7	0.9
- Spese per beni e servizi	-2.5	-5.2	-5.9	-	-5.9
- Spese per interessi	-2.0	-5.0	-9.1		-9.1
- Spere per ammortamenti (riduzione inv.)	-3.2	-5.9	-8.3	-	-8.3
- Contributi cantonali	-27.6	-35.8	-44.8	-10.1	-34.7
- Ricavi per prestazioni	-0.4	-1.9	-2.2	-	-2.2
- Contributi da collettività pubbliche	2.1	2.8	1.5	-	1.5
Selezione rigorosa dei nuovi compiti	-18.8	-13.3	-13.0	-	-13.0
Nuove entrate	-28.8	-42.0	-43.1	-31.1	-12.0
- Imposte	-21.0	-29.0	-30.1	-25.1	-5.0
- Redditi della sostanza	0.0	-5.0	-5.0	-	-5.0
- Ricavi per prestazioni, tasse, vendite	-7.8	-8.0	-8.0	-6.0	-2.0
Riorganizzazioni	-	-	-	-	-
Nuova impostazione della pol. dei sussidi	-	-	-	-	-
Totale pacchetto di risanamento fin.	-92.2	-125.2	-142.7	-59.8	-82.9

L'entrata in vigore delle misure proposte è progressiva nel periodo considerato: nel 2009, la loro incidenza è di circa 92.2 milioni di franchi, nel 2010 di 33.0 (oltre a quelle già in vigore nel 2009; complessivamente 125.2 milioni di franchi) e nel 2011 di 17.5. I provvedimenti che richiedono un'approvazione da parte del Gran Consiglio sono stimati a circa 60 milioni di franchi con riferimento ai dati di PF 2011, mentre circa 83 rientrano nelle competenze decisionali del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda la struttura del pacchetto, osserviamo quanto segue:

a. Circa 18 milioni di franchi derivano da un trasferimento di oneri ai Comuni. L'impatto sugli enti locali è tuttavia più che compensato, in quanto alcune delle misure prese sul fronte delle entrate (vedi capitolo 6.5) comportano un impatto positivo sulle finanze comunali per circa 19.5 milioni di franchi (con riferimento al 2011). Lo sgravio netto per i Comuni è pertanto stimato a circa 2 milioni di franchi.

- b. 68.7 milioni di franchi riguardano il capitolo delle revisioni di spesa, di compiti e di prestazioni; l'incidenza rispetto alle tendenze di piano finanziario è di 68.0 milioni sulla spesa e di 0.7 milioni di franchi sulle entrate. Alle prime si aggiungono i contenimenti dei nuovi compiti per 13 milioni di franchi, per dunque un totale di 81 milioni di franchi. Ciò rappresenta il 64.9% del miglioramento complessivo, dedotto il trasferimento di oneri sui Comuni. Rinviando per i dettagli al capitolo 6.2, la suddivisione delle misure per genere di conto mostra (con riferimento al 2011):
 - un'incidenza preponderante sui contributi cantonali, che, rispetto alle tendenze di piano finanziario, si ridurrebbero di circa 45 milioni di franchi (circa il 3.2% dell'importo di tendenza). La decisione del Gran Consiglio è richiesta per un volume complessivo di misure di circa 10 milioni di franchi;
 - un'incidenza netta assoluta praticamente nulla sui costi del personale. Se consideriamo tuttavia che la rinuncia a dimezzare l'adeguamento degli stipendi al rincaro comporta un peggioramento di circa 14 milioni di franchi con riferimento al 2011 (ricordiamo che le tendenze di piano finanziario includevano questa ipotesi), possiamo dedurre che le misure adottate con il presente preventivo comporteranno un miglioramento delle tendenze di circa 14 milioni di franchi (1.5% rispetto ai dati di tendenza);
 - un effetto relativo moderato sulle spese per beni e servizi (-5.9 milioni di franchi, pari al 2.4% rispetto ai dati di tendenza) e più importante sugli ammortamenti (-8.3 milioni di franchi, pari al 3.8%) e sulle spese per interessi (-9.1 milioni di franchi, pari al 13.6% del valore di piano finanziario). Sugli ammortamenti incide in particolare la decisione di limitare gli investimenti netti previsti per il quadriennio a 900 milioni di franchi, contro i 950 considerati nelle tendenze di piano finanziario; sulle spese per interessi, oltre a questa limitazione, è evidentemente determinante l'obiettivo di riportare in pareggio i conti cantonali entro il 2011, che riduce il fabbisogno supplementare di finanziamento con fondi terzi.
- c. Circa 13 milioni di franchi, come già menzionato, sono relativi a nuovi compiti considerati nell'ambito dell'allestimento delle Linee direttive, sospesi o a cui il Governo ha deciso di rinunciare. Tenuto conto di questa riduzione, lo spazio per nuovi compiti nella legislatura è così ridotto a 37 milioni di franchi (50 milioni fissato quale montante massimo nelle Linee direttive meno la rinuncia citata).
- d. La parte di nuove entrate raggiunge circa 43.1 milioni di franchi, ossia circa il 34.5% del totale delle misure proposte con il presente messaggio, dedotti i trasferimenti di oneri ai Comuni. Occorre osservare che il Governo ha previsto tra i nuovi compiti della legislatura riforme fiscali che intendono tradurre nel diritto tributario cantonale decisioni adottate a livello federale. Si tratta in particolare di uno sgravio di 13 milioni di franchi, che deriva da un adattamento della Legge tributaria a seguito della riforma II dell'imposizione delle imprese (vedi tabella nuovi compiti nel rapporto sulle Linee direttive e la tabella 8 che segue) e di uno di 5.3 milioni di franchi quale estensione della riduzione per partecipazioni (vedi tabella 8 che segue). Ne consegue che l'onere supplementare richiesto a cittadini e aziende sottoforma di imposte cantonali e tasse ammonta a 14.8 milioni di franchi su un totale di 41.3 milioni di nuove entrate.

La tabella di sintesi evidenzia infine che sono confermate le misure relative alle riorganizzazioni e alla definizione di una nuova politica dei sussidi, anche se non sono da attendere conseguenze finanziarie già ora quantificabili ma comunque auspicate nel corso di questo periodo di legislatura. Per quanto riguarda le riorganizzazioni, esporremo al capitolo 7.1 i risultati delle verifiche effettuate in merito ad alcuni settori per i quali proponiamo una diversa impostazione organizzativa o una razionalizzazione dell'attività. Queste proposte richiedono ulteriori approfondimenti, sia in relazione alle diverse fasi di implementazione, sia in relazione alla loro quantificazione finanziaria. Per quanto concerne invece la nuova politica dei sussidi, ribadiamo che lo scopo del progetto non è legato all'obiettivo immediato di risanare le finanze cantonali, ma è quello di rendere più flessibile e controllabile l'evoluzione a tendere della spesa pubblica.

6.2. Trasferimento di oneri ai Comuni

6.2.1. In generale

Il Governo, nell'ambito del piano finanziario 2008-2011, aveva proposto un limitato trasferimento di oneri sui Comuni, ritenuto come il risanamento finanziario fosse anche nel loro interesse e come la strategia di risanamento richiedesse uno sforzo ragionevole e generalizzato da parte di tutte le componenti della società, enti pubblici compresi. Questo orientamento era d'altra parte sostenuto da alcune constatazioni relative alle tendenze in atto da circa un decennio nelle relazioni con i Comuni, tenuto conto della loro situazione finanziaria:

- Nell'ultimo decennio i comuni sono stati alleggeriti d'importanti oneri assunti dal Cantone, in particolare attraverso modifiche delle norme di finanziamento di determinate prestazioni; si pensi per esempio alle revisioni che hanno contraddistinto il finanziamento del settore ospedaliero in relazione a quello dell'assistenza e cure a domicilio.
- Le finanze comunali sono sensibilmente migliorate rispetto ai primi anni del nuovo secolo, ciò che ha permesso ad alcuni di loro un abbassamento del moltiplicatore d'imposta, che mediamente è sceso dall'82.47% all'81.13% tra il 2002 e il 2006 e all'80% nel 2007, tendenza che dovrebbe confermarsi anche nel 2008.
- Il Cantone ha aumentato sensibilmente il proprio contributo al fondo di perequazione, assumendo l'80% del fabbisogno derivante dal contributo per la localizzazione geografica, dall'aiuto agli investimenti, dall'aiuto transitorio e dall'aiuto supplementare.
- Il Cantone ha assunto e assume tuttora un onere importante a sostegno delle aggregazioni comunali. Il Parlamento ha finora votato un credito complessivo di circa 220 mio di franchi, risollevando le finanze pubbliche di molti comuni resi ora finanziariamente indipendenti.

Le reazioni manifestate dai Comuni nell'ambito della procedura di consultazione sono state considerate attentamente dal Governo. Con essi è quindi stato raggiunto un primo accordo il 3 settembre 2008, che prevede la sospensione di buona parte delle misure previste inizialmente, in vista della definizione di alternative, che meglio considerino le aspettative comunali. In seguito l'ACUTI (vedi capitolo 5.3.1) ha modificato il suo atteggiamento. Si tratterà quindi di verificare se sarà possibile approfondire altre opzioni, comunque puntuali e non collegate con il progetto di più ampia portata istituzionale di revisione dei flussi e delle competenze tra Cantone e Comuni, la cui realizzazione dovrà essere reimpostata e avviata in questa legislatura.

6.2.2. Sintesi delle misure

Riconducendosi in sostanza all'accordo raggiunto con i Comuni nel corso dell'incontro del 3 settembre scorso, in seguito rimesso in discussione dall'ACUTI, il Governo propone, nell'ambito del preventivo 2009, le seguenti misure che implicano un trasferimento di oneri ai Comuni.

Tabella 6: trasferimento di oneri ai Comuni dopo la procedura di consultazione

Misure di risanamento	Impatto fir alla tend mil	Livello decisio-		
	2009	2010	2011	nale
Aumento dei contributi comunali alle aziende di trasporto Soppressione quota comunale sull'imposta	-8.9	-8.9	-8.9	GC
immobiliare cant. delle persone giuridiche	-	-9.0	-9.0	GC
Totale misure di aggravio sui comuni	-8.9	-17.9	-17.9	

L'impatto finanziario è quindi di circa 17.9 milioni di franchi con riferimento al 2011 e corrisponde in media a circa l'1.5% del gettito cantonale dei comuni stimato per quell'anno. A fronte di questo aggravio, i Comuni possono beneficiare degli effetti legati a delle misure prese in altri ambiti, che sintetizziamo nella tabella 7 (esse saranno trattate più in dettaglio nei loro ambiti di appartenenza specifici).

Tabella 7: misure prese in altri ambiti con impatto sulle finanze comunali

Effetti sui comuni legati a	Impatt (in m	Livello decisio-				
provvedimenti in altri ambiti —	2009	2010	2011	nale		
Ambito "Revisione dei compiti e delle prestazioni" (capitolo 2.3)						
1 Limitazione crescita spese case anziani	-	-	1.2	CdS		
Ambito "Nuove entrate" (capitolo 2.5.)						
2 Imposta sugli utili immobiliari 1)	-	-	-	GC		
3 Valore locativo residenze secondarie	7.8	7.8	7.8	GC		
4 Correzione progressione a freddo	6.0	6.0	6.0	GC		
5 Imposta alla fonte	1.4	2.8	4.0	GC		
6 Interessi compensativi ²⁾	-	-	-	GC		
Decisioni recentemente prese dal Gran Consiglio 7 Riversamento ai comuni di una quota						
dell'imposta sui cani	0.5	0.5	0.5	"GC"		
Totale	15.7	17.1	19.5			

¹⁾ La modifica proposta per l'imposta sugli utili immobiliari avrà effetto sui Comuni a partire dal 2012: il maggior introito è valutato a 2.1 milioni di fr.

²⁾ La modifica di sistema per il calcolo degli interessi potrà generare dei maggiori ricavi, stimati a 2.5 milioni di fr., a partire dal 2012-2013

Considerando gli alleggerimenti di oneri e le maggiori entrate (19.5 milioni di franchi; non tutti gli sgravi sono attualmente quantificabili), l'impatto netto sui Comuni delle misure previste con il preventivo 2009 può quindi essere stimato a circa 2 milioni di franchi ed è quindi positivo. Questo valore si riferisce evidentemente alla situazione dei Comuni presi nel loro insieme: l'impatto sui singoli enti locali può quindi variare da caso in caso, tenuto conto dei meccanismi di finanziamento che regolano i due flussi considerati.

6.2.3. Commento delle singole misure

A. Aumento dei contributi comunali alle aziende di trasporto

a) Contesto finanziario

L'offerta di trasporto pubblico regionale per il Cantone Ticino avviene sulla base delle normative previste nella Legge federale sulle ferrovie (L fer) e nella Legge cantonale sul trasporto pubblico (LTP). L'offerta di trasporto pubblico prevista secondo la normativa federale è finanziata congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone, mentre l'offerta prevista unicamente sulla base della LTP è interamente a carico del Cantone. La partecipazione federale ha subito una sensibile riduzione con l'entrata in vigore della NPC nel 2008 (la quota federale è scesa da circa il 70% al 52%).

Nel 2001, il contributo del Cantone alle imprese di trasporto raggiungeva circa 22 milioni di franchi, senza alcuna partecipazione comunale; nel 2008, l'onere potrebbe superare i 50 milioni di franchi, cui si aggiunge un finanziamento di 2.2 milioni di franchi a carico dei Comuni. Parte di questo aumento, per un importo di circa 14 milioni di franchi è dovuto all'entrata in vigore della NPC.

b) Situazione attuale

La LTP prevede che la quota di finanziamento a carico dei Comuni può raggiungere al massimo il 10% dell'onere totale del finanziamento al trasporto pubblico; attualmente, la loro partecipazione si situa al 5%. L'onere a carico dei singoli comuni è calcolato distinguendo due componenti: a) il 70% è attribuito in base alla capacità finanziaria pro capite dei Comuni; b) il 30%, in funzione della qualità dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico. In ogni caso, il contributo del singolo Comune non può superare un importo pro capite di 20 franchi.

c) Proposta di modifica

Il Governo ritiene che l'attuale partecipazione dei Comuni sia oggettivamente insufficiente, tenuto conto delle loro competenze decisionali in materia di trasporto pubblico (per il tramite delle Commissioni regionali dei trasporti) e di una densità dell'offerta di trasporto pubblico sul territorio dei singoli Comuni comunque importante. Ritiene pertanto opportuno proporre un adeguamento sostanziale del loro contributo.

La proposta richiede una modifica della LTP e si concretizza per il tramite di un aumento della partecipazione dei comuni dal 5% al 25%, posto un prelievo massimo pro capite di franchi 50.-. Il contributo dei Comuni per i trasporti pubblici ad aziende di trasporto passerebbe da 2.2 a 11.1 mio.

B. Soppressione quota comunale all'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche

In un'ottica di semplificazione amministrativa e di trasparenza nei confronti dei Comuni si ritiene opportuno abolire l'attuale quota comunale all'imposta immobiliare cantonale. L'attuale art. 99 LT prevede infatti un riversamento del 40% del provento dell'imposta al Comune d'ubicazione dell'immobile. Questa misura, che richiede la soppressione dell'art. 99 LT, permetterà al Cantone uno sgravio di circa 8-10 milioni di franchi (nella tabella 6 figura il valore medio), oltre evidentemente un risparmio in termini di costi amministrativi. A compensazione del mancato riversamento cantonale, il Governo aveva previsto in un primo tempo di concedere la facoltà ai Comuni di applicare un'aliquota maggiorata sino all'1.5‰ dell'imposta immobiliare comunale. Questa soluzione, che avrebbe richiesto una modifica dell'art. 293 LT, è stata fortemente criticata nella procedura di consultazione dalla CATEF e non è risultata gradita ai rappresentanti comunali.

La rinuncia all'aumento dell'imposta immobiliare risponde quindi a queste prese di posizione, fermo restando che per i Comuni sussiste comunque uno sgravio complessivo, tenuto conto dell'aumento di risorse procurate da altre misure prese nel settore delle nuove entrate.

6.3. Revisione di tendenze, di compiti e prestazioni

6.3.1. In generale

La revisione delle tendenze, dei compiti e delle prestazioni offerte dal Cantone costituisce a livello quantitativo l'aspetto più importante del riequilibrio finanziario ricercato con il presente messaggio. Tramite i provvedimenti che figurano nella tabella 8, l'evoluzione della spesa del Cantone viene sensibilmente moderata intervendo sulla struttura, attraverso:

- Una revisione degli standard applicati a determinate prestazioni;
- Una rivalutazione di determinati obiettivi settoriali, alla luce del raggiungimento o meno degli scopi fissati in passato;
- Una verifica attenta dell'eventuale esistenza di settori dove l'intervento statale deve essere meglio mirato, cercando d'eliminare aiuti marginali o non determinanti ai fini di chi li riceve.

L'esame condotto è inoltre stato accompagnato da un'attenta verifica delle tendenze considerate a piano finanziario. L'operazione ha così consentito, tramite specifiche misure di razionalizzazione, di limitare anche notevolmente la crescita delle spese valutate a piano finanziario.

6.3.2. Sintesi delle misure

Le misure che proponiamo comportano una revisione delle tendenze, dei compiti e delle prestazioni per 81.7 milioni di franchi con orizzonte 2011 (68.7 milioni sulla struttura dei compiti esistenti e 13 milioni di contenimento di nuovi compiti) e sono illustrate nella tabella 8.

Tabella 8: misure di revisione delle tendenze, dei compiti e delle prestazioni

Misura (+ peggioramento; - miglioramento; n.q.: non	Impatto finanziario			Livello	
quantificabile)		nilioni di fr	•	decisio-	
	2009	2010	2011	nale	
Amministrazione	3.2	7.6	11.6		
1 Adeguamento integrale degli stipendi al rincaro	5.0	10.0	14.0	CdS	
2 Riduzione mirata del personale (1%)	-1.8	-2.4	-2.4	CdS	
Cancelleria	-0.7	-0.7	-0.7		
3 Comunicazione elettronica nell'Amministrazione	n.q.	n.q.	n.q.	CdS	
4 Riduzione attività del segretariato rapporti CH - Cantoni	-0.2	-0.2	-0.2	CdS	
5 Spese di affrancazione postale	-0.5	-0.5	-0.5	CdS	
Dipartimento delle istituzioni	-2.1	-2.9	-3.0		
6 Potenziamento sezione della circolazione	-	0.6	0.6	CdS	
6a Sezione della circolazione: aumento dei controlli		-1.5	-1.5	CdS	
7 Penitenziario - spese istruzione carcerati	-0.2	-0.2	-0.2	CdS	
8 Penitenziario: generi alimentari	-0.05	-0.05	-0.05	CdS	
9 Penitenziario: lavanderia - ev. centralizzazione c/o OSC	n.q.	n.q.	n.q.	CdS	
10 Contributi per carcere amministrativo	-0.3	-0.3	-0.3	CdS	
11 Mandati e onorari settore giustizia	-0.4	-0.4	-0.4	CdS	
12 Unificazione polizia cantonale e polizie comunali	n.q.	n.q.	•	GC/CdS	
13 Congelamento spese per acquisto materiale e mezzi	-0.14	-0.07	-0.11	CdS	
14 Riduzione stipendi aspiranti gendarmi	-1.0	-1.0	-1.0	CdS	
Dipartimento della sanità e della socialità	-20.2	-22.8	-33.5		
15 Correzione tendenza partecipazione al premio AM	-8.8	-10.8	-12.3	CdS	
15a Correzione tendenza premio AM per beneficiari PC	-1.1	-2.8	-5.7	CdS	
16 Revisione Lcamal	-	-	-5.0	GC	
17 Contributi comunali per le ass. sociali	2	-0.2	-0.4	CdS	
18 Contributi federali per le prestazioni compl. AVS/AI	1.5	5.2	5.5	CdS	
19 Contributi federali per la partecipazione al premio AM	-1.4	-3	-4.1	CdS	
20 Contributi assicurativi per insolventi	-0.8	-0.4	-1.4	CdS	
21 Correzione tendenza PC AI (netto)	-5.0	-5.0	-5.0	CdS	
21a Correzione tendenza PC AVS/AI	2.9	-	-	CdS	
22 PC AVS-AI - computo maggiore della sostanza	-0.4	-0.4	-0.4	GC	
23 Assegno integrativo e di prima infanzia - blocco indiciz.	-1.0	-1.0	-1.0	GC	
23a Assegno integrativo e di prima inf correzione tendenza	-2.0	-2.4	-2.5	CdS	
24 Contributi assistenza	-1.6	-1.0	-1.0	CdS	
25 Sussidio alloggi	-0.5	-0.5	-0.5	CdS	
26 Case anziani - limitazione crescita al 3.2%	-0.6	-0.3	-0.3	CdS	
27 Settore invalidi - limitazione crescita al 3.5%	-1.5	-0.35	-0.35	CdS	
28 Contributi a istituti sociali: riconoscimento integr. rincaro	2.57	2.6	2.7	CdS	
29 OSC - acquisto generi alimentari - centralizzazione	-	-	-0.1	CdS	
30 Acquisti istituto di microbiologia	- 0.05	-0.05	-0.1	CdS	
31 Ricavi da biopsie	-0.35	-0.4	-0.5	CdS	
32 Cor. tendenza contributo per serv. dent. scolastico	-1.3	-1.3	-1.3	CdS	
33 Contributo EOC	-3.53	-2.66	-2.84	CdS	
33a Effetto su contributo EOC riconoscimento integr. rincaro	2.4	3.7	5.0	CdS	
34 Contributo degenze private EOC35 Correzione tendenza contributi ai centri per tossicomani	-1.14 0.5	-1.28	-1.43	CdS	
33 Correctione tendenza contributi ai centri per tossicomani	-0.5	-0.5	-0.5	CdS	

Tabella 8: continuazione

Misura (+ peggioramento; - miglioramento; n.q.: non quantificabile)	'n	Impatto finanziario (in milioni di fr.)		
	2009		2 011	decisio- nale
Dipartimento dell'educazione, della cultura e sport	-4.2	-9.2	-10.3	
36 Assegni di studio e di tiroc trasf. sussidio in presti		-2.7	-4.0	CdS
36a Assegni di studio e di tiroc correzioni di tendenza	-2.0	-2.0	-2.0	CdS
37 Correzione tendenza sussidio docenti SI - SE	-1.3	-1.3	-1.3	CdS
37a Sussidio docenti SI-SE: effetto riconoscimento rinca	aro 1.3	2.1	3.0	CdS
38 Aggiornamento docenti: sospensione	-0.6	-0.6	-0.6	CdS
39 Correzione tendenze scuole medie	-1.0	-1.0	-1.0	CdS
40 Scuole medie: sostegno ai docenti in difficoltà	-	-0.6	-0.7	CdS
41 Diversi: modifica dotazione ore alle sedi per monte	ore -0.36	-1.1	-1.1	CdS
42 Correzione tendenza licei e SCC	-0.6	-0.6	-0.6	CdS
43 Licei e SCC: riesame composizione classi e gruppi	-0.08	-0.25	-0.6	CdS
44 Licei e SCC: revisione dotazione oraria per sezione	-0.12	-0.36	-0.36	CdS
45 Licei e SCC: riduzione dei corsi passerella presso li	ceo -0.1	-0.3	-0.3	CdS
46 Contributo Grigioni per frequenza scuole ticinesi	-	-0.5	-0.5	CdS
47 Museo cant. d'arte: mostre temporanee	-	-0.2	-0.2	CdS
48 Trasformazione biblioteca cantonale di Mendrisio	-0.06	-0.06	-0.2	GC
49 Contributo OSI e FIFL parz. a carico del fondo lotte	ria -0.25	-0.5	-0.75	CdS
50 Riduzione crescita contributi gestione USI e SUPSI	-	-2.0	-2.7	CdS
50a Diversi contributi sett. universitario: correzione tend	enza 3.3	6.2	8.4	CdS
51 Scuole professionali: adeguamento dotazione oraria	a -0.3	-0.8	-1.2	CdS
52 Scuole professionali: misure di razionalizzazione	-0.2	-0.8	-0.9	CdS
53 Scuole professionali: sostegno ai docenti in difficolt	à -0.1	-0.55	-0.55	CdS
54 Introduzione nuovi programmi quadro nella form. pr	ofes0.2	-0.5	-1.0	CdS
55 Contributi per corsi e centri interaziendali	-0.2	-0.5	-0.8	CdS
56 Creazione fondo per la formazione professionale	-0.05	-0.1	-0.2	GC
57 Soppressione del posto di delegato al perfez. profes	3	-0.17	-0.17	CdS
Dipartimento del territorio	-3.0	-4.5	-6.0	
58 SPAA - centralizzazione acquisti mat. di laboratorio	n.q.	n.q.	n.q.	CdS
59 Sezione forestale: riduzione 10% spese personale	-	-	-0.16	CdS
60 Sezione forestale: riduzione dei circondari	-	-	-0.28	CdS
61 Demanio forestale: privatizzazione	-	-	-0.5	GC
62 Vivaio	-	-	-0.2	CdS
63 Contributo imprese di trasporto	-2.7	-5.5	-5.6	CdS
63a Contr. imprese di trasporto - rivedere orario scolast	co n.q.	n.q.	n.q.	CdS
64 Part. cantonale imposta oli minerali: corr. tend.	-	1.3	1.0	CdS
65 Officina - riduzione ritmo sostituzione autoveicoli	-0.3	-0.3	-0.3	CdS
Dipartimento delle finanze e dell'economia	-8.7	-19.5	-26.8	
66 Tenuta a giorno misurazioni catastali	-	-0.4	-0.4	CdS
67 Contr. all'occupazione - introduzione di criteri + rest	rittivi -1.5	-3.5	-3.5	GC/CdS
68 Contr. per prod. animale e diversi agricoltura	-0.3	-0.5	-0.5	CdS
69 Demanio Gudo - rivedere struttura/affitto	-	-0.08	-0.08	CdS
70 Osservatorio vita politica - trasferimento o soppress	ione -	-	-0.2	CdS
71 Sezione della logistica: acquisti materiali	-	-0.1	-0.3	CdS
72 Pulizia stabili - riduzione	-0.4	-0.4	-0.4	CdS

Tabella 8: continuazione

36

Misura (+ peggioramento; - miglioramento; n.q.: non quantificabile)	Impatto finanziario (in milioni di fr.)			Livello decisio-
	2009	2010	2011	nale
73 Conserv. edifici - blocco attività non strett. necessarie	-1.0	-1.0	-1.0	CdS
74 CSI - riduzione spese beni e servizi	-0.3	-0.6	-1.0	CdS
75 Riduzione investimenti: da 950 a 900 mio di fr.	-3.2	-5.9	-8.3	CdS
76 Effetto misure di riequilibrio: minori spese di emissione	-	-2.0	-2.0	CdS
76a Effetto misure di riequilibrio: minori spese per interessi	-2.0	-5.0	-9.1	CdS
Totale	-35.7	-52.0	-68.7	

6.3.3. Commento delle singole misure di competenza del Gran Consiglio

A. Revisione LCAMal (misura 16, tabella 8)

Il Governo intende proporre una revisione della LCAMal, che prevede, per quanto concerne i parametri di riferimento per la determinazione del diritto al sussidio, il passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile a quello sociale del reddito disponibile. L'obiettivo è quello di migliorare l'equità dell'intervento sociale. Il nuovo modello, che considera le varie tipologie familiari, si avvale di un reddito disponibile semplificato, di premi medi di riferimento, di una nuova formula di calcolo che considera pure una quota di partecipazione dell'assicurato. La modifica favorirà un intervento più mirato sulle situazioni di maggiore bisogno e permetterà, secondo le stime attuali, un risparmio di 5 milioni di franchi rispetto ai valori di piano finanziario, corretti secondo quanto illustrato nella tabella 8. La revisione in oggetto sarà presentata entro la fine del 2008 con uno specifico messaggio.

B. Maggiore computo della sostanza netta per i beneficiari PC che vivono in istituto o in ospedale (misura 22)

Per coloro che vivono a casa, la legge federale (LPC) obbliga a computare come reddito nel calcolo della prestazione complementare 1/10 della sostanza netta per gli anziani, da una parte, e 1/15 per gli invalidi e superstiti, dall'altra (art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC).

Per coloro che vivono in istituto o ospedale, la legge federale prescrive di applicare almeno le medesime quote per il computo della sostanza netta (art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC). Inoltre, l'art. 11 cpv. 2 LPC conferisce ai Cantoni, per questa categoria di beneficiari degenti in istituto, la possibilità di aumentare le quote di computo della sostanza netta sino ad un massimo di 1/5 per le persone anziane e di 1/10 per gli invalidi e i superstiti. Usufruendo di questo margine di manovra e nel rispetto della legge federale, si propone quindi di considerare queste ultime quote nel computo dei redditi della sostanza netta¹.

Per derogare alla regola generale di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC ed avvalersi della possibilità concessa dall'art. 11 cpv. 2 LPC per i beneficiari di prestazione complementare che vivono in istituto o ospedale è necessaria una base legale

¹ Per gli anziani i seguenti Cantoni applicano la partecipazione del 1/5: ZH, BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AI, SG, TG, VD, NE, GE, JU, in parte GR. Per gli invalidi ed i superstiti i seguenti Cantoni applicano la partecipazione del 1/10: ZG e SH.

37

formale a livello cantonale. Ciò presuppone una modifica della Legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LaLPC) e non soltanto del regolamento² o del decreto esecutivo³, come potrebbe apparire dal tenore dell'art. 4 LaLPC ("Il Consiglio di Stato disciplina le competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari conferisce ai Cantoni"). A questo proposito l'art. 2 LaLPC dispone chiaramente che "i limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC". La regola generale relativa al computo della sostanza netta nel calcolo della PC annua è sancita dall'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC: soltanto il Gran Consiglio può quindi derogare a questa regola per la categoria dei beneficiari di PC che vivono in istituto o in ospedale.

È pertanto necessario introdurre un nuovo art. 3a nella LaLPC (l'aggiunta di questo articolo rende necessario solo l'adeguamento della numerazione della marginale dell'art. 4). Nel caso concreto con il nuovo art. 3a LaLPC il Cantone si avvale di questa facoltà, cosicché, invariate le sopra descritte altre condizioni definite dall'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC, la nuova quota-parte di sostanza considerabile per questa categoria di beneficiari di prestazione complementare è di 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di prestazione complementare alle prestazioni di vecchiaia, rispettivamente 1/10 della sostanza netta per gli altri beneficiari di prestazione complementare (superstiti e invalidi).

C. Blocco dell'indicizzazione degli assegni familiari integrativi e di prima infanzia (misura 23)

Per l'assegno integrativo e di prima infanzia l'importo massimo della prestazione (artt. 49 e 54 del disegno di nuova LAF proposto con il messaggio n. 6078 del 27 maggio 2008) è fissato prendendo in considerazione i limiti di cui all'art. 10 cpv. 2 Laps (ex limiti minimi secondo la LPC prima della revisione totale della LPC stessa, a seguito della nuova perequazione finanziaria), in virtù del quale:

Per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI si intende:

- a) franchi 16'540.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. a) Laps;
- b) franchi 8'270.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. b) Laps;
- c) franchi 8'680.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. c) Laps;
- d) franchi 5'787.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. d) Laps;
- e) franchi 2'893.-- con riferimento all'art. 10 cpv. 1 lett. e) Laps.

L'art. 10 Laps stabilisce quindi la soglia di reddito per poter accedere alle prestazioni familiari di complemento (assegno integrativo e di prima infanzia). Questi limiti si applicano pure all'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla LRilocc. Essendo il numero dei beneficiari esiguo, inferiore ai 50 casi all'anno, il risparmio in quest'ultimo caso è comunque minimo.

² Regolamento della legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Reg. LaLPC) del 19 dicembre 2007; RL 6.4.5.3.1.

³ Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI dell'8 gennaio 2008; RL 6.4.5.3.2.

Il blocco dell'adeguamento dei limiti di reddito, necessari per il calcolo e che danno diritto alle prestazioni, presuppone l'applicazione dei limiti validi per l'anno 2008. A livello temporale, il blocco dell'adeguamento dei limiti di reddito interessa gli anni 2009 e 2010.

D. Trasformazione della biblioteca cantonale di Mendrisio in Biblioteca scolastica (misura 48)

La trasformazione della Biblioteca cantonale di Mendrisio a Biblioteca scolastica (liceale) rientra fra le misure di risparmio previste dal Consiglio di Stato, misure che toccano tutti i settori dell'amministrazione. Quest'ultima decisione si aggiunge ad altre che hanno riguardato il sistema bibliotecario ticinese, come ad esempio la riduzione negli ultimi anni delle risorse umane disponibili negli istituti culturali e la diversa modalità di gestione delle biblioteche cantonali di Bellinzona, Locarno e dell'Archivio cantonale di Stato per i quali si è proceduto a definire un unico direttore.

La decisione riguardante Mendrisio richiede per essere attuata l'adesione alla modifica proposta della Legge delle biblioteche (art. 4 cpv. 2), modifica che riduce a tre le biblioteche cantonali (Bellinzona, Locarno, Lugano), e comporta pure la riduzione del budget annuo disponibile per acquisto libri (franchi 60'000) e lo spostamento di un bibliotecario e di un'assistente all'informazione e alla documentazione in altre biblioteche. L'avvicendamento di personale in questo settore previsto nei prossimi anni favorirà la collocazione del personale attualmente operante a Mendrisio presso altre sedi di lavoro. Dovranno pure essere incentivate forme di collaborazione con l'Accademia.

E. Demanio forestale privatizzazione (misura 61)

Il Demanio forestale ha una superficie di 3'082 ha di bosco ripartita regionalmente e interessa 14 Comuni ticinesi nel modo sequente:

Superfici demanio forestale cantonale

Superfici demand forestale cantonale				
Valle Morobbia	1'943	Bellinzonese	284	
Pianezzo	148	Bellinzona	184	
S. Antonio	1'795	Isone	1	
		Gorduno	30	
Copera	143	Gudo	57	
Camorino	38	Arbedo	12	
S. Antonino	105	Magadino	6	
Gambarogno	346	Locarnese	366	
Gerra Gambarogno	58	Val Vergeletto	361	
Magadino	5	Russo	6	
Piazzogna	44			
Vira Gambarogno	234			
San Nazzaro	5	Totale	3'082	

Il Demanio forestale è nato a seguito di grandi e gravi problemi di sicurezza del territorio nel 19.0 secolo. Lo Stato ha allora acquistato o espropriato vasti comprensori al fine di rimboscarli, sulla base della considerazione che i dissesti geologici che si manifestavano nelle zone di pianura erano da imputare allo

sfruttamento eccessivo nei bacini imbriferi. Da allora lo Stato si è sempre preso cura di questo territorio, in particolare dei boschi con particolare funzione protettiva, proprio al fine di garantire la sicurezza di abitati e vie di comunicazione che, non bisogna dimenticarlo, si sono estesi e moltiplicati.

Basandoci sui dati del consuntivo 2007, i costi del Demanio forestale sono quantificati a circa 570'000, di cui l'82% per la squadra forestale; il 18% è relativo a costi che non dipendono dall'esistenza di una squadra forestale, essendo attività di regolare e indispensabile gestione del patrimonio demaniale.

La squadra del Demanio forestale impiega attualmente 1 ingegnere forestale al 30%, 1 forestale al 100%, 5 operai selvicoltori, anche maestri di tirocinio, al 100%; 8 apprendisti selvicoltori al 100%, (+ 1 che sta frequentando solo il terzo anno di apprendistato) e periodicamente degli stagisti.

La soppressione del Demanio forestale cantonale potrà avvenire solo mediante la vendita ai Comuni o Patriziati con l'obbligo della manutenzione delle infrastrutture (strade, stabili e sentieri) e dell'attuazione del Piano di gestione ai sensi dell'art. 21 LCFo e 42 RLCFo. Alternativamente, vi è anche la possibilità di donare il Demanio ai Comuni, incluse però le relative ipoteche infrastrutturali.

La soppressione del Demanio forestale verosimilmente comporta il licenziamento degli attuali impiegati presso il servizio, a dipendenza delle possibilità che si avranno di ricollocarli in altri settori dell'Amministrazione cantonale.

Va infine tenuto conto che gli eventuali nuovi proprietari del Demanio potranno beneficiare, alla pari di tutti i proprietari di boschi, di contributi per interventi in bosco.

La soppressione del Demanio forestale cantonale è vincolata alla modifica dell'articolo 36 della LCFo, cosi come i relativi articoli del Regolamento d'applicazione.

F. Riduzione dei contributi all'occupazione (misura 67)

La riduzione di 3.5 milioni di franchi considerata nel pacchetto è conseguita attraverso due misure puntuali: la prima, che comporta un risparmio di 3 milioni di franchi, si riferisce al bonus di inserimento in azienda ed è attuata tramite una modifica della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc); la seconda, prevede invece l'introduzione di criteri più restrittivi per quanto riguarda la concessione degli incentivi all'assunzione, tramite una modifica del regolamento della L-rilocc. Questa seconda misura è trattata al punto 5.4.

Il bonus all'inserimento in azienda è stato inserito tra le misure cantonali di rilancio dell'occupazione nel 1997, al termine di un periodo di forte crisi occupazionale (tasso di disoccupazione fino al 7,8%), allo scopo di incentivare i datori di lavoro all'assunzione di disoccupati. Si tratta di una misura complementare ad un'altra (molto simile) prevista dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) denominata "assegno per il periodo introduttivo (API)", e consiste in un contributo finanziario pari al 60% dello stipendio dei primi 6 mesi, versato alle aziende che assumono a durata indeterminata "disoccupati residenti nel Cantone che hanno buone possibilità di collocamento, che necessitano di un breve periodo di formazione

o di istruzione in azienda per poter svolgere compiutamente il nuovo lavoro" (art. 4, cpv 1) e che non hanno diritto agli API (art. 65 LADI). Si tratta di un sussidio che ha ottenuto molte richieste, e che è stato concesso 1581 volte dal 1998 al 2007, per un costo complessivo pari a circa 14 mio di franchi.

Tramite una modifica della L-rilocc proponiamo l'abrogazione di questo contributo. I motivi a sostegno della sua abrogazione sono in particolare 2:

- Essendo il Bonus complementare (e alternativo) all'API, ma essendo più generoso della misura federale (che finanzia "solo" il 40% dello stipendo per 6 mesi), nell'assunzione di disoccupati i datori di lavoro tendono a fare richiesta del Bonus cantonale anche quando (ai fini di legge) potrebbe essere applicato il sussidio finanziato dall'Assicurazione disoccupazione. In tal modo, i due sussidi entrano in competizione e la scelta cade su quello cantonale. L'abrogazione dello stesso, permetterebbe in quasi tutti i casi oggi coperti dal Bonus di intervenire tramite il sussidio API, che è finalizzato allo stesso scopo (cioè sostenere l'assunzione di disoccupati che necessitano di un breve periodo di inserimento in azienda);
- Il Bonus all'inserimento è versato per l'assunzione di disoccupati facilmente collocabili. La sua soppressione non dovrebbe quindi entrare in modo incisivo in contraddizione con l'obiettivo di lotta alla disoccupazione.

Gli effetti di contenimento della spesa generata da questa modifica sono graduali. Ammettendo che possa entrare in vigore dal 2009, valutiamo che la misura comporterà un effetto pieno soltanto a partire dal 2010 (si stima che nel 2009, il contenimento è limitato a 1.5 milioni di franchi).

6.3.4. Commento delle singole misure di competenza del Consiglio di Stato

Le misure di competenza del Consiglio di Stato sono di diversa natura, anche se tutte implicano l'adozione di determinate decisioni di razionalizzazione: alcune richiedono una modifica di regolamenti, altre la modifica di precedenti pianificazioni adottate dal Consiglio di Stato e altre ancora delle decisioni puntuali di riduzione degli obiettivi fissati, per esempio nel caso della correzione di determinate tendenze evidenziate nel piano finanziario.

Nella tabella 8 figurano, unitamente alle misure che implicano un miglioramento delle tendenze di piano finanziario, altre decisioni che invece comportano un aggravio supplementare per il Cantone. Si veda per esempio la misura 1 riguardante i costi aggiuntivi derivanti dalla decisione di riconoscere integralmente il rincaro oppure la misura 50a, che implica una correzione al rialzo delle tendenze di piano finanziario per i vari contributi stanziati nell'ambito universitario, a fronte di una decisione puntuale di riduzione degli importi stanziati nell'ambito dei contratti di prestazione. Situazioni simili si osservano per la misura 18 (correzione tendenza dei contributi federali per le prestazioni complementari AVS/AI, determinata dalla riduzione di spese sostenute dal Cantone in questo settore) e per le misure 33a e 37a (correzione delle tendenze per effetto del riconoscimento integrale del rincaro).

A. Amministrazione (misure 1 e 2)

Le tendenze di piano finanziario 2008-2011 considerano, per quanto riguarda l'evoluzione delle spese per il personale, la misura proposta dal Governo nell'ambito

del preventivo 2008, ma con validità per l'intero quadriennio, relativa all'adeguamento parziale dei salari al rincaro. Misura, questa, successivamente limitata dal Parlamento al solo 2008 e che per essere confermata avrebbe richiesto una nuova decisione formale del legislativo.

Il Governo, inizialmente intenzionato a sottoporre al Gran Consiglio la necessaria modifica legislativa per confermare la propria decisione dello scorso anno, ha poi rinunciato a proporre la misura per il 2009. La conferma di questa misura, nell'ottica di un'equilibrata distribuzione dei sacrifici (determinate decisioni proposte su altri fronti sono infatti state sospese), sarebbe infatti risultata eccessivamente penalizzate per i dipendenti dell'Amministrazione, già chiamati negli anni scorsi a sostenere puntuali misure di risparmio.

La rinuncia a questa misura comporta, con riferimento alle tendenze di piano finanziario 2011, un aggravio di circa 14 milioni di franchi. Per compensare parzialmente questo effetto negativo sulle finanze cantonali, il Governo è intenzionato a perseguire nel corso della legislatura una politica di riduzione mirata di collaboratori. L'obiettivo concreto è quello di ridurre gli effettivi alle dipendenze del Cantone dell'1%, la prima volta per il 2009 (considerato che le riduzioni potranno essere decise concretamente soltanto nel corso dell'anno, l'effetto pieno della misura avverrà soltanto nel 2010). La prosecuzione della misura negli anni successivi dipenderà da eventuali decisioni relative al riconoscimento del rincaro: rinunciando definitivamente a qualsiasi risparmio su questo fronte, la riduzione continuerà anche nel 2010 e nel 2011; in questo caso, lo sgravio complessivo dovrà essere rivalutato (quello che figura nella tabella 8 è riferito all'effetto strutturale della misura adottata per il 2009). Dalla misura è escluso il personale in uniforme della polizia cantonale e delle strutture carcerarie, quello di cura dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale e il personale addetto all'accertamento e alle tassazioni della Divisione delle contribuzioni, come pure il personale interamente finanziato da terzi.

B. Cancelleria

a) Organizzazione ed utilizzo più razionale delle risorse nell'ambito della comunicazione elettronica nell'Amministrazione cantonale (misura 3)

Il Consiglio di Stato ha conferito un incarico alla Cancelleria dello Stato di procedere con le opportune verifiche e di presentare un rapporto con proposte di riorganizzazione e di razionalizzazione che consentano un contenimento delle spese nell'ambito della comunicazione elettronica, senza escludere la centralizzazione delle attività. Dal profilo finanziario, una quantificazione dell'impatto della misura non é oggi proponibile.

b) Riduzione attività del segretariato per i rapporti con la Confederazione (misura 4)

La misura diventa effettiva per il suo impatto finanziario con il pensionamento del titolare di questo servizio. Il risparmio non significa che il Consiglio di Stato rinunci ad occuparsi dell'importante aspetto delle relazioni con la Confederazione ed i Cantoni. A prescindere dall'interesse e dalla volontà del Collegio stesso a curare e migliorare tali rapporti, l'occasione della partenza del titolare della funzione, come del resto ampiamente illustrato nelle LD/ PF, si presta per approfondire, rivedere e proporre soluzioni adeguate per assicurare un flusso di informazioni più efficiente per Governo

e Deputazione, per disporre di un supporto amministrativo e tecnico più attento e tempestivo. Una possibilità allo studio tramite la Cancelleria dello Stato è quella di prevedere un'antenna a Berna, in collaborazione con la casa dei Cantoni della Conferenza dei Governi cantonali.

c) Spese di affrancazione postale (misura 5)

Il Servizio della messaggeria presso la Cancelleria dello Stato, grazie in particolare alle conoscenze tecniche e all'esperienza maturate dal responsabile del servizio presso "La Posta", ha conosciuto di recente un'attenta riorganizzazione dal profilo logistico, delle risorse umane e degli strumenti di gestione della corrispondenza in arrivo ed in partenza dall'Amministrazione, che ha compreso anche le sottosedi di Locarno e Lugano, permettendo di tenere sotto controllo i costi. Si tratta, con un'attenta verifica del movimento di posta interna ed esterna, in collaborazione con tutti i servizi dell'Amministrazione, di ottenere un'importante compressione delle spese, che dovrebbe concretizzarsi con un risparmio stimato di 0,5 milioni di franchi.

C. Dipartimento delle istituzioni

a) Potenziamento Sezione della circolazione e aumento dei controlli (misure 6 e 6a)

Nel corso dell'anno si concluderanno i lavori di ampliamento della Sezione della circolazione. La misura prevede di sfruttare appieno le capacità della nuova infrastruttura, attraverso l'assunzione di nuovi collaboratori (in prevalenza esperti). I maggiori costi, valutati a 0.6 milioni di franchi saranno compensati dalle maggiori entrate per tasse relative ai collaudi effettuati (1.5 milioni di franchi). L'operazione permetterà quindi di realizzare un beneficio finanziario di 0.9 milioni di franchi.

b) Penitenziario: spese istruzione carcerati (misura 7)

Lo sviluppo di sinergie per la formazione all'interno delle strutture carcerarie con il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport permette di ridurre i mandati esterni per l'istruzione dei carcerati di 0.2 milioni di franchi.

c) Penitenziario: generi alimentari (misura 8)

La misura consiste nel razionalizzare l'acquisto di generi alimentari, tramite una collaborazione tra OSC, Penitenziario e mescite scolastiche. Si rimanda anche alla misura 27 del DSS.

d) Penitenziario cantonale: centralizzazione presso l'OSC della lavanderia (misura 9)

Il Consiglio di Stato ha condiviso il principio di riunire in un'unica struttura le lavanderie attive attualmente presso il penitenziario cantonale e presso l'OSC. La concretizzazione di questa decisione richiede un approfondito esame della sua ubicazione. Soltanto dopo questa valutazione, sarà possibile esaminare gli effetti finanziari dovuti alle sinergie create dall'unificazione delle due lavanderie.

e) Contributi per carcere amministrativo (misura 10)

Le tendenze di piano finanziario scontavano un netto aumento del contributo per la carcerazione amministrativa (da circa 580'000 franchi a pre-consuntivo 2008 a circa 880'000 franchi a piano finanziario 2009). Il Governo ritiene che questa evoluzione possa essere corretta, procedendo alla disdetta della convenzione con il Canton Basilea e trovando un nuovo accordo con un altro cantone. Ciò dovrebbe consentire un risparmio di almeno 300'000 franchi ed evitare di dover mettere a disposizione una struttura direttamente nel Cantone, con conseguenze importanti in termini di investimenti e di gestione corrente.

f) Mandati e onorari nel settore della giustizia (misura 11)

Le spese di questa natura sono difficilmente influenzabili in quanto decise direttamente dagli organi del potere giudiziario. Si ritiene tuttavia possibile diminuire le uscite di 0.4 milioni di franchi, rispetto a quanto previsto a piano finanziario.

g) Raggruppamento dei corpi di polizia: unificazione dei corpi di polizia cantonale e comunali (misura 12)

L'evoluzione del contesto, caratterizzata da una globalizzazione della potenziale minaccia riconducibile alla libera circolazione e alla mobilità delle persone (e pertanto anche dei delinguenti), come pure ai nuovi mezzi di comunicazione telematici e alle nuove forme di criminalità, fa risultare ormai sempre più anacronistica la frammentazione delle forze di sicurezza. Le polizie moderne devono essere in grado di fronteggiare fenomeni che in termini territoriali vanno ben al di là della dimensione locale/comunale abbracciano ormai abitualmente la dimensione regionale/cantonale/nazionale. Basti pensare a titolo di esempio ai furti e ai furti con scasso messi a segno da bande che imperversano un po' ovunque nei vari cantoni, oppure ancora a forme di criminalità specializzata come quelle che sfruttano internet che richiedono analoga specializzazione delle risorse consacrate all'attività di contrasto.

Questa inarrestabile tendenza ha indotto ben 19 cantoni svizzeri ad optare per una polizia cantonale unica, pur mantenendo, attraverso il concetto di polizia di prossimità, un contatto diretto con il cittadino e la realtà locale.

Altri cantoni si stanno interrogando in proposito. Anche nel caso del Cantone Ticino l'unificazione delle Polizie comunali con la cantonale permetterebbe una migliore e più razionale gestione delle risorse impiegate per la sicurezza sul nostro territorio. L'argomento è peraltro oggetto di una mozione del deputato PLR Giorgio Galusero.

Il Governo intende pertanto costituire un gruppo di lavoro che valuterà la situazione e formulerà proposte per identificare una possibile via di concretizzazione.

h) Polizia: congelamento delle spese per l'acquisto di materiale e mezzi (misura 13)

La misura consiste nel bloccare al livello del 2007 le spese sostenute dalla Polizia per l'acquisto di materiale e mezzi. L'operatività della Polizia non è evidentemente messa in discussione da questa misura.

i) Riduzione stipendi per aspiranti gendarmi (misura 14)

In base alle disposizioni vigenti ogni persona che frequenta la SCP percepisce uno stipendio mensile di franchi 4'000.-; tale importo viene riconosciuto anche dai Comuni. Il Governo suggerisce, quale misura di risanamento, l'introduzione di uno stipendio scalare crescente, ossia: franchi 2'000.- per i primi 6 mesi, franchi 3'000.- per i successivi 3 mesi e lo stipendio attuale per gli ultimi 6 mesi, che di fatto costituiscono uno stage nei vari corpi di Polizia. Questa soluzione permette di ridurre di circa 1 milione di franchi i costi di formazione per gli agenti della Polizia cantonale, oneri sociali compresi.

D. Dipartimento delle sanità e della socialità

a) Correzioni di tendenze

Il Governo ha valutato attentamente l'evoluzione prevista a piano finanziario dei principali contributi erogati nel settore della sanità e della socialità. Attraverso nuove ipotesi di sviluppo e di contenimento delle uscite, ritiene possibile correggere le tendenze nei seguenti settori:

- Partecipazione al premio dell'assicurazione malattia (misura 15). Le più recenti informazioni sulle tendenze in atto in questo settore indicano che:
 - Le uscite sono minori rispetto a quanto atteso in quanto i premi Lamal considerati sono inferiori rispetto alla quota media cantonale ponderata (in gran parte per effetto della scelta di franchigie opzionali alte);
 - Il passaggio dalla tassazione biennale pre-numerando alla tassazione annuale postnumerando ha comportato degli effetti sensibili sulla cerchia dei potenziali beneficiari di riduzioni di premi (gli scostamenti tra beneficiari potenziali e beneficiari effettivi rivela effetti diversi);
 - L'aumento dei premi LAMal per il 2009 è inferiore rispetto alle previsioni realizzate in sede di preventivo 2008 e di piano finanziario, per effetto: a) dello stato delle riserve delle assicurazioni malattia in Ticino, superiore ai parametri minimi normativi; b) dell'andamento dei costi LAMal 2007 e 2008 (primo trimestre).

Queste nuove risultanze permettono di correggere le tendenze di piano finanziario per circa 12.3 milioni di franchi.

- Pagamento dei premi dell'assicurazione malattia per i beneficiari di prestazioni complementari (misura 15a). La riduzione della spesa rispetto al piano finanziario, pari a 5.7 milioni di franchi con riferimento al 2011, è dovuta ad un minor aumento del premio effettivo rispetto a quanto inizialmente valutato.
- Contributi comunali per le assicurazioni sociali (misura 17). La partecipazione dei comuni è direttamente correlata all'evoluzione del loro gettito, che cresce maggiormente rispetto a quanto previsto in sede di piano finanziario.
- Contributi federali per la partecipazione al premi dell'assicurazione malattia (misura 19). I dati di piano finanziario sono corretti principalmente a seguito dell'evoluzione del premio medio federale, fattore determinante nella determinazione della sovvenzione federale.
- Contributi assicurativi per insolventi (misura 20). I dati di piano finanziario sono corretti a seguito degli effetti del nuovo modello approvato dal Gran Consiglio.

- Correzione tendenza PC AI (misura 21). I dati di piano finanziario sono corretti in base alle più recenti informazioni, che permetto di prevedere un miglioramento per le PC AI dell'ordine di 5.4 mio lordi, pari a un effetto netto di 2 milioni di franchi. A questo importo netto va aggiunto un ulteriore miglioramento di 3 milioni per le spese di malattia, interamente a carico del Cantone con la NPC. Limitatamente al 2009, si registra un peggioramento complessivo per le PC AVS-AI (misura 21a).
- Assegno integrativo e di prima infanzia (misura 23a). In aggiunta al blocco dell'indicizzazione dei limiti di reddito (misura 23), è prevedibile un ulteriore contenimento delle uscite pari a 2.5 milioni di franchi sul 2011.
- Contributi assistenza (misura 24). Il contenimento della spesa è preventivato principalmente sulle prestazioni ordinarie per assistiti a domicilio, considerando l'impatto positivo atteso delle misure straordinarie oro BNS (messaggio 5872).
- Sussidio per alloggi (misura 25). La progressiva riduzione del contributo cantonale per nuovi alloggi consente di stimare questo contenimento di spesa.
- Contributo per servizio dentario scolastico (misura 32). Si tratta dell'aumento della
 partecipazione dei Comuni e delle famiglie alle spese per il servizio dentario
 scolastico che è stato ripotenziato: oltre alle prestazioni di prevenzione, sono di
 nuovo fornite le prestazioni di cura. Questo aumento è la conseguenza della
 modifica della legge sanitaria del 29.01.2007, messa in vigore il 1.09.2007.
- Contributi ai centri per tossicomani (misura 35). In questi ultimi anni si registra una tendenza alla diminuzione dei collocamenti residenziali di tossicomani, sia nelle strutture cantonali che fuori Cantone. Fra l'altro una struttura (Teen Challenge) è stata chiusa. L'evoluzione anagrafica di questa utenza è una delle principali cause. Nel frattempo, per rispondere ai bisogni di questa casistica, sono state promosse nuove iniziative ambulatoriali, come ad esempio l'apertura dei Centri di competenza multisciplinari presso le Antenne.

A fronte di questi miglioramenti, gli approfondimenti eseguiti permettono di prevedere una riduzione del contributo federale per le prestazioni complementari AVS/AI (misura 18), che peggiorerà la situazione di circa 5.5 milioni di franchi nel 2011. Il contributo federale è infatti proporzionale alla spesa sostenuta dal Cantone: la loro correzione implica quindi una riduzione del contributo federale.

b) Limitazione della crescita della spesa nel settore delle case anziani (misura 26)

Questa minore uscita comporta una diminuzione dei contributi globali alle case anziani di 1.5 mio di franchi, considerato che i Comuni assumono i 4/5 dei contributi globali riconosciuti dal Cantone. La misura, di riflesso, comporta dunque un effetto positivo anche per i comuni valutato a 1.2 milioni di franchi (vedi tabella 7).

Attraverso la leva dei contratti di prestazione (introdotti dal 1. gennaio 2006) stiamo ottenendo, con la collaborazione degli enti sussidiati, una più razionale organizzazione e utilizzazione delle risorse disponibili, che ci consente di valutare con un buon grado di certezza una limitazione della crescita della spesa al 3.2% (obiettivo). Comportando una razionalizzazione della spesa, la misura è duratura e strutturale, sia per il Cantone, sia per i Comuni.

c) Limitazione della crescita della spesa nel settore degli invalidi (misura 27)

Attraverso la leva dei contratti di prestazione (introdotti dal 1. gennaio 2006) si sta ottenendo, con la collaborazione degli enti sussidiati, una più razionale organizzazione e utilizzazione delle risorse disponibili, che ci consente di valutare con un buon grado di certezza una limitazione della crescita della spesa al 3.5% (obiettivo). Comportando una razionalizzazione della spesa, la misura è duratura e strutturale.

d) Contributi a istituti sociali e all'EOC: riconoscimento integrale del rincaro (misura 28 e 33a)

I dati di piano finanziario relativi ai contributi agli istituti sociali (case anziani e istituti per invalidi) e all'EOC sono stati stabiliti, in analogia a quanto considerato per il personale dell'Amministrazione, applicando per la rimunerazione dei dipendenti la misura di riduzione del rincaro previsto al 50%. L'abbandono di questa misura nell'ambito del preventivo 2009 implica automaticamente il riconoscimento integrale del rincaro anche al personale di questi enti e quindi un sensibile aumento dei contributi cantonali.

e) OSC: centralizzazione dell'acquisto di generi alimentari (misura 29)

La misura consiste nel razionalizzare l'acquisto di generi alimentari, tramite una collaborazione tra OSC, Penitenziario e mescite scolastiche. Si rimanda anche alla misura 8 del DI.

f) Acquisti istituto di microbiologia (misura 30)

Tramite una razionalizzazione della gestione degli acquisti di materiale e di attrezzatura presso l'Istituto cantonale di microbiologia, si prevede un risparmio quantificato almeno a 0.1 mio di franchi.

g) Ricavi da biopsie (misura 31)

Per l'Istituto di patologia, si prevede di aumentare il numero di analisi tramite un'offerta di maggiore qualità che favorisce l'esecuzione in Ticino di analisi effettuate in altri Istituti svizzeri. Pensiamo in particolare: all'introduzione di nuove e indispensabili analisi nel campo dell'immunoistochimica e della biologia molecolare; al rafforzamento dell'interazione clinico-patologica (partecipazione regolare personale medico ICP a colloqui in ospedali pubblici e cliniche private). A questo scopo è in corso una ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'ICP. Nei prossimi anni l'attuazione di questa misura dipenderà dalla conferma del valore del punto riconosciuto dall'assicurazione malattia.

h) Contributo EOC e per degenze private presso l'EOC (misure 32 e 33)

In vista degli importanti cambiamenti che si prospettano nel settore sanitario, in particolare a seguito della modifica della LAMal del 21.12.2007, l'EOC ha da tempo avviato una profonda modifica della sua organizzazione e delle sue strategie. In una prima fase ha centralizzato alcune funzioni gestionali e strutture di supporto (risorse umane, servizio della qualità, informatica, contabilità, fatturazione, laboratori,

lavanderia, sterilizzazione per citare i principali). La seconda fase è volta all'integrazione dei processi clinici attraverso la costituzione di dipartimenti medici trasversali all'interno dell'ospedale multisito EOC.

Accanto a queste azioni di razionalizzazione, l'EOC ha poi saputo promuovere la sua offerta di prestazioni sanitarie con significativi impatti positivi sia a livello di ricavi, sia a livello di costi a carico del Cantone.

Grazie a tutte queste misure, attuate con grande responsabilità nei confronti di una situazione difficile delle finanze cantonali, l'EOC, oltre ad aver contenuto l'aumento della spesa per il contributo globale dello Stato al 3.1% in 6 anni (dal 2002 al 2008: in termini reali la spesa per questo contributo è di conseguenza diminuita di ca. 5 mio. di franchi), propone ulteriori miglioramenti rispetto alla tendenza di Piano finanziario del Cantone.

Evidentemente si tratta di dati stimati oggi, la cui conferma nei prossimi anni dipenderà in particolare: dal tasso di rincaro effettivo, dall'adeguamento delle tariffe da parte degli assicuratori in base all'evoluzione dei costi e dalla revisione dell'elenco delle analisi di laboratorio.

Quanto precede vale per il Contributo globale all'EOC. Per quanto riguarda il Contributo degenze private EOC si precisa che i nuovi importi considerano la costante diminuzione in atto di questi ricoveri.

- E. Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
- a) Assegni di studio e tirocinio: trasformazione dei contributi in prestiti e correzioni di tendenza (misure 36 e 36a)

La tabella 8 evidenzia come nel settore delle borse di studio siano previste due misure distinte, che assieme comportano una riduzione di 6 milioni di franchi rispetto alle tendenze 2011 di piano finanziario: a) una misura puntuale di revisione del compito che spieghiamo in dettaglio nelle osservazioni che seguono; b) una revisione di tendenza valutata in base ai risultati di pre-consuntivo 2008, nell'ipotesi di mantenimento del sistema attuale.

La misura di revisione del compito, già attuata negli anni ottanta, prevede di sostituire in parte gli assegni di studio con prestiti. Concretamente, si propone di introdurre la combinazione assegno 2/3 e prestito 1/3 per le formazioni del settore terziario, ossia per gli studi superiori. Poiché la Legge sulla scuola già prevede (art. 22, cpv. 2) la possibilità che il Consiglio di Stato decida per l'una o l'altra forma, non sono richieste modifiche della Legge. É quindi sufficiente una modifica del regolamento sulle borse di studio; la misura non può comunque avere effetto retroattivo.

Le implicazioni della misura a livello amministrativo sono di due tipi:

• un netto aumento delle decisioni che l'Ufficio delle borse di studio dovrà emettere ogni anno, dato che ad ogni decisione di assegno ne sarà combinata una di prestito, con relativo atto di riconoscimento di debito. Alle attuali 7'000 decisioni se ne aggiungeranno, presumibilmente (il prestito diventa un diritto), altre 1'000

(totale medio dei beneficiari di borse di studio nel settore terziario) con l'improrogabile necessità di potenziare l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi;

aumenteranno pure i debitori con importanti ripercussioni sull'attività dell'Ufficio. I
prestiti saranno diffusi tra tutti gli studenti: si prevede infatti un aumento di circa un
terzo dei debitori (dagli attuali 2'000 si passa a 3'000). Dopo due / tre anni
dall'entrata in vigore della forma combinata di intervento si prevede la necessità di
potenziare il servizio chiamato in causa per la gestione dei prestiti, per tutte le
pratiche necessarie derivanti dall'aumento del numero dei debitori.

La misura indicata, secondo la previsione, consente di raggiungere l'obiettivo di trasferire 4 mio di franchi all'anno dagli assegni ai prestiti. Le conseguenze per l'applicazione della misura sono però evidenti e non possono essere sottaciute, in particolare per le difficoltà operative con le quali l'Ufficio delle borse di studio è già attualmente confrontato, con le oltre 6500 richieste e le circa 7000 decisioni annue. Verosimilmente il numero delle domande non dovrebbe aumentare, mentre aumenterà il numero delle decisioni che occorrerà emanare. Per far fronte a queste nuove esigenze sarà necessario riesaminare a quel momento l'adeguatezza della dotazione di personale occorrente al servizio.

b) Correzione di tendenze e riconoscimento integrale del rincaro (misure 37, 37a, 39, 42)

Il Governo ha valutato attentamente l'evoluzione prevista a piano finanziario delle principali spese sostenute dal Cantone nel settore dell'educazione e dello sport. Attraverso nuove ipotesi di sviluppo e di contenimento delle uscite, ritiene possibile correggere le tendenze relative al contributo cantonale per i docenti delle scuole elementari e quelle sulle spese nelle scuole medie e nei licei (e SCC). Per le scuole medie la correzione è legata alla partenza dei docenti più anziani, al massimo della carriera.

Nel contempo, per quanto riguarda i contributi ai comuni per i loro docenti, la rinuncia all'adeguamento soltanto parziale degli stipendi al rincaro implica un aggiornamento al rialzo dei contributi.

c) Aggiornamento docenti (misura 38)

Si tratta di sospendere la concessione di alcuni congedi di aggiornamento (4 posti a tempo pieno) dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2012, prolungando de facto una misura di contenimento già adottata nella scorsa legislatura. La misura richiede la sospensione del Regolamento concernente la concessione dei congedi di aggiornamento per i docenti cantonali e comunali del 28 gennaio 2002.

d) Scuole medie e scuole professionali: sostegno ai docenti in difficoltà (misura 40 e 53)

La misura consiste nel riconoscimento precoce delle persone attive nella scuola pubblica in difficoltà (es. burn out) attraverso la creazione di un'antenna di ascolto, sostegno, consulenza. Per questo è necessario stanziare un importo adeguato per consulenze da assegnare a persone esterne all'amministrazione. L'indicatore di successo della misura consiste nel numero di persone che, grazie a questo supporto, non entrano in periodi più o meno lunghi di assenza dovute a malattia.

e) Modifica dotazione ore alle sedi per monte ore (misura 41)

La misura consiste nel ridurre la concessione di ore alle sedi scolastiche, modificando l'apposito regolamento. La nuova dotazione per sede è la seguente: 4 ore fino a 250 allievi (ora 7), 6 ore fino a 450 allievi (ora 10), 8 ore oltre 450 allievi (ora 12). Gli effetti finanziari sui singoli gradi scolastici con riferimento al 2011 sono i seguenti: 0.7 mio sulle scuole medie, 0.12 sulle scuole medie superiori e 0.28 sulle scuole professionali.

f) Licei e scuola cantonale di commercio (misure 43, 44, e 45)

Nel settore delle scuole medie superiori sono previsti i seguenti interventi:

- Riesame composizione classi e gruppi (misura 43). Si tratta, al momento della definizione dell'ordinamento scolastico, di esaminare dettagliatamente la composizione delle classi e dei gruppi, restando comunque all'interno del quadro normativo attuale (25 allievi al massimo per classe) e di adottare forme di contenimento e di razionalizzazione.
- Revisione dotazione oraria per sezione (misura 44). L'attuale dotazione oraria per sezione viene ridotta di 0,25 ore. Ne consegue che la dotazione sarà di 40,25 ore per i licei e di 38,95 per la SCC.
- Riduzione dei corsi passerella presso il liceo (misura 45). La misura consiste nella riduzione ad un solo corso annuale organizzato (rispetti ai due attuali) per accedere alle Università e politecnici, rispettivamente ASP, destinati agli studenti in possesso della maturità professionale federale interessati a presentarsi agli esami organizzati dalla Commissione di maturità federale o della maturità professionale cantonale. Il Dipartimento dovrà definire il numero massimo d'iscritti (25) e i criteri per allestire la graduatoria di accesso al corso tenendo conto delle due tipologie di studenti coinvolti. Questa nuova disposizione prenderà avvio con l'anno scolastico 2009/10.
- g) Adeguamento del contributo del Canton Grigioni per la frequenza scolastica di allievi grigionesi in Ticino (misura 46)

Seguendo le indicazioni del Gran Consiglio, il Governo, per il tramite del DECS, ha avviato le trattative con le autorità grigionesi per adeguare il contributo finanziario dei grigionesi che frequentano i licei, la scuola di commercio e la scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali in Ticino. Una volta conclusa la trattativa il Consiglio di Stato proporrà al Parlamento la modifica della Convenzione vigente. Si valuta a circa 0.5 milioni di franchi l'impatto dell'adeguamento che dovrebbe intervenire con l'anno scolastico 2009/10 e avere una ripercussione finanziaria a partire dal 2010.

h) Museo cantonale d'arte (misura 47)

Tenuto conto che il Museo cantonale d'arte ha visto il budget per le esposizioni temporanee ridursi dai 0.45 milioni di franchi del 2006 ai 0.315 per il 2008, con conseguente riduzione delle mostre temporanee da tre a due e che un'ulteriore diminuzione del budget ridurrebbe ad una sola mostra temporanea annuale l'attività,

il Consiglio di Stato non ritiene proponibile ridurre ulteriormente le risorse a disposizione del Museo.

Si propone pertanto di rinunciare a qualsiasi misura di contenimento per l'anno 2009, a causa degli impegni già intrapresi. Per il 2010 e il 2011 si prevede invece un contenimento di 0.2 milioni di franchi. A tale scopo, si stanno studiando finanziamenti alternativi per compensare questa riduzione e rendere possibile il sostegno ad hoc di una mostra temporanea annuale (con finanziamento misto).

i) Trasferimento di parte dei contributi OSI e FIFL a carico del fondo lotteria (misura 49)

I contributi all'Orchestra della Svizzera italiana (OSI) ed al Festival del film di Locarno (FIFL) sono coperti già in gran parte dal fondo lotteria intercantonale. La misura prevede quindi di trasferire ulteriormente al FLI due terzi della rimanenza che è ancora attualmente a carico della gestione corrente. Il trasferimento inizierebbe con l'anno 2009 e verrebbe progressivamente aumentato a 375'000 per ciascuna delle posizioni a partire dal 2011 (0.375 OSI; 0.375 FIFL).

I) Contributi di gestione all'USI e alla SUPSI: riduzione della crescita (misura 50 e 50a)

La spesa complessiva sostenuta dal Cantone nel settore universitario (contributi all'USI e alla SUPSI, contributi alle università e SUP svizzeri per studenti fuori Cantone) raggiungerà, secondo le stime di piano finanziario 2011 e aggiornate conformemente alle indicazioni fornite nella tabella 8 (vedi misura 50a), un valore di 115.3 milioni di franchi, contro i 90 registrati a consuntivo 2007. La crescita sarà quindi di 26.2 milioni in quattro anni, pari a una variazione media annuale di circa il 7%. Il Governo ritiene quindi che un contenimento dell'evoluzione delle uscite in questo settore sia del tutto sostenibile e non pregiudizievole per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in materia di ricerca.

Rileviamo che l'aggiornamento della situazione nel settore universitario comporta un'importante correzione al rialzo dei diversi contributi (+8.4 milioni di franchi con riferimento al 2011), ciò che peggiora la situazione finanziaria descritta nel piano finanziario originale. Scomponendo l'importo indicato al riguardo nella tabella 8, le incidenze dei singoli gruppi di contributi sono le seguenti: accordi intercantonali USI e SUP, 3.45 milioni di franchi nel 2009, 4.3 nel 2010 e 6.1 nel 2011; contributi USI e SUPSI, -0.145 milioni di franchi nel 2009, 1.9 nel 2010 e 2.3 nel 2011. Va rilevato che i contributi stanziati in ragione degli accordi intercantonali per studenti fuori Cantone dipendono dall'evoluzione del numero di studenti (si prevede un aumento del numero di studenti universitari del 13% da qui al 2012, anche a seguito dell'attivazione di 40 nuovi master nelle SUP di tutta la Svizzera) e da tariffe che sono indipendenti dalla volontà del Cantone (periodicamente adattate). I contributi USI e SUPSI dipendono per contro dall'applicazione dei rispettivi contratti di prestazione, in base ai quali risultano determinanti, vista l'assenza di un tetto massimo di spesa, l'evoluzione del numero di allievi e i mandati di ricerca ottenuti.

Il Consiglio di Stato si è quindi posto l'obiettivo di contenere l'aumento dei contributi (2.7 milioni di franchi sul 2011), in particolare per quanto riguarda quelli destinati all'USI e alla SUPSI. La concretizzazione di questa misura richiede una revisione

degli attuali contratti di prestazioni con USI e SUPSI, nei quali si riscontrano eccessivi automatismi di spesa nell'ottica di un controllo effettivo dell'evoluzione dei costi.

m) Scuole professionali (misure 51, 52, 54, 55, 56 e 57)

Nel settore delle scuole professionali, sono previsti i seguenti interventi:

- Adeguamento dotazione oraria (misura 51). Alle scuole professionali sarà assegnato per compiti di insegnamento un monte ore (di sede e di divisione) corrispondente al massimo al 10% del totale delle ore di insegnamento. L'adeguamento è progressivo.
- Misure di razionalizzazione (misura 52). Sono previste le seguenti misure: a) eliminazione dell'anno base per gli apprendisti fioristi; b) concentrazione dei Corsi per professionisti qualificati in due sedi, una nel Sopraceneri e l'altra nel Sottoceneri; c) soppressione dell'insegnamento dell'introduzione dell'informatica nel primo anno delle SPAI ed eventuale sostituzione con offerte tramite i corsi per adulti (a condizioni di favore) o momenti formativi ad hoc; d) corso postdiploma della Scuola specializzata dei tecnici dell'abbigliamento (STA) organizzato ogni due anni; e) contenimento a una sola sezione del corso passerella tra il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) e il Dipartimento dell'ambiente, delle costruzioni e del design della Supsi (DACD).
- Introduzione dei nuovi programmi quadro nella formazione professionale (misura 54). L'obiettivo è di adeguare la dotazione complessiva delle ore di insegnamento delle Scuole specializzate alle prescrizioni federali contenute nei programmi quadro.
- Contenimento dei contributi per corsi e centri interaziendali (misura 55). Si tratta di adottare delle misure di forfetizzazione dei contributi erogati nei casi in cui tale approccio presenti vantaggi sia in termini economici sia in termini di razionalizzazione delle procedure.
- Creazione di un fondo per la formazione professionale (misura 56). Il fondo di per sé non sostituisce contributi attualmente erogati, ma ne contiene il prevedibile aumento nei prossimi anni grazie alla partecipazione del fondo al sussidio di determinate attività.
- Soppressione di funzioni (misura 57). Si prevede di sopprimere la funzione di Delegato(a) (capoufficio) al perfezionamento professionale (FD) dal Regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato.

F. Dipartimento del territorio

a) SPAA: centralizzazione acquisti materiale di laboratorio (misura 58)

La misura prevede una centralizzazione degli acquisti di materiale di laboratorio con gli istituti di competenza del DSS. L'impatto finanziario andrà approfondito e analizzato nel corso dell'attuazione della misura.

b) Sezione forestale: riduzione del 10% delle spese per il personale (misura 59)

La misura comporta la riduzione di 2 forestali di settore. In considerazione dell'età media dei forestali di settore attualmente attivi nel servizio, l'attuazione di questa misura di risparmio, tramite pensionamenti, sarà possibile solo a medio termine.

Con l'attuazione della misura, il Consiglio di Stato veglierà affinché non venga indebolita quella che oggi è un'efficace decentralizzazione del servizio sul territorio.

c) Sezione forestale: riduzione dei circondari (misura 60)

La misura di risparmio è attuabile unicamente con il pensionamento di 2 ingegneri di circondario, quindi concretamente non prima del 2011. Verrà rivista l'organizzazione dei circondari.

d) Vivaio (misura 62)

La misura prevede l'obiettivo di raggiungere l'autofinanziamento della struttura entro il 2011. La ristrutturazione già in atto, sta già dando i frutti sperati e con gli investimenti previsti con la realizzazione di una piazza di compostaggio regionale il vivaio riuscirà ad ottimizzare ancora maggiormente l'uso delle risorse umane.

e) Contributo alle imprese di trasporto (misura 63)

La misura prevede inizialmente una correzione delle tendenze di piano finanziario resa possibile dall'aumento della quota cantonale decisa dalla Confederazione, nonché dai risparmi pianificati nell'ambito della negoziazione dei mandati di prestazione con le imprese di trasporto pubblico.

Oltre a questa correzione, il Governo prevede la rinuncia, rispettivamente il rinvio, di potenziamenti previsti dai seguenti progetti:

- PTB / ristrutturazione del potenziamento del trasporto urbano per 3.1 milioni di franchi:
- FLP / costi consecutivi della nuova officina deposito per 0.6 milioni di franchi.
- f) Contributi alle imprese di trasporto: nuovo orario scolastico (misura 63a)

Il Governo ha delegato al DECS e al DT il compito di valutare se una leggera modifica dell'orario scolastico possa comportare effetti finanziari sostanziali sull'offerta di trasporto pubblico.

g) Partecipazione cantonale all'imposta federale sugli oli minerali (misura 64)

In seguito alla NPC, il calcolo utilizzato per determinare la quota cantonale all'imposta sugli oli minerali ha subito sostanziali modifiche. La correzione indicata nella tabella 8 fa seguito agli approfondimenti effettuati nel frattempo sulle incidenze effettive di questo nuovo calcolo.

h) Officina dello Stato: riduzione ritmo di sostituzione degli autoveicoli (misura 65)

Si tratta di consolidare il ritmo di acquisto dei veicoli mediante disponibilità di importi annuali stabili.

- G. Dipartimento delle finanze e dell'economia
- a) Tenuta a giorno misurazioni catastali (misura 66)

Con l'introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC), il settore ha subito un'importante riduzione di contributi federali, acquisendo nondimeno maggiori competenze decisionali. A piano finanziario si prevedeva più di un raddoppio da destinare a questo compito. Razionalizzando la procedura di attribuzione dei sussidi, il Consiglio di Stato ha deciso una contenimento di questo aumento; l'aumento residuo del contributo è comunque tale da compensare il finanziamento non più garantito dalla Confederazione, senza compromettere la qualità della prestazione.

b) Criteri più restrittivi per la concessione di contributi all'occupazione (misura 67)

La modifica della L-rilocc descritta precedentemente è completata con una modifica del relativo regolamento, finalizzata a rendere più restrittivi i criteri di concessione degli incentivi all'assunzione. Questa modifica permette un risparmio supplementare di circa 0.5 milioni di franchi.

La modifica prevede, come già avvenuto nel periodo 2001-2003, di utilizzare la delega prevista dalla L-rilocc agli art. 3 cpv 6 e art. 4 cpv 8, grazie ai quali "Il Consiglio di stato, tramite Regolamento, può limitare l'aiuto finanziario ai settori o alle regioni particolarmente colpiti dalla crisi economica e dalla disoccupazione".

L'attuale situazione economica, marcata da una buona crescita e da un conseguente aumento dei posti di lavoro e da una disoccupazione in calo, permette al Consiglio di Stato di modificare l'Allegato 1 del Regolamento (dove si trova l'elenco dei settori economici che possono beneficiare di questi sussidi), limitando la concessione di contributi al solo settore alberghiero e della ristorazione (H - Alberghi e ristoranti). Questo settore rimane infatti l'unico a registrare ancora tassi di disoccupazione in media annua (12,8%) ampiamente sopra la media cantonale (4,4%). In caso di peggioramento congiunturale, il Consiglio di Stato valuterà se ristabilire o meno la situazione attuale in funzione anticiclica.

c) Contributo per produzione animale e altri contributi nel settore dell'agricoltura (misura 68)

La misura è attuabile rivedendo le priorità di intervento del Cantone in questo settore e razionalizzando la concessione di sussidi.

- d) Demanio di Gudo: affitto della struttura (misura 69)
- Il Consiglio di Stato intende cedere la proprietà del Demanio agricolo di Gudo in affitto ad un produttore orticolo (non vi sono le necessarie premesse per la pratica dell'allevamento), mantenendo i vigneti del Castello sotto l'egida dell'Azienda Agraria

di Mezzana. L'affitto potrebbe fruttare circa 35'000 franchi all'anno e comporterà l'azzeramento dell'attuale deficit gestionale medio della struttura, quantificata in 50'000 franchi all'anno.

Il Consiglio di Stato sta anche valutando in alternativa la possibile alienazione dei terreni. In questa ipotesi, sarebbe necessario richiedere l'estinzione della demanialità con uno specifico messaggio; solo dopo l'approvazione parlamentare i terreni potrebbero venir alienati tramite sollecitazione di offerte con annuncio sul Foglio Ufficiale.

La struttura occupa attualmente tre persone a tempo pieno che dovranno venir ricollocate all'interno dello Stato o riassorbite dal settore privato previa cessazione del rapporto di impiego cantonale.

e) Osservatorio della vita politica: trasferimento o soppressione (misura 70)

L'OVP è stato istituito dal CdS con risoluzione del 5 maggio 1998. Il mandato principale originario di questa struttura consisteva nel garantire l'attività di statistica pubblica relativa alla vita politica cantonale. Allo stato attuale, tuttavia, l'attività dell'OVP è fortemente impostata sulla ricerca (e in parte sulla ricerca con limitata valenza cantonale). Questa impostazione presenta forti affinità con l'attività tipica di un istituto a carattere universitario. Per questo motivo si ritiene corretto salvaguardare in seno all'Ustat l'attività di statistica pubblica nello specifico settore, sopprimendo tuttavia parallelamente la parte relativa alla ricerca.

La misura potrebbe entrare in vigore già a partire dal 2009. Tuttavia la Convenzione, conclusa il 1. settembre 2006 con durata prevista di quattro anni, tra il Cantone e le Università di Ginevra e Losanna con l'obiettivo di promuovere in Ticino la ricerca scientifica nei settori della scienza politica e della sociologia politica in Svizzera, discipline quest'ultime non prioritarie per l'USI e la SUPSI, non permette di mettere in atto questa misura prima della scadenza dell'accordo (1. settembre 2010). Per questa data, in alternativa alla soppressione della struttura, il Governo cercherà di individuare una possibile collocazione dell'OVP all'esterno dell'Amministrazione con un suo ancoramento alla ricerca universitaria svizzera.

f) Sezione logistica: acquisto di materiale (misura 71)

La CEAP (Centrale Approvvigionamenti) si occupa degli acquisti di tutto il materiale di consumo e le attrezzature per l'Amministrazione cantonale e le scuole, escluso il materiale informatico, le auto e il materiale di corpo della polizia. Per il materiale di consumo necessario agli uffici, la gestione avviene dal magazzino, occupando un magazziniere coadiuvato da 2 apprendisti e un autista addetto alla distribuzione. Annualmente la merce depositata in magazzino costituisce un valore di 1'000'000 CHF. Tutto questo materiale, a fronte di un basso valore unitario, genera un importante onere per la gestione e la distribuzione.

Seguendo la tendenza in atto nell'economia privata, si propone di rinunciare al magazzino materiale di consumo e affidare la gestione delle ordinazioni con consegna in 24 ore sul tavolo del richiedente a società specializzate. Queste società sviluppano economie di scala enormi e per questo possono offrire, compresi nel

prezzo di acquisto attualmente da noi ottenuto, la gestione delle ordinazioni e la consegna all'utente finale.

L'implementazione della misura richiede la messa a concorso non più del semplice acquisto materiale con fornitura franco magazzino bensì del "servizio materiale di consumo": gestione via internet delle ordinazioni dell'utente con possibilità da parte della CEAP di fissare un budget/utente, fornitura "franco scrivania utente" in 24 ore dalla comanda e fatturazione dettagliata alla CEAP con statistiche di consumo.

La misura comporta la rinuncia da parte dell'Amministrazione al materiale personalizzato (penne con logo ecc.) a favore di materiale standard. Il primo anno causerà sicuramente problemi organizzativi per affinare le procedure. Sarà necessario integrare sotto un unico servizio e indirizzare verso questa nuova procedura anche l'acquisto della carta.

Per raggiungere i risparmi previsti bisogna procedere a ricollocare il personale che si occupa del magazzino in settore con necessità maggiori di personale oppure, dove possibile, procedere a pensionamenti anticipati. Sarà altresì escluso un ulteriore ciclo di formazione per apprendisti in logistica.

g) Pulizia stabile: riduzione (misura 72)

Il Governo, in base a verifiche interne, ritiene possibile ridurre ulteriormente gli interventi di pulizia negli spazi amministrativi, mentre non ha condiviso la proposta di estendere la riduzione alle scuole. Concretamente la frequenza viene ridotta da 3 a 2 giorni. I rinnovi contrattuali 2009 del personale di pulizia dovranno tenere conto di questa modifica e, in base al ricalcolo di tutti i piani di lavoro per la pulizia delle sedi dell'Amministrazione, non è escluso che alcuni contratti non vengano rinnovati.

h) Conservazione edifici (misura 73)

Fra i vari interventi di manutenzione ve ne sono alcuni che non sono strettamente necessari per garantire la durata di vita della struttura o che potrebbero essere svolti con frequenza minore senza conseguenze. Limitandosi al necessario è possibile ridurre i costi di gestione corrente della manutenzione.

A partire dal 2009, il Governo ridurrà pertanto gli interventi di tinteggio, altre sistemazioni interne e di manutenzione di aree verdi non strettamente necessari al mantenimento della struttura dell'edificio.

i) CSI: riduzione delle spese per beni e servizi (misura 74)

Per il CSI si prevede un congelamento della spesa in beni e servizi al livello del preventivo 2008 sull'arco della legislatura 09-11 (crescita zero). La misura è attuabile, limitando le richieste di informatizzazione dei Dipartimenti allo stretto necessario.

Sarà necessario continuare e rafforzare le tecniche di contenimento dei costi fin qui adottate, in particolare con la politica di standardizzazione e con le prassi di gestione attenta al rapporto costi-benefici dei vari progetti. Un rischio residuo è dato dall'emergere di progetti costosi (strategia di governo elettronico) da parte della

Confederazione, che andrebbero a porsi in priorità rispetto alle esigenze del Cantone ed ai quali il Cantone sarà chiamato a partecipare finanziariamente. Il costo e la tempistica di questi progetti non sono ancora noti.

Poiché il CSI è un'unità amministrativa autonoma, eventuali problemi infrastrutturali (telecomunicazioni, reti, server, sicurezza) emergenti dovrebbero poter essere coperti con il fondo di capitalizzazione costituito nel 2007.

I) Riduzione investimenti (misura 75)

La difficile situazione finanziaria del Cantone impone anche un riesame di priorità della politica di investimento. Come già rilevavamo nel rapporto sulle Linee direttive, "se la situazione lo imponesse, non si esclude di dover rivalutare e se del caso rinviare nel tempo alcune delle opere programmate".

L'esame effettuato ha consentito di ridurre il volume di investimenti previsti per la legislatura da 950 milioni di franchi a 900 milioni, un importo comunque superiore a quello del quadriennio passato (850 milioni di franchi; dei quali circa 800 effettivamente realizzati). Ipotizzando una riduzione ripartita in modo uniforme sui prossimi tre anni del presente quadriennio (-16.6 milioni nel 2009, 2010 e 2011) e considerando un tasso d'ammortamento medio sul valore residuo del 16% e un onere per interessi passivi del 3%, i minori costi finanziari sono quantificati in: 3.2 milioni di franchi per il 2009, 5.9 milioni di franchi per il 2010 e 8.3 milioni di franchi per il 2011.

m) Effetto sulle spese per emissioni prestiti e per interessi dell'obiettivo di bilancio 2011 (misure 76 e 76a)

Fermo restando l'obiettivo di riportare in pareggio il conto di gestione corrente entro il 2011, possiamo valutare un risparmio di circa 9.1 milioni di franchi sulle spese per interessi nel 2011, oltre a minori commissioni bancarie di 4 milioni di franchi (2 nel 2009 e 2 nel 2011). La realizzazione effettiva di questi risparmi è chiaramente subordinata alla capacità di Governo e Parlamento di proporre misure supplementari di miglioramento della situazione finanziaria rispetto a quanto proposto con questo messaggio, così come previsto nelle Linee direttive dello scorso anno. La riuscita solo parziale dell'operazione implicherà quindi un minor risparmio in interessi rispetto a quanto ipotizzato nella tabella 8.

6.4. Selezione rigorosa dei nuovi compiti

6.4.1. In generale

L'assunzione di nuovi compiti o il potenziamento di compiti esistenti sono da ponderare e decidere con criteri rigorosamente selettivi, tenendo conto dell'attuale situazione finanziaria. La necessità di limitare i nuovi compiti assunti dal Cantone è intesa quale misura finalizzata a ritrovare quegli spazi di manovra politici oggi assenti per effetto di una situazione finanziaria squilibrata.

Il Consiglio di Stato ha fissato nelle Linee Direttive un limite massimo di 50 milioni di franchi, destinabili a nuovi compiti, fornendo una lista esaustiva dei nuovi progetti previsti per la legislatura. L'obiettivo di una "selezione rigorosa dei nuovi compiti" ha quindi comportato la ricerca di eventuali ulteriori margini di manovra per ridurre questo onere, tenuto conto che in certi casi i nuovi compiti sono di fatto imposti dalla Confederazione.

Assieme all'aspetto quantitativo, il Governo presterà un'attenzione particolare al monitoraggio di questi nuovi compiti, così come presentato alla fine di questo capitolo.

6.4.2. Sintesi delle proposte

Il riesame dei nuovi compiti considerati nel rapporto sulle Linee direttive e sul piano finanziario riduce l'aggravio previsto inizialmente (50 milioni di franchi) di circa 13 milioni di franchi; l'ammontare dei nuovi compiti per la legislatura scende quindi a 37 milioni di franchi.

Nella tabella 9 sono indicati separatamente, per ogni nuovo compito rivisto, il suo valore originale definito nell'ambito del piano finanziario e la correzione operata nell'ambito de preventivo 2009. La differenza tra i due importi, non indicata nella tabella, costituisce il valore rivisto del nuovo compito.

Tabella 9: riesame dei compiti nuovi previsti nel rapporto sul piano finanziario

Misura (+ peggioramento; - miglioramento); in mio di fr.	2009	2010	2011
Dipartimento delle istituzioni			
1 Spese gestione polycom: secondo LD e PF	-	2.8	2.8
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	0.1	-1.6	-1.1
2 Contributo localizzazione geografica: secondo LD e PF	5.0	5.0	5.0
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-2.0	-2.0	-2.0
Dipartimento della sanità e della socialità			
3 Clinica psichiatrica cantonale: secondo LD e PF	0.9	0.9	0.9
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-0.9	-0.9	-0.9
4 Pianificazione sociopsichiatrica cantonale: secondo LD e PF	6.3	6.3	6.3
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-5.7	-5.3	-5.3
5 Decadenza blocco indicizzazioni: secondo LD e PF	13.2	13.2	13.2
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-13.2	-13.2	-13.2
6 Oneri soc. datore di lavoro Stato per nuovi ass. fam.: s/LD e PF	-	-	-
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	3.1	3.1	3.1
7 Piano cant. intervento primario in caso arr. cardiaco: s/LD e PF	0.4	0.3	0.3
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-0.4	-0.3	-0.3
Dipartimento dell'educazione, della cultura e sport			
8 Gestione casi difficili: secondo LD e PF	0.5	1.0	1.5
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-0.2	-0.2	-0.2
9 Oneri soc. datore di lavoro Stato per fondo form. prof.: s/LD e PF	-	-	-
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-	0.7	0.7
Dipartimento del territorio			
10 Mobilità aziendale: secondo LD e PF	0.3	0.3	0.3
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-	_	-0.3
11 Man. piste ciclabili: integrazione CQ gestione str.: s/LD e PF	0.2	0.2	0.3
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-	-0.2	-0.2
12 Controlling sulle misure adottate nell'ambito del PRA: s/LD e PF	0.2	0.2	0.2
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-0.1	-0.1	-0.1
Dipartimento delle finanze e dell'economia			
13 Imposizione parziale dei dividendi x le part. qualificate: s/LD e PF	-	12.0	12.0
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-	1.0	1.0
14 Estensione della riduzione per partecipazioni: secondo LD e PF	-	-	-
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	-	5.3	5.3
15 Rivers. ai comuni di una quota dell'imposta sui cani: s/LD e PF	-	-	-
Correzione nuovo compito (impatto finanziario)	0.5	0.5	0.5
Correzione totale nuovi compiti (impatto inanziario)	-18.8	-13.3	-13.0

6.4.3. Commento delle singole misure

Le singole misure di riduzione dei nuovi compiti considerate nella tabella 9 possono essere raggruppate in 5 categorie specifiche ai fini di un rapido commento del tipo di rinuncia o riesame in questione:

- Affinamento delle stime. I nuovi compiti relativi a Polycom (misura 1) e all'imposizione parziale dei dividendi (misura 13) sono stati aggiornati in considerazione delle ultime informazioni disponibili.
- Attuazione di politiche alternative rispetto a quelle ipotizzate. In alcuni casi, il Governo ha contenuto il fabbisogno per nuovi compiti rivedendo gli obiettivi di attuazione delle misure: si tratta in particolare del potenziamento della gestione dei casi difficili nelle scuole (misura 8) e del controlling sulle misure adottate nell'ambito del Piano risanamento dell'aria (PRA; misura 12). In altri casi la valutazioni di soluzioni alternative ha permesso di contenere sostanzialmente l'onere previsto:
 - Contributo per la localizzazione geografica (misura 2). Il Governo conferma la propria intenzione di aumentare questo contributo, andando persino oltre la soluzione prevista nelle Linee direttive (+5 milioni di franchi); l'ipotesi attualmente allo studio, e che potrà essere proposta qualora l'iniziativa sui canoni d'acqua venga ritirata, prevede per questo scopo lo stanziamento di una somma corrispondente a circa il 30% dei canoni d'acqua (11.7 milioni di franchi, considerato che i canoni d'acqua raggiungono circa 39 milioni di franchi, per un aumento di circa 6.7 milioni di franchi rispetto alla situazione di partenza). Il peso relativo all'aumento dei crediti previsti potrà essere compensato in due modi: attraverso una diversa modalità di finanziamento del fondo perequativo e per il tramite di misure compensative per quanto attiene all'impegno complessivo del Cantone in ambito della perequazione finanziaria verticale.
 - Decadenza blocco indicizzazione (misura 5) e oneri sociali del datore di lavoro Stato per nuovi assegni familiari (misura 6). Il 27 maggio 2008, il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il messaggio n. 6078 concernente una nuova legge sugli assegni di famiglia, che prevede un necessario adeguamento della modalità di finanziamento dell'assegno familiare integrativo. In questo modo si ovvia al trasferimento di questo onere supplementare al Cantone a seguito della decadenza del blocco dell'indicizzazione per il finanziamento dell'assegno integrativo (misura 5, -13.2 milioni di franchi). Il messaggio citato propone di riscuotere un contributo aggiuntivo dello 0.15% sulla massa salariale ai fini dell'AVS anche presso i datori di lavoro. In questo modo si risponde ad un effetto indiretto dovuto all'entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari, che non consente più di bloccare l'indicizzazione degli assegni familiari ordinari al rincaro. Per i dettagli si rinvia al punto 4.4.2. del messaggio n. 6078. Per il Cantone, nella sua qualità di datore di lavoro, la proposta comporta un costo aggiuntivo pari al prelevamento del contributo aggiuntivo dello 0.15% sugli stipendi dei propri dipendenti (1 milione di franchi). L'effetto della misura 6 contempla pure 2.1 milioni di franchi dovuti all'adeguamento dell'aliquota contributiva per gli assegni ordinari della Cassa cantonale.
 - Piano cantonale d'intervento primario in caso di arresto cardiaco (misura 7). A seguito della Mozione parlamentare del Deputato A. Del Bufalo del 20 marzo 2007, evasa dal Gran Consiglio il 17 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha inserito nei nuovi compiti del Rapporto Linee direttive e piano finanziario 2008-

2011, dicembre 2007, la promozione del Piano cantonale di intervento primario in caso di arresto cardiaco. Si veda la misura 21 a pag. 173 per la quale è stato previsto un onere finanziario globale (dal 2009 al 2012) a carico dello Stato di 1.15 milioni di franchi. Tenuto conto che si tratta di una spesa unica, si propone di attuare questo piano sull'arco di 6 anni (dal 2009 al 2014) tramite un finanziamento annuo di franchi 200'000.- (ultimo anno franchi 150'000.-) a carico dei Fondi Lotteria intercantonale e Sport-toto.

- Completazioni. Alcuni compiti nuovi non sono stati indicati nel rapporto sul piano finanziario. Si tratta per esempio degli oneri sociali che il Cantone dovrà sopportare in qualità di datore di lavoro per il finanziamento del previsto fondo per la formazione professionale (misura 9), dell'estensione della riduzione per participazioni nell'ambito dell'imposizione delle persone giuridiche (misura 14) e del riversamento ai comuni di una quota maggiore dell'imposta sui cani, recentemente avallata dal Parlamento (misura 15). Per quanto riguarda le misure fiscali, si tratta di interventi finalizzati ad adeguare la legislazione cantonale alle nuove regole federali approvate dal popolo svizzero nell'ambito della riforma II delle imprese. Per i dettagli, rinviamo al messaggio n. 6123 che il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il 1° ottobre 2008.
- Sospensioni. La precaria situazione finanziaria del Cantone ci ha d'altra parte indotti a rivalutare l'urgenza di taluni interventi. In questo senso, alcuni progetti, come il potenziamento della clinica psichiatrica cantonale (misura 3) e l'implementazione della pianificazione sociopsichiatrica cantonale, sono stati momentaneamente sospesi per questa legislatura (misura 4).
- Abbandono. Alcuni nuovi compiti non sono più stati considerati prioritari: si tratta dell'incentivo dato alla mobilità aziendale (misura 10), che viene semplicemente abbandonato, e dei crediti per la manutenzione delle piste ciclabili, che dovrà essere finanziata con i normali fondi già stanziati con il credito quadro per la gestione delle strade (misura 11).

Per quanto riguarda la sospensione dei nuovi compiti previsti inizialmente per il potenziamento della clinica psichiatrica cantonale e per la pianificazione sociopsichiatrica cantonale, osserviamo quanto segue:

Con la pianificazione ospedaliera art. 39 LAMal del 29 novembre 2005, entrata in vigore il 2 ottobre 2007, alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di Mendrisio è stato attribuito un aumento di 15 posti letto, da 140 a 155. Nella tabella nuovi compiti del Rapporto Linee direttive e piano finanziario 2008-2011 dicembre 2007, si veda la misura 17 a pag. 172, è stato quantificato l'onere finanziario per il Cantone: 0.9 milioni di franchi.

Tenuto conto del tasso di occupazione della CPC registrato durante il 2007 e nel primo semestre 2008, si propone di sospendere per il momento l'attuazione del potenziamento. La sospensione sarà riesaminata se il tasso d'occupazione della CPC dovesse aumentare. In ogni caso la dotazione di posti letto delle cliniche psichiatriche dovrà essere rivalutata nell'ambito della nuova pianificazione ospedaliera che sarà avviata nel corso dell'autunno 2008 a seguito della modifica della LAMal del 21 dicembre 2007.

• Il 29 gennaio 2007 il Gran Consiglio ha approvato la Pianificazione sociopsichiatrica cantonale 2005-2008 sulla base del Rapporto di maggioranza della Commissione speciale sanitaria dell'11 gennaio 2007.

In questo Rapporto il Parlamento, diversamente dal Rapporto del Consiglio di Stato, ha previsto diverse misure di potenziamento per il settore sociopsichiatrico senza tuttavia procedere alla quantificazione della spesa e di conseguenza conoscere le conseguenze finanziarie. Questa situazione è stata determinata dalla modifica della legislazione in materia di competenze pianificatorie intervenuta nel corso della procedura di pianificazione. Il Rapporto del Consiglio di Stato, presentato al Gran Consiglio nel settembre 2005, era infatti stato impostato secondo le competenze allora vigenti in base alle quali il Gran Consiglio di Stato. Mentre la pianificazione sociopsichiatrica è poi stata approvata dal Gran Consiglio il 29 gennaio 2007 in ossequio all'art. 13 LASP adottato con la Legge sulle competenze pianificatorie del Gran Consiglio del 7 novembre 2006, entrata in vigore il 1. gennaio 2007.

Successivamente il Consiglio di Stato, tramite i servizi competenti, ha quantificato l'onere finanziario delle misure di potenziamento e le ha inserite secondo due varianti nel nuovo piano finanziario della legislatura 2008-2011, dicembre 2007. Si vedano in particolare le misure 18 e 19 della tabella Nuovi compiti (pp. 172-173). Considerati il loro impatto finanziario non indifferente (variante A: 2.83 milioni di franchi; variante B: 6.30 milioni di franchi) e l'obiettivo centrale di questa legislatura del risanamento delle finanze cantonali, il Consiglio di Stato ritiene che la tempistica della loro implementazione debba essere valutata e concordata nell'ambito della discussione generale delle misure d'attuazione per il ritorno finanziario e dell'approvazione della nuova Pianificazione sociopsichiatrica 2009-2012 che sarà presentata al Parlamento entro la fine del 2008. L'esame di quest'ultimo documento permetterà al Gran Consiglio di prendere una decisione in base a una quantificazione esplicita dell'onere finanziario supplementare a carico del Cantone e alla situazione finanziaria globale del Cantone.

Per il momento, con il preventivo 2009, il Consiglio di Stato propone di avviare due sole misure ritenute prioritarie: le degenze psichiatriche di corta durata con un progetto pilota presso un ospedale regionale dell' EOC; l'apertura dei centri diurni nel fine settimana. L'apertura di letti per pazienti psichiatrici presso un ospedale regionale dell'EOC potrà essere avviata già nel corso del 2009 e comporterà una spesa netta annua a carico del Cantone di 0.8 milioni di franchi. L'onere annuo supplementare dovuto ai Centri diurni è di 0.2 milioni di franchi.

Il Consiglio di Stato propone pertanto al Gran Consiglio di rinviare l'attuazione delle altre misure al momento in cui le finanze cantonali saranno risanate. Si tratta di: personale supplementare degenze coatte; apertura fine settimana servizi psico-sociali e servizi medico-psicologici; aumento collaborazione servizi medico-psicologici con enti locali; potenziamento strutture intermedie (Casa Sirio); 2 strutture supplementari per adolescenti; attività di prevenzione.

6.4.4. Monitoraggio costante dei nuovi compiti

La definizione di un adeguato sistema di monitoraggio dei nuovi compiti appare essenziale. Un sistema, non limitato al solo controllo dei nuovi compiti previsti per la legislatura, ma capace di identificare per tempo tutte le decisioni che potrebbero avere potenzialmente un effetto finanziario non previsto a piano finanziario. Tramite

nuove direttive, il Governo si prefigge pertanto di disporre di nuovi strumenti che gli permettano efficacemente di:

- Tenere sotto controllo l'attuazione dei nuovi compiti indicati nel rapporto sul piano finanziario, evidenziando le decisioni prese nel corso della legislatura e lo spazio di manovra residuo, tenuto conto degli obiettivi fissati (volume massimo di nuovi compiti di 50 milioni di franchi, rivisto al ribasso a 37 milioni).
- Identificare nuove spese non indicate tra i nuovi compiti previsti nel rapporto sul piano finanziario, al fine di intervenire per tempo e quindi limitare gli impatti finanziari negativi che queste decisioni potrebbero comportare. Rientrano per esempio in questo controllo:
 - eventuali impegni preliminari presi da singoli Dipartimenti, ma che poi vincolano finanziariamente il Consiglio di Stato;
 - gli aumenti di spesa non in sintonia con le previsioni di piano finanziario.
 Considerato che la manovra di risanamento è stata quantificata e definita in base ai dati di piano finanziario, è importante monitorare costantemente eventuali divergenze rispetto a quanto previsto, che potrebbero peggiorare la situazione finanziaria e quindi indebolire la manovra nel suo insieme;
 - le richieste di aumento di personale e di riclassificazioni salariali.
- Monitorare l'attuazione delle misure di riequilibrio finanziario descritte in questo messaggio.

Nel limite del possibile si è voluto evitare di proporre procedure complesse che avrebbero implicato un grosso impegno per i servizi per la loro concretizzazione e per il Governo nella lettura delle informazioni trasmesse. D'altra parte, le analisi e gli approfondimenti effettuati hanno permesso di confermare che il controllo e il monitoraggio quotidiano della spesa a preventivo o a piano finanziario già avviene presso i vari servizi dell'Amministrazione cantonale, ma che è comunque necessario affinare gli strumenti e i flussi informativi esistenti affinché il Governo possa essere tempestivamente informato in caso di possibili superamenti di preventivo o piano finanziario della gestione corrente.

Per le attività di competenza dei servizi centrali, in modo particolare quelle riferite alla gestione del personale, sono state inventariate e formalizzate alcune nuove procedure, che potranno essere utilizzate per monitorare le variabili che concorrono alla determinazione delle spese per il personale. Il gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto sarà per esempio incaricato di valutare preventivamente tutte le decisioni concernenti riorganizzazioni e rivalutazione di funzioni singole o di una categoria di personale, modifiche di pianta organica, definizione del fabbisogno di docenti (di scuola media, media superiore, scuole professionali, scuole elementari e scuole speciali) e procedura di trasferimento e controllo di docenti che passano a svolgere compiti amministrativi e sgravi di ore. Per quanto concerne le decisioni riguardanti i docenti, si prevede di istituire un sottogruppo del gruppo di coordinamento analogo al "gruppo di lavoro docenti" già esistente fino al 2001.

La concretizzazione del controllo in oggetto sarà affidata all'Ufficio controlling e analisi finanziarie del DFE (UCAF) in collaborazione con il Controllo cantonale delle finanze e le Sezioni delle finanze, delle risorse umane (SRU) e amministrativa del DECS e sotto la supervisione del gruppo di coordinamento.

6.5. Nuove entrate

6.5.1. In generale

Per garantire una politica di risanamento efficace, equilibrata e capace di raccogliere i favori di una maggioranza politica e del paese, il Governo ritiene necessario agire anche sul fronte delle entrate, attraverso misure che minimizzino comunque il più possibile gli effetti negativi sui cittadini e sulle aziende. Concretamente, le possibilità d'intervento del Cantone sono limitate ad alcune fonti di entrate, ritenuto che i contributi federali e le partecipazione a entrate senza precisa destinazione sono determinate indipendentemente dal volere cantonale. Le misure proposte con questo messaggio intervengono quindi nei settori di competenza residua del Cantone, segnatamente attraverso:

- L'adeguamento delle imposte. L'obiettivo di minimizzare gli effetti negativi sull'economia e sulla competitività del sistema fiscale ticinese, ha indotto il Consiglio di Stato a focalizzare la propria attenzione sui cespiti di imposta dove un aumento dell'imposizione risulta sostenibile. Non entrano quindi in linea di conto eventuali ritocchi delle aliquote e delle deduzioni fiscali riferite alle imposte sul reddito e la sostanza delle persone fisiche e alle imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche.
- L'adeguamento e l'introduzione di nuove tasse causali. Il Governo ha proceduto in questo senso ad una verifica sistematica e globale finalizzata ad accertare il grado di applicazione del principio dell'utente pagante. Fermo restando i principi distribuitivi e d'equità che continueranno comunque a caratterizzare l'intervento pubblico, propone quindi una serie di adattamenti dei prezzi richiesti per singole prestazioni offerte dallo Stato. La verifica ha permesso di individuare, oltre a tasse immutate da tempo, anche nuovi ambiti per i quali si propone di estendere l'applicazione del principio dell'utente pagante.
- L'aumento dei redditi della sostanza. I primi approfondimenti effettuati presso le aziende di proprietà dello Stato confermano che vi sono dei concreti margini di miglioramento per quanto riguarda la partecipazione agli utili del Cantone.

6.5.2. Sintesi delle proposte secondo il progetto posto in consultazione

La tabella 10 presenta le maggiori entrate previste dal Consiglio di Stato nell'ambito del preventivo 2009 e del piano finanziario 2008-2011.

Il volume complessivo del miglioramento conseguito è di circa è di 43.1 milioni di franchi nel 2011, di cui 25.1 di aumento d'imposte, 5 legati a una migliore gestione degli attestati di carenza beni, 8 di adeguamenti o nuove tasse e 5 d'incremento dei redditi della sostanza. Misure per circa 31 milioni di franchi richiedono l'approvazione del Gran Consiglio, mentre le rimanenti possono essere adottate dal Governo nei limiti delle proprie competenze.

Quasi tutte le misure proposte entreranno in vigore nel 2009; alcune avranno degli effetti progressivi nel tempo. Fanno eccezione alcune misure relative a tasse di lieve entità e quelle previste in relazione a una migliore gestione degli attestati carenza beni e all'aumento della partecipazione agli utili di Banca Stato, i cui effetti si materializzeranno soltanto dal 2010.

Tabella 10: aumento di entrate secondo il progetto posto in consultazione

Misura (+maggiori entrate)			Livello	
L'impatto totale è da intere quale miglioramento	-	nilioni di fi		decisio-
netto per i conti cantonali	2009	2010	2011	nale
Imposte (effetto netto per il Cantone)	21.0	29.0	30.1	
1 Imposta sugli utili immobiliari	3.0	4.5	4.4	GC
- maggiore entrata per il Cantone	(3)	(4.5)	(6.5)	GC
/. maggiore riversamento ai Comuni (solo dal 2012)	(0)	(0)	(-2.1)	GC
2 Valore locativo residenze secondarie	9.5	9.5	9.5	GC
3 Correzione progressione a freddo	7.0	7.0	7.0	GC
4 Imposta alla fonte	1.5	3	4.2	GC
5 Interessi compensativi (dal 2012; maggior ricavo di 3 mio)	-	-	(3.0)	GC
6 Terreni agricoli	-	-	-	GC
7 Gestione ACB	-	5.0	5.0	CdS
Tasse causali	7.8	8.0	8.0	
8 Registro fondiario	2.00	2.00	2.00	GC
9 Tasse di giustizia	1.80	1.80	1.80	GC
10 Tasse decisione LAFE	0.10	0.10	0.10	GC
11 Tasse fondazioni di previdenza	0.08	0.08	0.08	GC
12 Tasse per servizio raccolta carcasse	0.14	0.14	0.14	GC/CdS
13 Tassa esame domande costruzione	1.03	1.03	1.03	GC
14 Fatturazione preavvisi ai Municipi - strade comunali	0.02	0.02	0.02	GC
15 Tasse teleferiche e fili a sbalzo	_	0.01	0.01	GC
16 Tasse rilascio patenti caccia e pesca	0.75	0.75	0.75	GC
17 Nuova legge sulla protezione delle acque	-	0.1	0.1	GC
18 Tasse sezione circolazione	0.20	0.20	0.20	CdS
19 Tasse fondazioni classiche	0.12	0.12	0.12	CdS
20 Tariffario polizia cantonale	0.10	0.10	0.10	CdS
21 Decisioni in materia di vigilanza sulle tutele	0.03	0.03	0.03	CdS
22 Tasse Uffici esecuzione e fallimenti	0.18	0.18	0.18	CdS
23 Nuova legge sugli stranieri	0.60	0.60	0.60	CdS
24 Tasse partecipazione G+S	0.02	0.02	0.02	CdS
25 Aumento prezzo pranzi ristoranti scolastici	0.13	0.30	0.30	CdS
26 Rimborso spese materiale esame finale di tirocinio	0.03	0.03	0.03	CdS
27 Nuova tassa per procedura adozione di un bambino	-	0.02	0.02	CdS
28 Vigilanza sanitaria	0.06	0.06	0.06	CdS
29 Fatturazione spese a aziende per i capitolati	0.03	0.03	0.03	CdS
30 Tasse autorizzazioni cantieri su strada cantonale	0.01	0.01	0.01	CdS
31 Controlli uso non autorizzato demanio	0.27	0.27	0.27	CdS
32 Tasse per accertamenti e dissodamenti	0.01	0.01	0.01	CdS
33 Ricupero spese azioni tutela fauna ittica	0.02	0.02	0.02	CdS
34 Tasse compostaggio Vivaio Lattecaldo	0.03	0.03	0.03	CdS
35 Indicizzazione tassa per fornitura informazioni Ustat	0.02	0.02	0.02	CdS
Redditi della sostanza	0.0	5.0	5.0	
36 Partecipazione all'utile di Banca Stato	-	5.0	5.0	_
37 Partecipazione all'utile dell'AET				
Totale	28.8	42.0	43.1	

6.5.3. Commento delle singole misure di competenza del Gran Consiglio

A. Imposte cantonali

a) Imposte sugli utili immobiliari (misura 1, tabella 10)

La proposta prevede di adeguare la scala delle aliquote applicate ai trasferimenti, che hanno per oggetto transazioni di proprietà di media e lunga durata, lasciando invariate le aliquote che interessano le transazioni di corta durata già oggetto di una revisione nel 2001. L'incremento proposto delle aliquote, che sarà applicato a partire da una durata di proprietà di 7 anni, è di 1 punto percentuale e richiede la modifica dell'art. 139 della Legge tributaria (LT). La nuova scala delle aliquote si presenta nel modo seguente:

Durata di	proprietà	Aliquote attuali	Modifica
Fino a	1 anno	30%	30%
Fino a	2 anni	29%	29%
Fino a	3 anni	28%	28%
Fino a	4 anni	27%	27%
Fino a	5 anni	26%	26%
Fino a	6 anni	25%	25%
Fino a	7 anni	22%	23%
Fino a	8 anni	19%	20%
Fino a	9 anni	16%	17%
Fino a	10 anni	13%	14%
Fino a	11 anni	10%	11%
Fino a	12 anni	9%	10%
Fino a	13 anni	8%	9%
Fino a	14 anni	7%	8%
Fino a	15 anni	6%	7%
Fino a	20 anni	5%	6%
Fino a	30 anni	4%	5%
Da oltre	30 anni	3%	4%

Anche con questo adeguamento, le aliquote ticinesi resteranno comunque contenute, soprattutto per le transazioni di lunga durata: le aliquote applicate sono infatti estremamente competitive, se pensiamo che per le operazioni che generano utili superiori ai 200'000 franchi il Ticino si situa costantemente al terzo posto nel confronto intercantonale.

Con riferimento ai dati delle transazioni 2006, questa misura comporta un incremento di gettito di circa 6.5 milioni di franchi, ripartiti in 5.9 milioni di franchi per le persone fisiche e in 0.6 milioni per le persone giuridiche. Queste valutazioni di maggior gettito sono calcolate al lordo. Esse non considerano pertanto il riparto d'imposta ai comuni di situazione degli immobili oggetto di transazione che, secondo l'articolo 140 LT, equivale a un riversamento fino ad un massimo del 40%, a seconda del moltiplicatore d'imposta del singolo Comune interessato.

La modifica dell'articolo 139 LT ha pertanto delle conseguenze anche sulla partecipazione dei comuni all'imposta sugli utili immobiliari. L'aumento della

partecipazione comunale si registrerà tuttavia solo a partire dai trasferimenti immobiliari (e dalle contrattazioni) degli anni 2012 in poi poiché fino al 2011 compreso avrà ancora effetto l'articolo 314d capoverso 2^{bis} LT (che sospende il riversamento ai comuni per i trasferimenti e le contrattazioni degli anni 2008 - 2011). Il maggior gettito comunale (che interverrà gradualmente a partire dal 2012, a seconda del ritmo di incasso dell'imposta da parte del Cantone) è valutato a circa 2.1 milioni di franchi (vedi tabella 7).

A livello cantonale, gli effetti di questa modifica legislativa saranno scaglionati nel tempo per effetto del sistema di contabilizzazione dell'imposta sugli utili immobiliari, basato sul principio di cassa. Indicativamente si può ritenere che, nell'anno oggetto della transazione imponibile, si incassa circa il 50% dell'imposta sugli utili immobiliari dovuta, mentre il rimanente 50% è incassato nei due/tre anni successivi a quello oggetto della transazione.

b) Valore locativo residenze secondarie (misura 2)

Attualmente, il principio di determinazione del valore locativo della residenza di vacanza non si distanzia dal concetto della residenza primaria (60-70% del valore di mercato secondo l'articolo 20 capoverso 2 LT).

Riteniamo che questa situazione debba essere corretta. Nella misura in cui la residenza di vacanza resta a disposizione del titolare, il relativo vantaggio deve essere calcolato in forma piena. Secondo il Governo non vi sono motivi oggettivi tali da condurre all'adozione di misure che promuovano l'accesso della proprietà di residenze secondarie di vacanza. Di conseguenza, il valore locativo delle residenze di vacanza deve corrispondere ai valori di mercato senza riduzioni o provvedimenti nell'ottica di favorire l'accesso alla proprietà. Nemmeno deve essere dimenticata la ricaduta sui comuni di residenze di vacanza, i quali devono assumersi oneri di infrastrutture comunali senza importanti ricadute in termini di gettito fiscale. In sintesi, la misura che proponiamo, attuata tramite una modifica dell'art. 20 LT, comporta un onere fiscale supplementare a carico di soggetti fiscali titolari di una residenza secondaria e quindi, presumibilmente, contribuenti facenti parte della classe media superiore. Osserviamo inoltre che una parte importante di questi contribuenti (circa il 50%) sono residenti fuori cantone o all'estero.

Una recente decisione del Tribunale federale in materia di determinazione del valore locativo ha ritenuto non lesiva del principio della parità di trattamento il fatto di calcolare il valore locativo della residenza secondaria secondo il principio del valore di mercato (determinazione al valore pieno), senza tenere in considerazione le agevolazioni previste per favorire l'accesso alla proprietà immobiliare, vantaggi da riservare unicamente per l'accesso all'alloggio primario.

La quantificazione delle conseguenze finanziarie pone qualche difficoltà. In particolare, non è facile determinare il numero delle residenze secondarie situate sul territorio cantonale e ancora più difficile è determinare in modo differenziato il valore locativo delle residenze primarie da quelle di vacanza. Infatti il rilevamento dei dati fiscali non è più differenziato e di conseguenza non permette un'estrapolazione mirata. A fronte di queste carenze di dati si è fatto capo a dati fiscali relativi al periodo fiscale 2001/2002 (dati fiscali ancora rilevati in modo disgiunto). Le valutazioni effettuate mostrano che l'impatto della misura dovrebbe raggiungere circa

9.5 milioni di franchi. Sebbene i contribuenti toccati si dividano equamente tra residenti e non residenti (contribuenti domiciliati fuori Cantone o all'estero), il maggior onere finanziario (circa il 67% del totale, quindi 6.4 milioni di franchi) pesa maggiormente sui secondi. Per i contribuenti ticinesi, l'aumento dell'imposta, pari a 3.1 milioni di franchi, corrisponde mediamente a un maggior onere di circa 115.-/120.- franchi annui (si tratta di circa 17'000 contribuenti, di cui 12'700 proprietari di residenze secondarie in zona edificabile e 13'300 proprietari di immobili fuori zona).

La proposta comporta l'introduzione di un nuovo cpv. 3 all'art. 20 della LT, che determina l'esclusione dalla riduzione di cui al cpv. 2 dello stesso articolo ("*Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni*") per i contribuenti proprietari di residenze secondarie. Oltre al beneficio sull'erario cantonale, questa modifica comporta un maggior introito per i comuni di situazione delle residenze di vacanza (vedi tabella 7). Questo effetto positivo tocca in modo particolare i Comuni situati in zone periferiche.

c) Correzione della progressione a freddo (misura 3)

L'art. 39 cpv. 2 LT, modificato nel 2003, prevede un adeguamento obbligatorio delle aliquote e delle deduzioni fiscali soggette a correzioni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dell'1% rispetto all'ultimo adeguamento effettuato. L'attuale norma fa quindi sì che praticamente ogni anno si debba procedere alla correzioni dei parametri considerati.

La Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) lascia ampia autonomia ai Cantoni nel regolare la correzione della progressione a freddo. A livello federale, la LIFD prevede l'obbligo di correzione a partire da un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 7% rispetto all'ultimo adeguamento. A livello intercantonale, uno studio comparativo realizzato nel 2000 e confermato da una recente indagine interna mostra che con una soglia del 3% il Ticino figurerà ancora tra i Cantoni più favorevoli per il contribuente.

Tenuto conto di quanto precede, riteniamo che un ritocco del tasso di riferimento sia proponibile. Tramite una modifica dell'art. 39 cpv. 2 LT, proponiamo quindi di ripristinare la situazione in vigore fino al 2002, prevedendo la correzione solo al raggiungimento di un tasso di crescita del 3%. Per il prossimo adeguamento farà stato l'indice dei prezzi al consumo riferito all'ultimo aggiornamento effettuato, salvo per le deduzioni per figli, regolate dal nuovo articolo 309d delle disposizioni transitorie e introdotte in risposta all'iniziativa presentata il 16 ottobre 2006 nella forma elaborata da W. Carobbio e cofirmatari per la modifica dell'art. 34 lett. a) e c) della Legge tributaria (sospensione transitoria e non recuperabile dell'indicizzazione per le deduzioni per figli).

L'effetto finanziario di questa misura è temporaneo e strutturale al contempo:

 Temporanea, poiché il maggior introito fiscale derivante dalla non correzione è circoscritto al periodo in cui il tasso di rincaro non raggiunge la soglia oltre la quale scatta l'obbligo di correzione. Più alta è questa soglia, più lungo sarà il periodo di mancata correzione con conseguente maggiore gettito. Raggiunta la soglia di intervento, il vantaggio si annulla; • Strutturale, poiché a medio-lungo termine possiamo calcolare mediamente un maggior gettito fiscale. Con riferimento alla proposta di aumentare dall'1% al 3% la soglia di intervento, l'incremento del gettito può essere stimata all'1%.

Con riferimento ai dati di piano finanziario, possiamo quindi stimare l'effetto della misura a circa 7 milioni di franchi sul Cantone e a 6 sui Comuni (vedi tabella 7).

d) Imposta alla fonte (misura 4)

L'attuale ordinamento tributario in materia d'imposte alla fonte palesa alcune lacune, in parte sorte a fronte dell'evoluzione della giurisprudenza, sia cantonale, sia federale. Parecchie sono le situazioni non conformi al principio della reale capacità contributiva dell'assoggettato, in violazione del diritto costituzionale della parità di trattamento ed internazionale in merito al diritto alla non discriminazione sancito dagli Accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera e l'Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali per eliminare le doppie imposizioni (CDI).

Le misure che proponiamo, al di là dell'aspetto finanziario, hanno quindi lo scopo di ripristinare una certa uguaglianza fra tutti i contribuenti: tra i diversi assoggettati alla fonte, ma anche tra loro e i soggetti imposti in via ordinaria.

Ritenuto che l'imposizione alla fonte deve comunque rimanere un'imposta semplice e a carattere definitivo, ancorché imprecisa proprio per la sua natura, riteniamo quindi indispensabile introdurre i seguenti correttivi:

- Anche ai soggetti imposti alla fonte deve essere applicato il principio dell'aliquota globale (aliquota determinata in base al computo complessivo dei redditi e della sostanza, imponibili in Svizzera e all'estero);
- Lo stesso vale per il principio dell'unità famigliare relativo al cumulo dei redditi;
- Riconoscimento di soltanto la metà della deduzione per figli a carico ai soggetti imposti alla fonte, quando entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa. Attualmente la deduzione inclusa nel calcolo dell'aliquota per ogni coniuge è del 100%, creando di fatto un doppio computo della deduzione.

L'introduzione del primo correttivo è attuabile stralciando il capoverso 2 dell'articolo 108 LT (che prevede: "L'aliquota per doppi redditi prevista dal capoverso 1 lettera c) è applicata solo nel caso in cui ambedue i redditi sono conseguiti in Svizzera"). Gli altri concetti dovranno essere evidenziati e spiegati nelle Direttive e nel Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche. I casi oggetto della modifica riguardano unicamente i frontalieri che ricadono nel Trattato UE, mentre quelli tassati in base all'accordo sulla tassazione dei frontalieri del 1974 continueranno ad essere esclusi dal cumulo. L'accordo in questione non può infatti essere modificato in quanto di competenza della Confederazione.

A livello finanziario, le ricadute sono difficilmente quantificabili e per ora ipotizzabili soltanto per il secondo e il terzo correttivo indicato. Una stima prudenziale mostra che questi provvedimenti dovrebbero generare un gettito supplementare di circa 10 milioni di franchi, suddivisi tra Confederazione (8%), Cantone (42%) e Comuni (40%); l'effetto è scaglionato nel tempo e dovrebbe essere pieno nel 2011.

La gestione di questi mutamenti comporta la necessità di potenziare l'autorità preposta all'informazione, al controllo e all'applicazione delle normative sull'imposta alla fonte. Su questo aspetto, sono in corso degli approfondimenti.

e) Interessi compensativi (misura 5)

La questione relativa al calcolo degli interessi rimuneratori e di ritardo è stato più volte oggetto di discussione: l'ultima volta, in ordine di tempo, in concomitanza con l'introduzione del sistema di tassazione annuale postnumerando per le persone fisiche. Il tema torna ora d'attualità in quanto, prossimamente, occorrerà scegliere il nuovo modulo informatico relativo all'esazione, di cui il calcolo degli interessi è una componente determinante.

L'attuale sistema d'incasso delle imposte cantonali prevede l'emissione di tre rate di acconto, calcolate sulla base della dichiarazione d'imposta, dell'ultima tassazione o dell'importo presumibilmente dovuto (art. 241, cpv. 1 LT). La quarta rata rappresenta di fatto il conguaglio, pagabile entro il 31.12 dell'anno in questione se vi è la decisione di tassazione, o altrimenti entro trenta giorni dall'intimazione della bolletta. Il tutto è definito tramite decreto esecutivo del Consiglio di Stato.

L'articolo 241, cpv. 4 LT stabilisce che su eventuali eccedenze, rispetto alle somme richieste al contribuente, sono riconosciuti interessi rimuneratori applicando un tasso che deve essere pari a quello praticato per pagamenti in ritardo. Sui pagamenti effettuati prima delle scadenze o eccedenti il dovuto di imposta a causa di pagamenti spontanei del contribuente, è invece riconosciuto un interesse rimunerativo ad un tasso generalmente inferiore (art. 242, cpv. 2 LT).

Nel sistema degli interessi compensativi, applicato in diversi Cantoni svizzeri (per esempio Zurigo, San Gallo, Friborgo, Giura o ancora Neuchâtel) rimane il principio della richiesta di tre acconti di imposta. Il sistema prevede l'introduzione di una data determinante, che nella variante proposta coincide con la scadenza media delle tre rate di acconto (ossia il 31 luglio). A partire da questa data e fino alla notifica di tassazione (conteggio definitivo) saranno dovuti interessi negativi. Saranno per contro calcolati degli interessi attivi a partire da ogni singolo pagamento (di regola le scadenze delle rate di acconto) e fino alla notifica della tassazione (conteggio definitivo). A questo momento gli interessi attivi e passivi saranno confrontati e quindi compensati.

Per il contribuente che paga acconti adeguati rispetto al presunto dovuto, il cambiamento di sistema non determinerà alcun effetto particolare. Le conseguenze saranno invece tangibili per il contribuente che specula su una richiesta di acconto mancante o insufficiente, oppure ritarda l'inoltro della dichiarazione d'imposta alfine di ritardare il conguaglio d'imposta. Questi comportamenti saranno infatti penalizzati; ciò che rafforzerà il principio della parità di trattamento.

A livello finanziario, questa modifica potrebbe determinare maggiori introiti valutabili tra 2 e 3 milioni di franchi all'anno (ritenuto che la data determinante venga fissata al 31 luglio di ogni anno).

La complessità tecnica dell'operazione rende comunque impossibile realizzare la nuova soluzione informatica prima della fine di questo quadriennio. L'adattamento

legislativo richiesto dal nuovo sistema sarà quindi integrato nella revisione della LT da presentare a tempo debito. La descrizione di questa misura già ora permette comunque di indicare quali sono gli obiettivi del Consiglio di Stato su questo tema, dando inoltre un segnale ai Comuni, che dovranno adeguarsi alla soluzione cantonale.

f) Terreni agricoli (misura 6)

L'articolo 43 della LT da la possibilità ai proprietari di terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale (persone fisiche o associazioni, fondazioni o altre persone giuridiche) di chiedere all'autorità di tassazione di essere imposti secondo il valore di reddito ma al massimo in ragione di 2.- il mq. La revisione generale delle stime ha nel frattempo riveduto i valori dei terreni agricoli o forestali per cui le disposizioni restano d'attualità solo per quei terreni, che seppur inseriti in zone edificabili, sono utilizzati ancora per l'agricoltura.

Il Governo considera che questo vantaggio fiscale concesso ai proprietari di terreni utilizzati per l'agricoltura, ma di fatto inseriti in zone edificabili, non sia più giustificato. La sua eliminazione costituirebbe d'altra parte un maggiore incentivo a destinare le aree allo scopo per cui sono state pianificate. L'abolizione della norma ha pure indubbi vantaggi nella gestione di questa categoria di contribuenti.

Per limitare gli effetti di questa misura sugli attuali beneficiari, il Consiglio di Stato prevede la soppressione dell'agevolazione soltanto a contare dall'introduzione della modifica della legislazione; per coloro che l'hanno già ottenuta, restano invece applicabile la regolamentazione attuale.

La modifica comporta la soppressione dell'art. 43 LT e alcune modifiche agli articoli 42, 58, 85, 277, 294 e 311. Essa richiede inoltre l'introduzione di un regime transitorio per i proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo e che hanno ottenuto un'agevolazione nel periodo fiscale 2007 (art. 308a: formulazione modificata dell'ex art. 43 LT).

La proposta non comporta un aumento sensibile del gettito nel quadriennio, in quanto elimina unicamente una casistica in divenire, ossia quella dei terreni agricoli che in futuro non potranno più godere delle agevolazioni. Nel breve termine le ricadute positive in materia di gettito è limitata ai nuovi casi che negli ultimi anni si attesta su poche unità all'anno, con un impatto finanziario irrilevante. Ciò non toglie che la modifica proposta condurrà a un minor lavoro amministrativo.

B. Tasse causali

a) Registro fondiario (misura 8)

Le presenti proposte di modifica della LTRF comportano essenzialmente un ritocco degli importi fissi previsti per disparati servizi ed operazioni effettuati dagli UR (tasse di cancelleria), segnatamente agli art. 15, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, nonché mirano ad introdurre la necessaria base legale per la consultazione e l'accesso alla banca dati del registro fondiario informatizzato (art. 30a).

Per quanto attiene le tariffe *ad valorem*, si è proceduto sostanzialmente ad uniformare le aliquote, sopprimendo la scala progressiva risalente a molti anni addietro e quindi divenuta obsoleta in riferimento alle fasce di valore, sia per i trasferimenti che la costituzione di pegni immobiliari (art. 11, 23, 25).

Nuova appare la modalità d'imposizione della costituzione di diritti di superficie per sé stanti e permanenti alla stregua di trasferimenti immobiliari, di cui all'art. 19 cpv. 3, sulla scia di quanto prospettato a suo tempo nel messaggio governativo n. 1166 dell'8 ottobre 1963 (AGC sessione ordinaria autunnale 1964, pp. 58/59).

Si rileva infine che viene modificato anche l'articolo 7 della legge. Con tale adeguamento si intende confermare la giurisprudenza e rendere più chiara la base legale che consente all'ufficio dei registri di stabilire d'ufficio il valore dell'operazione quando quello indicato dalle parti è inferiore al valore reale (sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 89 I 525; sentenza della Camera di diritto tributario n. 80.2005.33). La norma mira inoltre a fungere da deterrente per scoraggiare le parti a indicare valori divergenti dal valore commerciale dell'alienazione.

b) Tasse di giustizia (misura 9)

La modifica della Legge sulla tariffa giudiziaria e della Legge di procedura per le cause amministrative allegata al presente messaggio persegue l'obiettivo di aumentare le tasse di giustizia nel settore civile e penale, da un lato, e in quello del diritto amministrativo, dall'altro.

Una prima ragione che milita a favore di un simile incremento risiede nella circostanza secondo cui gli importi attuali delle tasse di giustizia risalgono sostanzialmente ad alcuni decenni fa, e sono quindi rimasti in vigore immutati per un lungo lasso di tempo. Infatti, gli emolumenti per le cause civili e penali sono stati fondamentalmente aumentati, l'ultima volta, con la riforma della Legge sulla tariffa giudiziaria approvata dal Gran Consiglio il 31 marzo 1982 ed entrata in vigore l'11 maggio 1982, mentre nei procedimenti amministrativi si applicano ancora le tasse che sono state fissate quando è stata adottata, il 19 aprile 1966, la Legge di procedura per le cause amministrative, che è entrata in vigore il 1. luglio 1966; in altre parole, nello spazio di oltre 40 anni, l'importo minimo e quello massimo di tali emolumenti non hanno conosciuto alcuna variazione.

Ora, in considerazione del lungo tempo trascorso e alla luce di una certa maggiore complessità che caratterizza talune cause, appare giustificato aumentare in modo significativo le tasse di giustizia nell'ambito civile, penale e amministrativo.

Inoltre - e questo è un altro motivo a sostegno della proposta - le nostre attuali tasse di giustizia risultano, nel confronto intercantonale, piuttosto modeste, cosicché, mediante la riforma qui in discussione, il Ticino raggiunge, per quel che concerne gli emolumenti giudiziari, il livello medio degli altri Cantoni.

È ipotizzabile che, in parte, l'aumento delle tasse di giustizia si ripercuota sui costi dell'assistenza giudiziaria: l'impatto dovrebbe tuttavia essere piuttosto limitato.

c) Tasse decisione LAFE (misura 10)

La legge cantonale di applicazione alla legge federale nell'acquisto di fondi da parte di persone all'estero stabilisce, all'articolo 26, che le tasse e le spese di giustizia per

le decisioni delle autorità distrettuali di prima istanza e dell'autorità cantonale di ricorso sono fissate secondo la legge di procedura per le cause amministrative. L'adeguamento degli importi delle tasse di quest'ultima legge consente di modificare la prassi delle autorità coinvolte e quindi un incremento delle entrate.

d) Tasse fondazioni di previdenza (misura 11)

Nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, proponiamo un adeguamento del tariffario fissato dalla Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a quello dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni della Svizzera orientale e in generale alle tariffe in vigore presso gli altri cantoni svizzeri. L'aumento è giustificato anche dalle maggiori esigenze in termini di vigilanza.

e) Tasse per servizio raccolta carcasse (misura 12)

Attualmente, come rilevato dal Gran Consiglio in sede di esame del Consuntivo 2007, le spese per il servizio raccolta carcasse (CRB 243, Conto 318.098) sono coperte in modo molto marginale dalle relative tasse (CRB 243, Conto 434.010). Anche per dar seguito alla richiesta parlamentare, si ritiene appropriato adeguare queste tasse alfine di assicurare una percentuale ragionevole per la copertura delle spese.

Le componenti interessate della raccolta carcasse sono tre:

- introduzione di una tassa per la raccolta delle carcasse di bestiame grosso di franchi 100.-, finora completamente a carico del Cantone (LAOERA, art. 15, lett. c e art. 17, cpv. 1, lett. b);
- aumento della tassa di smaltimento dei rifiuti animali provenienti da macellazione come indicato nella tabella seguente:

	Tassa attuale	Nuova tassa
Agnelli	1.20	2.00
Buoi	17.00	30.00
Capre	3.40	6.00
Capretti	1.20	2.00
Equini	4.00	30.00
Manze	15.00	26.00
Pecore	3.40	6.00
Scrofe e verri	0.80	1.40
suini (linea)	0.80	1.40
suini (normale)	0.80	1.40
Tori	17.00	30.00
Vacche	17.00	30.00
Vitelli	6.00	10.00

• introduzione di una tassa forfetaria per lo smaltimento dei cani di franchi 40.-, da pagare preventivamente.

La concretizzazione delle misure proposte richiede i seguenti adattamenti legislativi:

- tassa bestiame grosso: modifica art. 17 Legge di applicazione all' Ordinanza federale concernente l' eliminazione dei rifiuti di origine animale dell' 8 marzo 1995 (LAOERA)
- tassa macelli: modifica Decreto esecutivo concernente il tariffario per il controllo delle carni del 10 ottobre 2007
- tassa smaltimento cani: necessità di un nuovo Decreto esecutivo

f) Tasse esame domande di costruzione (misura 13)

Si propone la modifica dell'art. 19 della Legge edilizia, con l'introduzione di una tassa a carico dell'istante a favore del Cantone. Attualmente le tasse per l'esame delle domande di costruzione sono incassate unicamente dai Municipi. Con la presente proposta le tasse vengono raddoppiate e suddivise equamente tra Cantone e Comuni. Per questi ultimi non vi sarà quindi alcuna diminuzione d'entrate.

g) Fatturazione preavvisi ai Municipi – strade comunali (misura 14)

Con la modifica della legge sulle strade si vuole dare la possibilità al Cantone di fatturare le sue prestazioni. Concretamente, si propone l'introduzione di un nuovo cpv.3 che permetta al Cantone di prelevare una tassa a carico del Comune di un minimo di franchi 100.- ad un massimo di franchi 1000.- per l'esame del progetto stradale comunale.

h) Tasse teleferiche e fili a sbalzo (misura 15)

Il Consiglio di Stato sta preparando una revisione della Legge cantonale sulle funi metalliche, la cui nuova entrata in vigore è prevista verosimilmente per il 1.1.2010. Nel nuovo testo legislativo, si prevede di adeguare le tasse di autorizzazione.

i) Tasse rilascio patenti caccia e pesca (misura 16)

Malgrado un adeguamento nel 2006 delle patenti di caccia alta (compensato comunque dalla possibilità di cacciare anche il cinghiale), le tasse in Ticino sono le più basse della Svizzera. Nei Grigioni, a titolo comparativo, la tassa di caccia alta è per esempio di 700 franchi, mentre in Vallese di 880 franchi.

L'aumento della tassa per la caccia alta di franchi 250 per domiciliati è giustificata anche dalle maggiori possibilità di cattura. Nel 2007 in media sono stati catturati due capi per cacciatore. Per la caccia bassa l'aumento proposto è di franchi 100.

Occorre sottolineare che dall'entrata in vigore della LCC nel 1991 ad oggi l'ammontare della tassa per l'ottenimento della patente di caccia bassa è sempre rimasto invariato. Il rincaro è stato complessivamente dell'ordine del 25-30%.

E' pure proposta una modifica della ripartizione delle entrate. Tale modifica non muta però in termini assoluti la quota parte destinata ai Comuni e al Fondo d'intervento selvaggina. Per quanto concerne il settore della pesca, le tasse delle patenti sono state ridotte a partire dal 2001 per volontà del legislatore. La richiesta faceva seguito al preoccupante calo degli affiliati alla FTAP - riduzione di circa 3'000 unità - dall'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 1997 della LCP.

Ora si ritiene opportuno proporre un contenuto aumento per le categorie D1, D2 e D3 anche per far fronte alle sempre maggiori spese di ripopolamento. Le patenti turistiche rimangono invariate, ritenuto che il loro costo è già relativamente alto per rapporto ai giorni di validità. Si è inoltre prevista la possibilità di introdurre nuove patenti (permessi) di validità limitata (1/2 giornata) per far fronte ad un'esigenza da tempo avvertita.

E' pure proposta una modifica della ripartizione delle entrate. Tale modifica non muta però in termini assoluti la quota parte destinata ai Comuni e al Fondo per la fauna ittica.

I) Nuova legge sulla protezione delle acque (misura 17)

Sono attualmente in corso i lavori di elaborazione/affinamento della nuova legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque. In tale ambito saranno approntati i regolamenti e le norme che permetteranno di prelevare, in modo più mirato, tasse causali in materia di protezione e di sfruttamento delle acque.

6.5.4. Commento delle singole misure di competenza del Consiglio di Stato

A. Imposte: gestione attestati carenza beni (misura 7)

Nel settore della gestione degli attestati carenza beni, il Governo intende compiere uno sforzo supplementare per il ricupero di importanti dovuti di imposta.

Le sostanziali modifiche apportate dalla Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento impongono delle scelte di tipo politico e di conseguenza anche tecniche per gestire al meglio la massa di attestati carenza beni (ACB). Non vi sono cifre esatte, ma considerato il potenziale molto importante e le nuove scadenze imposte dalla LEF, risulta determinante una scelta in tempi anche brevi per predisporre una gestione ottimale dell'attività di recupero crediti.

La decisione di base è da scindere in due momenti. La modifica della LEF impone tempi più ristretti per la gestione degli ACB. Si tratta di decidere un recupero del pregresso entro il 2016, dove a fronte di un impegno di risorse importante, ci si può attendere un'importante ricaduta in termini di importi recuperati. La seconda fase dovrebbe essere ricorrente con un minor impegno di risorse (recupero limitato), ma che potrebbe comunque comportare un recupero non trascurabile.

B. Tasse causali

a) Tasse sezione circolazione (misura 18)

Siccome l'ultimo adeguamento delle tasse di circolazione previste nel Regolamento di applicazione della legge sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore

risale al 1. gennaio 1997, si propone di adeguare gli importi di singole tasse con effetto al 1. gennaio 2009. Questa operazione dovrebbe permettere di aumentare l'introito globale delle stesse di circa franchi 166'000.--.

b) Tasse fondazioni classiche (misura 19)

Nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni classiche, si propone di calcolare la tassa da prelevare (da franchi 100.-- a franchi 500.--) per l'esame dei conti in base al totale di bilancio. Le fondazioni con più sostanza pagano quindi di più.

c) Tariffario polizia cantonale (misura 20)

La modifica del tariffario previsto dal Decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni della Polizia cantonale comporterà un aumento delle tasse per circa 100'000 franchi.

d) Decisioni in materia di vigilanza sulle tutele (misura 21)

Facendo capo all'ampio spazio di manovra sancito dall'articolo 29 della legge sull'organizzazione della procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999, l'Ufficio di vigilanza sulle tutele, nell'ambito delle sue competenze, indicate in modo puntuale all'articolo 11 del regolamento d'applicazione, incrementerà l'importo delle tasse che dovrebbe permettere di aumentare le entrate di circa 30'000 franchi.

e) Tasse Uffici esecuzioni e fallimenti (misura 22)

Si propone l'applicazione più rigorosa della tariffa LEF (OTLEF) da parte degli Uffici di esecuzione e fallimenti con conseguente aumento delle entrate di 175'000.-- franchi circa.

In concreto si tratta di fatturare nel dettaglio alcune prestazioni che attualmente sono addebitate agli utenti in maniera forfetaria. Si pensi ad esempio alle tasse per comunicazioni telefoniche, il cui importo ammonta a franchi 5 per ogni telefonata (cfr. art. 10 OTLEF). Attualmente tale importo non viene quasi mai fatturato tenendo conto delle effettive telefonate, ma all'utente viene chiesto un importo globale, generalmente inferiore a quello effettivamente dovuto. Anche la tassa per la consultazione di atti, prevista dall'art. 12 OTLEF non viene quasi mai richiesta nella sua totalità. L'applicazione rigorosa della OTLEF si ottiene tuttavia unicamente con la gestione diligente degli incarti esecutivi, nel senso di annotare ogni operazione riconducibile ad una tassa prevista dalla OTLEF e chiederne il relativo pagamento. Ciò comporta naturalmente un maggior onere di lavoro per gli Uffici di esecuzione e fallimenti, ma il risultato finale giustifica pienamente lo sforzo richiesto.

f) Nuova legge sugli stranieri (misura 23)

Il 1º gennaio di quest'anno è entrata in vigore l'ordinanza 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri. L'applicazione degli importi previsti, incrementati rispetto al diritto previgente, dovrebbe permettere al Cantone di incrementare gli introiti di 600'000 franchi.

g) Tasse partecipazione G+S (misura 24)

L'Ufficio federale dello sport non versa più contributi per l'aggiornamento di monitori non attivi con G+S (quindi che portano contributi federali alle società). Gli uffici cantonali hanno la facoltà di accettare o meno questo tipo di monitori; se accettati, si assumono completamente i costi e possono imputarli ai monitori non attivi. In Ticino di principio sono accettati; finora sono infatti stati rifiutati pochi casi in discipline molto particolari e costose: alpinismo, windsurf ecc. Si propone quindi l'aumento delle tasse di partecipazione ai corsi di aggiornamento per monitori tenuti a frequentarli, ma non attivi in ambito giovanile. L'introito supplementare è stimato a 15'000 franchi.

h) Aumento prezzo pranzi ristoranti scolastici (misura 25)

A partire dall'entrata scolastica 2009, il Consiglio di Stato prevede un aumento del prezzo dei pranzi nei ristoranti scolastici (a gestione pubblica o privata), conformemente alla tabella seguente:

	2008	9.2009
menu completo: studenti o al beneficio delle prestazioni AVS	7.50	8.00
piatto del giorno o piatto vegetariano: studenti o ben.di prest. AVS	6.50	7.00
pasta del giorno: studenti o beneficiari di prestazioni AVS	4.50	5.00
piatto freddo del giorno (service sol)	4.50	5.00
menu completo: dipendenti dello Stato	14.00	15.00
piatto del giorno o piatto vegetariano: dipendenti dello Stato	12.00	13.00
piatto freddo del giorno (service sol):dipendenti dello Stato	9.00	10.00
pasta del giorno: dipendenti dello Stato.	9.00	10.00

i) Rimborso spese materiale esame finale di tirocinio (misura 26)

La misura prevede un aumento delle tasse per materiale d'esame finale di tirocinio da franchi 250.-- a franchi 275.--. Questo aumento, possibile a partire dal 1.1.2009 comporta una maggiore entrata di franchi 34'000.--- all'anno.

I) Nuova tassa per procedura adozione di un bambino (misura 27)

Si prevede di introdurre una nuova tassa, tra i 400 e i 600 franchi per pratica, per compensare il lavoro che l'Ufficio del tutore svolge per la valutazione sociale di candidati all'adozione, sia internazionale, sia concernente il figlio del coniuge. Attualmente non è prelevata alcuna tassa per questo tipo di prestazione. Vengono invece prelevati una mercede ed un rimborso spese per la prestazione che il tutore svolge al momento della sorveglianza dell'anno di affidamento preadottivo (circa franchi 500.--/per pratica). Naturalmente in caso di introduzione della nuova tassa, il rimborso spese e mercede tutori andrebbe diminuito a circa franchi 250.--, che è il costo della prestazione effettuata dal tutore. L'impatto finanziario netto preventivabile risulta quindi di circa: +28'000.-- di nuove entrate per tassa adozioni – 8'000.-- di diminuzione rimborso spese e mercede tutori = franchi 20'000.--.

La nuova tassa deve essere prevista a livello di regolamento di applicazione. Visto che la legge formale di base è la Lpamm, si deve modificare il Regolamento concernente il collocamento dei minorenni in vista di adozione.

m) Vigilanza sanitaria (misura 28)

Nel settore delle vigilanza sanitaria diverse tasse causali e le multe sono state stabilite alcuni decenni fa. Di conseguenza risulta giustificato proporre un loro aggiornamento secondo i costi amministrativi attuali. Le posizioni interessate sono le seguenti: autorizzazioni di libero esercizio nelle arti sanitarie; concessioni agibilità edifici ad uso pubblico; tasse per esumazione e trasporto salme; multe.

n) Fatturazione spese a aziende per i capitolati (misura 29)

Si propone la fatturazione delle spese ad aziende pubbliche o private (Consorzi depurazione, Az. Elettriche, Swisscom, Cablecom, ecc.) che approfittano dei capitolati della Divisione delle costruzioni per mettere a concorso le loro opere in concomitanza con i lavori sulle strade cantonali appaltati dalla DC (il Cantone esegue poi l'esame delle offerte e svolge il lavoro tecnico/amministrativo per la proposta di delibera). Si tratta di tasse a forfait, suddivise nelle seguenti tipologie: 1) i terzi indicano i quantitativi, il Cantone adatta il capitolato con parti d'opera: franchi 1000.-; 2) i terzi consegnano un capitolato pronto da integrare : franchi 500.-; 3) casi particolari: fatturazione del tempo effettivo.

o) Tasse autorizzazioni cantieri su strada cantonale (misura 30)

Conformemente all'art. 28 Lpamm "L'Autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia. a) L'importo della tassa nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario varia da franchi 10.-- a franchi 2'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da franchi 10.-- a franchi 5'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato".

Le decisioni riguardanti la manomissione della proprietà stradale cantonale da parte di terzi (aziende, consorzi, ecc. che intendono posare loro infrastrutture sotto il campo stradale) sono soggette ad una tassa di utilizzo del demanio pubblico, secondo la relativa legge, e a una tassa amministrativa per l'esame dell'incarto.

Si propone, in casi particolari, un aumento di franchi 100.- della tassa per autorizzazioni cantieri di terzi su strada cantonale rispetto a quelle applicate nei casi normali. Per casi particolari, si intende quelli in cui l'esame della segnaletica provvisoria di cantiere necessita di uno o più sopralluoghi, risulta particolarmente complessa e/o riguarda zone particolarmente difficili dal punto della vista della viabilità. Si tratta di un adeguamento della prassi che non necessita di una modifica di legge.

p) Controlli uso non autorizzato demanio (misura 31)

Nell'ambito del rilascio di autorizzazioni/concessioni per l'uso del demanio naturale/artificiale l'aumento dei controlli comporta l'individuazione di usi non

autorizzati, che andranno regolarizzati con conseguenti maggiori entrate, stimate in franchi 270'000. –

q) Tasse per accertamenti e dissodamenti (misura 32)

Già oggi sono applicate tasse fisse per decisioni in materia forestale. Adeguando le tasse in funzione della complessità dei casi è ipotizzabile un aumento delle entrate dell'ordine di franchi 8'000. -

r) Ricupero spese azioni tutela fauna ittica (misura 33)

Si tratta di far pagare al perturbatore le spese sostenute dal Cantone nell'ambito degli interventi conseguenti a casi d'inquinamento delle acque. L'importo è stimato in franchi 15'000.-

s) Tassa compostaggio Vivaio Lattecaldo (misura 34)

La misura di aumento della tassa permetterà un maggiore autofinanziamento della struttura. Concretamente si tratta di rivedere le convenzioni con i Comuni.

t) Indicizzazione tassa per fornitura informazioni Ustat (misura 35)

I servizi prestati dall'Ustat in campo statistico sono di vario genere. Al di là dei risultati pubblicati, su supporto cartaceo e/o elettronico, comprendenti dati, metadati e analisi accessibili agli utenti, vi sono prestazioni di altra natura. Si tratta di elaborazioni statistiche, analisi, ricerche o perizie eseguite per soddisfare bisogni individuali dei singoli utenti. Esigenze particolari in materia di dati non possono infatti trovare normalmente una risposta facendo capo ai prodotti standard dell'Ustat. Per questi casi il Decreto esecutivo del 1° aprile 1998 concernente le tasse per le prestazioni dell'Ustat prevede la fatturazione del lavoro svolto, in base ad una tariffa oraria, nel caso in cui il servizio chiesto richieda un tempo di lavoro superiore ai 30 minuti. A breve termine si intende rivedere suddetto regolamento con l'obiettivo di aumentare questa tariffa, per ora fissata in franchi 40 per il personale amministrativo e in franchi 70 per quello accademico, adeguandola ai livelli in vigore nella maggior parte dei servizi statistici degli altri cantoni.

C. Redditi della sostanza

Conformemente alla proposta formulata dal Gran Consiglio in sede di approvazione del Preventivo 2008 di aumentare la partecipazione all'utile di Banca Stato di franchi 5.0 milioni all'anno, l'Istituto di credito si impegna a mantenere sui livelli del preventivo 2008 la devoluzione allo Stato. L'impatto, rispetto alle tendenze di piano finanziario, è confermato a franchi 5.0 milioni.

7. MISURE SENZA IMPATTO IMMEDIATO SULLE FINANZE CANTONALI

7.1. Riorganizzazioni

7.1.1. In generale

Attraverso il progetto "Riorganizzazioni interne", il Consiglio di Stato si è posto l'obiettivo di individuare i margini ancora esistenti per un miglioramento dell'efficienza interna dell'Amministrazione. Per "riorganizzazioni interne" si intende l'unificazione di servizi con finalità simili, la semplificazione dei flussi di lavoro e l'automazione di determinati processi amministrativi con sensibili potenziali di risparmio.

L'esame svolto ha permesso di identificare circa 30 settori per i quali il Consiglio di Stato intende procedere a delle riorganizzazioni. Le proposte che seguono corrispondono all'uno o all'altro dei seguenti obiettivi:

- semplificazione dei processi produttivi, basati su logiche di lavoro che nel tempo si sono evolute in forme sempre più complesse;
- mantenimento di un'unità di materia: la conoscenza di tematiche affini e la loro trattazione d'insieme, permette di conservare una coerenza d'azione, migliorandone la gestione globale;
- semplificazione dei livelli gerarchici: aziende di successo sono spesso caratterizzate da una riduzione del numero di livelli gerarchici intermedi ("lean management"), il tutto porta a dei risparmi sulle spese correnti a tendere;
- migliore coordinamento: la complessità crescente dei processi amministrativi porta a preferire modelli organizzativi in cui le diverse professionalità presenti collaborano in modo organico alla presa a carico di problematiche di competenza comune:
- migliore attribuzione della responsabilità mediante la gestione sotto un unico "tetto" della catena di valore;
- presentazione verso l'esterno come attore unico ("Il Cantone"), evitando modalità di lavoro scoordinate o apparentemente contraddittorie (cfr. pag 95 delle Linee direttive 2008-2011).

Come già spiegato nel documento sulle Linee direttive e sul piano finanziario 2008-2011, il Governo non si è posto quale precondizione il conseguimento di determinati risparmi a breve termine per quanto riguarda le riorganizzazioni. Si tratta infatti di progetti di rilevante complessità e con tempi di maturazione assai diversificati fra loro. Ciò non toglie che, indipendentemente dagli orizzonti temporali limitati di legislatura, occorra avviare determinati processi dai quali poter conseguire anche benefici in termini finanziari.

Il primo impegno affrontato dal Governo è quindi stato quello di definire i campi di intervento che richiedono l'adozione di misure di razionalizzazione, mentre nei prossimi mesi dovranno essere determinate le procedure e le tempistiche, che caratterizzeranno l'implementazione di ognuna delle misure considerate. La prima fase è descritta in questo messaggio, mentre per quanto riguarda l'approfondimento degli aspetti relativi alla loro implementazione il Governo ha istituito un apposito

gruppo di lavoro. Questo esame permetterà anche di definire se le misure considerate richiedono delle modifiche legislative.

7.1.2. Riassunto delle singole proposte

A. Trasferimento della gestione dei docenti dalla Sezione amministrativa del DECS alla Sezione delle risorse umane

Il progetto consiste nel mettere sotto un'unica responsabilità di conduzione localizzata presso la Sezione delle risorse umane (SRU) anche la gestione del personale docente cantonale, che al momento attuale viene svolta dalla Sezione amministrativa (SA) del DECS.

B. Centralizzazione presso il CSI degli informatici presenti nei Dipartimenti

Il progetto consiste nel mettere sotto un'unica responsabilità di conduzione, localizzata presso il CSI, qualora le analisi costi/benefici lo giustifichino, i diversi tecnici informatici attivi presso altri servizi (DT - Divisione ambiente, DT - Divisione costruzioni, DT – Divisione dello sviluppo territoriale, DFE - Sezione del lavoro, DFE - Sezione agricoltura, eventuali altri casi). Il progetto si inserisce nel solco di una serie di decisioni del CdS, che hanno stabilito il principio per cui l'informatica è un servizio centrale ed il CSI è chiamato a fornire le prestazioni informatiche a tutti i Dipartimenti.

C. Riorganizzazione della gestione delle acque

Il progetto consiste nell'approfondire le possibili modalità per mettere sotto un'unica responsabilità di conduzione o accorpare in modo più organico tutti gli uffici che attualmente si occupano dell'ambito acqua. Si tratta nella fattispecie di:

- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (DT Divisione dell'ambiente):
- Ufficio dei corsi d'acqua (DT Divisione delle costruzioni);
- Ufficio della caccia e della pesca (DT Divisione dell'ambiente);
- Ufficio della natura e del paesaggio (DT Divisione dello sviluppo territoriale);
- Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (DFE Divisione dell' economia);
- Ufficio dell'energia (DFE Divisione delle risorse).

D. Collocazione dell'Ufficio della difesa contro gli incendi

Il progetto prevede di verificare la collocazione dell'Ufficio della difesa contro gli incendi, attualmente presso la Divisione delle risorse (DFE), accorpandolo eventualmente con altri uffici con i quali si condividono relazioni più strette. Le ipotesi attualmente in esame e da approfondire, sono tre:

- accorpamento nella Sezione degli affari militari e protezione della popolazione (DI):
- accorpamento presso la Divisione dell'ambiente Sezione forestale (DT);
- statu quo.

E. Gestione dei veicoli di polizia presso l'Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato

Il progetto, di carattere esecutivo, consiste nel portare sotto un unico tetto la gestione degli autoveicoli, accorpando pertanto l'attuale gestione dei veicoli di Polizia finora separata, alla gestione di tutti gli automezzi dello Stato presso l'Ufficio degli automezzi e delle macchine dello Stato (UAMS) collocato presso il DT – Divisione delle costruzioni.

F. Riorganizzazione della Sezione sanitaria

Il progetto consiste nel rivedere l'intera organizzazione della Sezione sanitaria (SS) del DSS in funzione degli importanti cambiamenti in atto nella politica e nella gestione del sistema sanitario nazionale e cantonale.

L'aspettativa di base è quella di creare le premesse organizzative per far fronte in modo appropriato ai suddetti cambiamenti: questo comporta non solo una riorganizzazione interna (implicati sono: l'Ufficio di sanità, il Servizio di contrattualizzazione) ma anche una ricollocazione e una coordinazione di competenze, oggi affidate ad altre unità amministrative (implicati sono soprattutto: la Sezione sanitaria (e in parte la DSP) e l'Ufficio assicurazione malattia) il cui coordinamento va approfondito.

G. Accorpamento dell'Ufficio controlling e analisi finanziarie nella Sezione delle finanze

Il progetto, di carattere esecutivo, consiste nell'inserimento dell'Ufficio del controlling e delle analisi finanziarie (UCAF), composto da due persone, all'interno della Sezione delle finanze (SF).

H. Attività dei laboratori del sistema carcerario

Il progetto intende approfondire l'opportunità di convertire le attività svolte attualmente dai laboratori del sistema carcerario in attività utili all'Amministrazione. Non si tratta di offrire prestazioni sul mercato libero, ma di offrire queste capacità produttive alle diverse unità organizzative dell'AC, così da ridurre nel tempo la necessità di attribuire mandati a ditte esterne per l'esecuzione di questi lavori.

I. Gestione fotografi

Lo scopo del progetto è quello di verificare il grado di occupazione dei fotografi di ruolo già attivi presso l'AC per valutare se non sia possibile rinunciare ai mandati esterni per conferire il lavoro da svolgere a queste figure professionali di cui l'AC già dispone. Ne conseguirebbe pertanto una possibile centralizzazione del servizio fotografico da collocare presso i servizi centrali oppure presso la Cancelleria dello Stato, così da fornire il servizio specialistico ai dipartimenti che ne fanno richiesta, preservando il principio che la Polizia scientifica, avendo un'attività soggetta a interventi di carattere urgente, beneficia di una priorità nell'esecuzione dei lavori richiesti.

L. Analisi delle offerte di formazione nel settore infermieristico

Lo scopo del progetto è di verificare e approfondire il grado di sovrapposizione e di complementarità delle formazioni scolastiche parallele di grado terziario universitario e no (SUPSI e scuole specializzate superiori) e definire, in base alle esperienze che matureranno nei prossimi anni sul piano cantonale e nazionale, un quadro formativo adeguato. In ogni caso, sarà importante tenere conto non solo dei costi diretti di formazione ma anche dei costi indiretti sulle strutture sanitarie che potrebbero essere rilevanti.

M. Creazione di un servizio centralizzato di archiviazione elettronica

Attualmente sono in corso, e sono in tendenza crescente, diverse richieste per l'archiviazione elettronica a posteriori (archiviazione di documenti cartacei dopo che sono stati o prodotti o ricevuti da fonti esterne) decentrata.

Considerata questa tendenza, il Governo ritiene opportuna la creazione di un servizio centrale di scansione e digitalizzazione, similmente a quello che viene fatto di regola nelle imprese medio-grandi (p.es. compagnie assicurative), alfine di aumentare sensibilmente il ritorno di investimento che una soluzione decentrata non consente. Questo cambiamento non dovrà evidentemente precludere la natura decentrata dell'accesso agli atti digitalizzati (ogni servizio deve poter accedere liberamente ai propri dati).

Le direttive in materia di archiviazione di atti e documenti sia cartacei che su supporto elettronico completeranno l'aspetto legale del progetto.

N. Collocazione dell'osservatorio linguistico della Svizzera italiana

Lo scopo del progetto è quello di verificare se l'attività di ricerca svolta dall'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) non sia da collocare, più correttamente, in una struttura di carattere universitario, in particolare presso l'Istituto di studi italiani presso l'USI. Non si tratta di discutere il ruolo dell'osservatorio bensì la sua collocazione organizzativa.

O. Riorganizzazione della Sezione permessi e immigrazione

Il progetto consiste nel rivedere l'intera organizzazione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.

Le nuove disposizioni portate dall'avvento degli accordi bilaterali con l'UE hanno spinto il DI a rivedere il modello organizzativo della Sezione alla ricerca di possibili margini di razionalizzazione e di identificazione di sinergie con altri componenti del DI.

In questo ambito rientra pure l'opportunità di rivedere il numero degli Uffici regionali degli stranieri presenti sul territorio cantonale.

P. Ristrutturazione dei servizi generali della polizia cantonale

Il progetto si propone di completare la revisione dell'organizzazione dei Servizi generali della Polizia cantonale e di farne confluire i compiti all'interno dello Stato maggiore o altri servizi.

Q. Collocazione del Museo cantonale di storia naturale e dell'Ufficio dei beni culturali

La collocazione dei due servizi è da vedersi in modo separato, data la natura sostanzialmente diversa dei loro rispettivi compiti.

Si tratta di esaminare alcune ipotesi di collocamento alternativo alla situazione attuale, prima di passare ad un'eventuale fase esecutiva.

R. Ricerca di sinergie tra l'istituto di formazione degli enti locali (CFEL) e il Centro di formazione e sviluppo (CEFOS)

IL CEFOS è il servizio centrale per la formazione permanente degli impiegati dell'amministrazione cantonale. L'Istituto di formazione degli enti locali si rivolge a coloro che operano negli enti locali (amministrazioni comunali, patriziati, consorzi,...).

Preso atto dei cambiamenti intercorsi negli ultimi anni sul piano delle offerte di formazione di base, superiore e continua sia a livello pubblico o parapubblico (USI, SUPSI, Scuole specializzate superiori,...) sia privato (centri di formazione, organizzazioni del mondo del lavoro, associazioni professionali,...); della indiscussa necessità di proporre momenti di formazione e di aggiornamento dei dipendenti dello Stato facendo capo ad offerte degli enti di formazione esistenti e, laddove opportuno, a una formazione interna; della necessità di promuovere e coordinare le offerte di formazione di base, superiore e continua destinate agli impiegati delle amministrazioni pubbliche attraverso un attento esame, da un lato, della domanda di formazione e, dall'altro, dell'offerta promossa dai vari attori che operano sul territorio, la riorganizzazione interna mira a promuovere una visione unitaria che metta in rete in modo razionale, efficiente ed efficace le risorse, le competenze e i compiti istituzionali delle varie entità coinvolte evitando possibili doppioni.

S. Gestione centralizzata degli incassi

È emersa la necessità di esaminare una possibile ipotesi di centralizzazione degli incassi, con riferimento particolare all'incasso forzoso ed al recupero di importi dopo l'emissione di certificati di carenza beni.

Tali procedure si caratterizzano per una certa complessità e si vorrebbe esplorare una possibilità di convogliare tali problematiche in un unico centro di competenza dotato del know-how specifico per il trattamento di questi casi difficili.

T. Gestione del catasto

La gestione del catasto è attualmente affidata nei suoi diversi aspetti ad un numero elevato di uffici dislocati presso il DFE, DI e DT. Si tratta nella fattispecie di:

- Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione (DFE Divisione economia),
- Ufficio del catasto demaniale (DT Servizi generali),
- Ufficio dei servizi centrali e della geomatica (DT Divisione delle costruzioni),
- Sezione delle bonifiche e del catasto Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (DFE – Divisione dell'economia)
- Uffici dei registri (DI Divisione della giustizia).

Si tratta quindi di valutare le possibile sinergie che si avrebbero raggruppando determinati servizi.

U. Centralizzazione vendite dello Stato

Il progetto consiste nel valutare l'opportunità di metter sotto un'unica regia le vendite all'asta da parte dello Stato conseguenti alla gestione reperti di Polizia, alle masse fallimentari o altro. Questo allo scopo di razionalizzare e professionalizzare la gestione.

V. Sportelli unici decentrati

Il progetto prevede l'approfondimento di possibili scenari di creazione di poli decentrati in cui un cittadino potrebbe rivolgesi per potere ottenere diversi servizi che lo Stato offre (dagli estratti dei registri alla gestione dei permessi per gli stranieri, agli sportelli decentrati LAPS), ricercando degli effetti di razionalizzazione (diminuzione dei funzionari dirigenti, concentrazione delle attività di sportello).

Z. Gestione asilanti

Si tratta di valutare, nuovamente, l'opportunità di delegare al DI la gestione asilanti, attualmente di competenza della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

AA. Centralizzazione degli acquisti per i laboratori

Si intende approfondire l'opportunità di centralizzare sotto un unico tetto, di cui definire successivamente la collocazione, tutti gli acquisti di materiale di laboratorio. Sarebbero interessati alla realizzazione del progetto il Laboratorio cantonale, l'Istituto di microbiologia, l'Istituto di patologia, il laboratorio della SPAAS, i laboratori delle scuole professionali.

L'obiettivo è di sfruttare possibili economie di scala e diminuire il costo complessivo degli acquisti, che attualmente sono svolti in modo decentralizzato.

AB. Collocazione dell'Ufficio caccia e pesca (vedi in parallelo la misura C.)

Il progetto consiste nella valutazione di una differente collocazione dell'Ufficio della caccia e della pesca all'interno del DT attraverso l'esame di alcuni scenari alternativi.

AC. Collocazione degli ispettori dell'Ufficio permessi nel Laboratorio cantonale

Il progetto si propone come un riesame dei compiti di tipo ispettivo affidati all'Ufficio permessi e al Laboratorio cantonale, alla ricerca di nuovi modelli di collaborazione tra di loro.

AD. Verifica di eventuali sovrapposizioni delle misure applicate dall'Ufficio delle misure attive e dall'Ufficio del sostegno sociale

Il progetto consiste in un approfondimento delle attività dei due settori interessati alfine di evitare eventuali doppioni e consentire di trovare delle sinergie operative.

AE. Scuola di Polizia: trasformazione in scuola professionale

Il Consiglio di Stato intende valutare l'ipotesi di introdurre un nuovo attestato professionale che potrebbe servire non solo per la Polizia cantonale, ma anche per le comunali, per gli agenti di custodia, per gli agenti operanti presso le agenzie di sicurezza private e altro ancora (diploma di "ausiliario di polizia"). I corsi si concluderebbero con adeguate procedure di qualificazione riconosciute dal Cantone che servirebbero anche da criterio di selezione, assieme a quelli oggi utilizzati, per accedere a una seconda fase, più breve rispetto a quella attuale, che comprenderebbero sia la formazione specifica teorica e pratica sia lo stage sul terreno per le varie figure professionali.

AF. Centralizzazione responsabili web

La presenza ed il ruolo più o meno esteso dei responsabili web a livello dei singoli dipartimenti è disomogenea e risponde a strategie di comunicazione che ogni Dipartimento gestisce autonomamente.

In questo momento ogni Dipartimento ha trovato una sua modalità organizzativa al proprio interno e gestendo i contatti in modo diversificato con la funzione centrale, rappresentata dall'Ufficio della comunicazione elettronica presso la Cancelleria dello Stato.

Si intende approfondire possibili migliorie organizzative.

AG. Collocazione dell'Osservatorio della vita politica

L'Osservatorio della vita politica è un istituto di ricerca per il quale la collocazione in seno all'Amministrazione cantonale si rivela inappropriata. Il Consiglio di Stato intende quindi rinunciare a questo compito nel quadro della ridefinizione dei compiti (cf. capitolo 6.3), ma si impegna, nel limite del possibile, a trovare una collocazione alternativa alla struttura, agganciandola a una realtà universitaria consolidata.

AH. Semplificazione dei livelli gerarchici

Il Governo intende ridurre il numero dei livelli gerarchici, tendendo ad una struttura organizzativa meno verticale.

7.2. Adeguamento delle leggi sui sussidi

7.2.1. In generale

Dando seguito a quanto annunciato nel capitolo 4.2. delle Linee direttive (pp. 115-116), il Consiglio di Stato ha svolto un esame sistematico della legislazione cantonale in materia di sussidi allo scopo di verificarne la conformità ai tre principi seguenti previsti dalla Legge cantonale sui sussidi:

- "Il sussidio deve essere definito in modo globale o forfetario qualora questo sistema di calcolo consenta di raggiungere lo scopo prefissato e di assicurare un'esecuzione razionale ed economica del compito" (art. 6).
- "Di regola i sussidi sono da subordinare alle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati" (art. 6 lett. e)
- "Se le domande di sussidio, presentate o prevedibili, superano il credito di finanziamento stanziato, l'istanza esecutiva competente istituisce un ordine di priorità per la loro valutazione e decisione" (art. 9).

Riferendoci in particolare al secondo dei principi esposti, rileviamo che la facoltà di subordinare i crediti stanziati alle disponibilità finanziarie del Cantone dipende strettamente dal livello di rigidità delle norme previste nelle diverse leggi settoriali: più le leggi regolano in dettaglio i criteri di riferimento formali e materiali di attribuzione dei singoli contributi, maggiori saranno infatti gli automatismi di spesa e quindi le difficoltà per l'istanza esecutiva di contenerla entro obiettivi determinati. Pur con le dovute distinzioni e precauzioni per tener conto delle varie specificità, il Governo si è quindi posto l'obiettivo di eliminare le eventuali rigidità che caratterizzano la legislazione cantonale in materia di concessione di contributi.

L'esame condotto ha permesso di individuare alcuni ambiti nei quali è possibile introdurre una maggiore flessibilità e applicare il sistema del sussidio forfetario. Si sottolinea comunque che, contrariamente a quanto supposto durante l'elaborazione delle Linee Direttive, per la maggior parte dei contributi sussiste già oggi un buon margine di manovra finanziario, almeno a livello teorico. Detto altrimenti, gli ambiti nei quali vi è una rigidità eccessiva che determina un'evoluzione quasi automatica della spesa per contributi sono tutto sommato limitati.

7.2.2. Riassunto delle singole proposte

Il Consiglio di Stato, preso atto delle risultanze generali descritte sopra, propone una serie limitata di adattamenti legislativi allo scopo di rendere più controllabile e razionale l'erogazione di contributi cantonali. Le proposte riguardano in particolare i sequenti settori.

A. Contributi alle commissioni tutorie

I contributi alle commissioni tutorie sono retti dall'art. 16 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, che prevede una partecipazione del Cantone alle spese delle Commissioni con un contributo pari al 20% dei costi del personale calcolati sulla base dei gradi di occupazione, della scala salariale e delle indennità previste.

Il Consiglio di Stato, analogamente a quanto avvenuto in altri settori, propone di modificare il sistema di attribuzione di questo contributo, sostituendo il calcolo del sussidio basato su una percentuale della spesa, con un sussidio forfetario per unità di prestazione. La determinazione annuale del contributo così definito è delegata al Consiglio di Stato.

B. Contributo ai comuni per investimenti

Attualmente i contributi ai comuni per investimenti sono determinati annualmente in base alle istanze di credito presentate dai Comuni.

Per meglio pianificare e limitare il costo di questo aiuto cantonale, il Consiglio di Stato propone di rafforzare il vincolo budgetario nella concessione dei contributi, attraverso l'introduzione dello strumento del credito quadro. Le singole decisioni dovranno quindi rispettare i limiti di credito imposti per il quadriennio. Definendo a priori l'impegno finanziario globale, le decisioni dovranno essere prese in base a un chiaro ordine di priorità. L'introduzione di questo principio richiede la trasformazione in senso potestativo dell'articolo 14 della Legge sulla perequazione intercomunale, oltre evidentemente un nuovo articolo che istituisce lo strumento del credito quadro. La modifica sarà proposta nell'ambito della revisione globale della LPI che il Governo dovrebbe trasmettere prossimamente al Gran Consiglio.

C. Riduzione dei premi nell'assicurazione malattia

I criteri di determinazione validi per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattia sono stabiliti dettagliatamente nella legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattia. L'art. 49 della Legge delega comunque al Consiglio di Stato la determinazione annuale delle basi di calcolo, in particolare il periodo fiscale determinante, i premi riconosciuti per il calcolo della riduzione dei premi, la quota media cantonale ponderata, i limiti di reddito che danno diritto alla prestazione, ritenuti i limiti fissati nella Legge, la quota minima a carico degli assicurati e l'importo minimo annuo della riduzione dei premi. La prestazione è quindi basata sul bisogno, coordinata secondo la LAPS con altre prestazioni, e non sulle capacità finanziarie del Cantone; il margine di manovra del Consiglio di Stato è in definitiva estremamente ridotto anche a seguito della sentenza del TCA del 23 ottobre 2006.

A livello cantonale è in atto una rilevante revisione della LCAMal per quanto attiene alle modalità di concessione dei contributi per la riduzione dei premi (prevista entro autunno). Il progetto prevede il passaggio dal criterio fiscale del reddito imponibile a quello sociale del reddito disponibile. L'obiettivo è quello di migliorare l'equità dell'intervento sociale. Il nuovo modello, che considera le tipologie familiari, si avvale di un reddito disponibile semplificato, di premi medi di riferimento, di una nuova formula di calcolo che considera pure una quota minima di partecipazione.

Ritenuta la necessità di meglio governare questa spesa, che ha subito importanti aumenti nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Stato, nell'ambito della riforma in oggetto, si è anche posto l'obiettivo di rendere più flessibile il contesto legislativo complessivo, prevedendo delle deleghe specifiche al Consiglio di Stato per quanto riguarda la determinazione materiale dei criteri di riferimento. L'orientamento proposto corrisponde a quello adottato dalla maggioranza dei Cantoni Svizzeri.

D. Assegni integrativi e di prima infanzia

Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono delle prestazioni cantonali di complemento, armonizzate con altre secondo la Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS), contemplate dalla Legge sugli assegni familiari (LAF). La LAF definisce gli aspetti giuridici e finanziari (titolarità del diritto e condizioni legali in particolare; finanziamento misto tramite il blocco dell'indicizzazione degli assegni ordinari, contributo degli indipendenti, partecipazione cantonale), la LAPS quelli economici (reddito disponibile residuale, soglie di reddito ed unità di riferimento in particolare). A questo proposito i parametri sono fissati dall'art. 10 cpv. 2 LAPS, mentre il cpv. 3 del medesimo articolo prevede che i limiti di reddito debbano essere adeguati contemporaneamente a quelli previsti dalla legislazione federale sulle PC AVS/AI e nella misura dell'incremento deciso dall'autorità federale per le PC all'AVS/AI.

Il Consiglio di Stato, ritenuto che questi contributi rappresentano delle prestazioni di sicurezza sociale che garantiscono il diritto ad un reddito di complemento, non ritiene opportuno subordinare il diritto alle prestazioni ad un determinato budget. Per consentire comunque un maggiore margine di manovra, ha valutato due altre possibilità:

- quella di modificare la disposizione sull'adeguamento dei limiti di reddito nel senso di non renderlo automatico;
- quella di conferire al Consiglio di Stato un margine di manovra più ampio, rimandando al regolamento la definizione dei criteri alla base dei limiti di reddito che determinano la cerchia dei beneficiari.

L'esame di queste varianti sarà ripreso una volta scaduto il regime transitorio previsto dal nuovo art. 37 cpv. 5, introdotto a seguito dell'adozione della misura 22 del capitolo "revisione dei compiti e delle prestazioni".

E. Premio assicurazione malattia per beneficiari PC AVS/AI

Conformemente all'art. 41 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie, il Cantone riconosce, versandolo direttamente alle casse malattia, l'ammontare complessivo per il premio dell'assicurazione obbligatoria a carico dei beneficiari PC AVS/AI. La legislazione cantonale riconosce in questo senso una prestazione superiore al minimo garantito dalla legislazione federale.

D'altro canto, ai beneficiari di PC il Cantone garantisce il pagamento completo dei loro premi di cassa malattia, ciò che non è dato per altri assicurati in situazioni reddituali equivalenti o addirittura inferiori (il sussidio è per loro calcolato in base a limiti di redditi e si riduce proporzionalmente con l'aumento del reddito).

In tema di riduzione dei premi delle casse malattia, i beneficiari di PC godono quindi di prestazioni più vantaggiose rispetto agli altri assicurati coperti dal normale regime di riduzione dei premi. Il Consiglio di Stato si riserva pertanto di valutare più approfonditamente la questione, esaminandola sia dal punto di vista dell'equità, sia da quello della flessibilizzazione (maggiore delega di competenza al Consiglio di Stato, per esempio per quanto concerne la determinazione del premio di riferimento versato ai beneficiari di prestazioni complementari).

F. Contributi ai comuni per stipendi docenti scuola elementare e dell'infanzia

Conformemente alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, il Cantone sussidia una quota importante della spesa effettiva assunta dai comuni. Il contributo è stabilito secondo i criteri della Legge sulla perequazione e si situa tra il 30 e il 90% della spesa, in funzione della forza finanziaria del Comune. La spesa sostenuta dal singolo Comune non può superare il 10% del gettito comunale.

Poiché il numero della sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare è deciso dal Consiglio di Stato (il Comune non ha alcun potere decisionale sul numero di sezioni), il sistema attuale è mantenuto nella sua concezione fondamentale (non è per esempio previsto il passaggio ad un contributo stabilito in funzione del numero degli allievi). Ai fini di una netta semplificazione amministrativa, proponiamo comunque l'abbandono del concetto di spesa salariale sussidiabile, introducendo un contributo forfetario per sezione autorizzata applicando in seguito i criteri della Legge sulla perequazione finanziaria. La competenza relativa alla determinazione del contributo forfetario è delegata al Consiglio di Stato.

Per la definizione del contributo indicato al cpv. 1 dell'art. 34 della Lstip entrano in linea di conto le spese salariali sostenute dai comuni per i docenti titolari, docenti di sostegno pedagogico e docenti di materie speciali (educazione fisica, attività creative ed educazione musicale).

La casistica indicata al cpv. 3 dell'art. 34 riguarda attività d'insegnamento puntuali e non generalizzate a tutti i comuni quali, ad esempio, il docente di lingua e di integrazione scolastica, l'operatore per la gestione degli "allievi difficili", casi particolari di supplenze, oneri in caso di disdetta, ecc. Queste prestazioni, attualmente al beneficio del contributo cantonale, saranno sussidiate dal Cantone secondo modalità da definire, modalità rispettose della forza finanziaria del comune.

Conseguentemente deve essere abrogato l'art. 12 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

La modifica riguarda le modalità di concessione dei contributi cantonali e non comporta alcun effetto finanziario per i Comuni.

G. Contributi per centri aziendali e interaziendali

L'art. 32 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale continua (Lorform) stabilisce che il Cantone versa un sussidio, calcolato in base ai costi sostenuti, ai centri aziendali e interaziendali. Al massimo, sono sussidiate il 50% delle spese di gestione e il 100% di quelle salariali. Il contributo è già flessibile e viene determinato caso per caso e anno per anno.

Il Governo ritiene che, nel caso specifico, l'intervento del Cantone possa essere ulteriormente finalizzato e quindi razionalizzato sostituendo - nei casi in cui tale sostituzione presenti vantaggi sia in termini economici sia in termini di razionalizzazione delle procedure - l'attuale contributo versato in funzione della spesa sostenuta dall'ente sussidiato con nuove modalità di finanziamento basate su contributi forfetari (fissi) e contratti di prestazione. Non sono necessarie modifiche di legge, in quanto le basi legali sono state recentemente approvate dal Parlamento

nell'ambito della revisione della Lorform e del relativo Regolamento che consente non solo per i centri aziendali e interaziendali, ma anche per altre attività - l'adozione di criteri forfetari o di importi massimi computabili per l'assegnazione dei contributi.

H. Contributi all'orchestra della Svizzera italiana

Conformemente al Decreto legislativo sulla costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana", il Cantone versa un contributo unico annuo di 2.9 milioni di franchi, indicizzato costantemente secondo l'evoluzione dell'indice dei prezzi al consumo. Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di franchi 400'000.- nel caso di sviluppo dell'attività o di eventuali deficit; una parte del finanziamento è a carico del Fondo lotteria intercantonale. Tra il 2004 e il 2008, l'OSI ha rinunciato all'adeguamento previsto nella legge, ciò che ha richiesto una puntuale modifica legislativa (sospensione transitoria dell'adeguamento).

Il Governo considera che le norme che regolano attualmente l'adeguamento del contributo siano eccessive. Propone pertanto la modifica dell'art. 4 del Decreto legislativo citato, introducendo una delega in materia al Governo e stralciando la norma sull'indicizzazione al rincaro del contributo.

Nel contempo, propone di rendere potestativa la formulazione dell'art. 5 secondo cui il Cantone garantisce un ulteriore margine di franchi 400'000.- nel caso di sviluppo dell'attività o di eventuali deficit.

I. Contributi alle imprese di trasporto

Il contributo versato dal Cantone alle imprese di trasporto è strettamente legato alla pianificazione cantonale dei trasporti, prevista dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, che costituisce lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale dei servizi di trasporto pubblico. L'offerta di trasporto concretizza gli indirizzi della Pianificazione cantonale, indicando in particolare:

- a) la rete delle linee e le fermate;
- b) i punti d'interconnessione con il traffico individuale e le relative infrastrutture;
- c) le modalità d'esercizio, in particolare la frequenza dei collegamenti;
- d) il quadro tariffale;
- e) i costi e la loro ripartizione tra Cantone e Comuni e fra i Comuni medesimi.

Il Consiglio di Stato, su proposta delle Commissioni regionali ed in collaborazione con i Municipi e le imprese interessate, allestisce l'offerta di trasporto per ciascun comprensorio regionale, la coordina per l'intero Cantone e ne verifica periodicamente l'efficacia. Procede per contro autonomamente all'allestimento dell'offerta se le Commissioni regionali non formulano le loro proposte nei termini stabiliti.

L'offerta di trasporto è poi adottata dal Consiglio di Stato e intimata ai Comuni interessati e alle persone private, a carico delle quali è previsto il prelievo di una tassa di collegamento (art. 35). I Comuni possono presentare opposizione al Gran Consiglio nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il Gran Consiglio approva l'offerta di trasporto, vota i crediti necessari alla sua esecuzione e decide le opposizioni dei Comuni.

Il contributo annuo del Cantone alle imprese di trasporto è versato in forma globale e definito tramite mandati di prestazione (sulla base delle risultanze della contabilità analitica delle imprese di trasporto pubblico).

Il Governo rileva che l'aspetto fondamentale in relazione all'obiettivo di flessibilizzazione non è tanto il contratto annuale, ma la pianificazione dell'offerta (offerta di trasporto), approvata dal Consiglio di Stato. Tale pianificazione vincola evidentemente la quantificazione dei contributo annuale: per il 2009, per esempio, la pianificazione è stabilita nel dicembre 2007 e determina le direttive del Consiglio di Stato alle imprese di trasporto per la preparazione delle loro offerte. Le decisioni rilevanti sono quindi antecedenti al momento in cui esplicano effettivamente i loro effetti finanziari.

Per meglio subordinare l'offerta di trasporto pubblico alle disponibilità di piano finanziario, appare quindi importante che il Consiglio di Stato abbia tutti gli elementi utili per valutare l'incidenza finanziaria della pianificazione dell'offerta ed eventualmente adottare i correttivi che s'impongono. Per meglio rendere espliciti gli effetti finanziari della pianificazione dei trasporti (si tratta di far coincidere l'orizzonte temporale della pianificazione con quello in cui si materializzeranno i suoi gli effetti), propone pertanto l'introduzione dello strumento del credito quadro quadriennale per lo stanziamento dei crediti di sostegno al trasporto pubblico. Questo strumento permetterà di meglio conciliare l'offerta di trasporto pubblico con le disponibilità finanziarie del Cantone (le decisioni non sono svincolate dagli obiettivi superiori di natura finanziaria).

L. Contributi ai comuni per depurazione acque – contributi ai consorzi depurazione acque

Si tratta di sussidi obbligatori (art. 116 LALIA) con aliquote uniche fissate nella legge in funzione della forza finanziaria dei comuni e stanziati mediante decreto legislativo sulla base del preventivo di spesa e in funzione della capacità finanziaria del destinatario e definitivamente calcolato sul consuntivo.

La legge determina quindi puntualmente i criteri formali e materiali utilizzati per il calcolo del singolo contributo; il Consiglio di Stato non dispone quindi di alcun margine di manovra per subordinare lo stanziamento di questi aiuti alle disponibilità finanziarie, se non a livello della tempistica relativa al versamento dei sussidi.

Ritenuto che la realizzazione delle opere in questione si trova nella sua fase conclusiva (il grado medio di copertura della depurazione delle acque in Ticino supera il 90% della popolazione; indicativamente gli investimenti, al termine della realizzazione delle opere pianificate, raggiungeranno il valore indicativo di 3.65 mia di franchi di cui ca. 3.3 mia già effettuati), riteniamo prematuro introdurre dei criteri di sussidiamento meno rigidi. Terminata questa fase realizzativa, si imporrà comunque un aggiornamento delle norme che regolano la determinazione dei singoli sussidi, attraverso una riduzione dei vincoli inseriti nella Legge.

M. Contributi per misurazione ufficiale – contributi per rinnovamenti catastali

I contributi del Cantone alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà (contributi per la misurazione ufficiale), dedotte eventuali indennità federali, corrispondono al 30% (zone forestali), rispettivamente 20% (altre zone) della spesa; i Comuni partecipano con un contributo del 20% (art. 67 ss della Legge sulla misurazione ufficiale). I contributi per i rinnovamenti catastali sono invece ripartiti in funzione della forza finanziaria del Comune tra Cantone e Comune, ritenuto un minimo per il Cantone del 30% e un massimo del 50% (la legge determina puntualmente il contributo cantonale per ogni categoria di comune; art. 69 della Legge sulla misurazione ufficiale), come pure quelli per il primo rilevamento.

La legge determina quindi puntualmente i criteri formali e materiali utilizzati per il calcolo del singolo contributo; il Consiglio di Stato non dispone quindi di alcun margine di manovra per subordinare lo stanziamento di questi aiuti alle disponibilità finanziarie. Propone pertanto un adeguamento delle norme citate della Legge sulla misurazione ufficiale, prevedendo dei massimi e dei minimi di sussidiamento entro i quali l'istanza esecutiva determinerà l'aliquota di sussidiamento applicata ad ogni richiesta.

N. Contributi alle casse assicurazione bestiame

Secondo l'art. 27 della Legge sull'agricoltura, il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame con un contributo massimo del 50%, calcolato sui contributi versati dai possessori nell'anno precedente.

La procedura amministrativa può essere semplificata sostituendo il contributo calcolato in funzione della spesa sostenuta dai possessori di bestiame con un forfait per cassa.

O. Diversi contributi nel settore dell'agricoltura

La legge sull'agricoltura prevede diversi contributi a sostegno del mondo agricolo, più o meno complementari tra loro:

- interessi passivi credito agricolo (art. 8);
- contributi per propaganda prodotti agricoli (art. 9-12);
- contributi per produzione animale (art. 13 e 23)
- contributi per avvicendamento generazionale (art.15-19);
- contributi per produzione vegetale (declività; art. 20);
- contributi per l'agricoltura biologica (art. 21);
- contributi per le condotte veterinarie (art. 24-25);
- contributi per le casse assicurazione del bestiame (26-27)
- contributi cantonali diversi (art. 31-33);
- contributi per la qualità ecologica (regolamento);

La legge in questi campi ha lasciato un'ampia libertà al Consiglio di Stato di definire i criteri di sussidiamento. Per meglio orientare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione del Cantone, si propone di rivedere le procedure alla base della politica di sussidiamento cantonale, prevedendo un credito complessivo per l'insieme dei contributi citati di gestione corrente. La ripartizione tra settori e tra beneficiari è in

seguito effettuata in base a un ordine di priorità, che l'istanza esecutiva dovrà definire. La concretizzazione di questa proposta prende la forma di un credito quadro di gestione corrente, stanziato ogni quattro anno per l'insieme del settore dell'agricoltura.

P. Contributo cantonale all'Istituto di ricerche economiche

Il finanziamento dell'IRE è regolato attraverso uno specifico mandato di prestazione e un contributo annuo unico (DL). L'ammontare del contributo annuo è fissato nel mandato ed è di franchi 850'000.-. L'attuale mandato giunge a scadenza il 31.12.2008 e prossimamente dovrà quindi essere rinegoziato. In base ai risultati dei primi quattro anni di esperienza con il mandato di prestazione e al rapporto di attività 2005-2008 che l'IRE sottoporrà al Consiglio di Stato, sarà quindi importante valutare l'opportunità di continuare la relazione bilaterale tra il Cantone e l'IRE nella forma attuale oppure se non prevedere altre modalità di finanziamento, come per esempio un finanziamento unico all'USI che valga anche per l'IRE. La questione richiede evidentemente un attento esame delle attività svolte dall'IRE, verificando se queste rappresentino ancora delle prestazioni specifiche, diverse per natura da quelle offerte in generale dall'USI.

Q. Contributo per opere di approvvigionamento idrico

In base agli art. 20-21 della Legge sull'approvigionamento idrico, il Cantone, per le opere di interesse regionale o sovraccomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti in base ad aliquote fisse calcolate secondo la capacità finanziaria dei singoli comuni e in base al costo dell'opera (costi computatabili).

La legge attuale, contrariamente alla maggioranza delle leggi applicabili in altri settori, non lascia quindi alcun margine di discrezione al Consiglio di Stato quanto alla determinazione delle aliquote di sussidiamento. Proponiamo pertanto una semplificazione dell'art. 21, indicando semplicemente l'aliquota massima di sussidiamento.

R. Contributi per investimenti industriali

Conformemente agli art. 4-5 della Legge sull'innovazione economica, il Cantone sostiene la realizzazione di progetti di investimento materiale o immateriale di aziende esistenti o costituende con la concessione di un contributo percentuale minimo fissato di regola al 10% e massimo fino al 25% del costo del progetto, esclusi i terreni e gli immobili. La legge già concede quindi ampi spazi di manovra nella determinazione dei singoli contributi; la decisione è presa in base ad un credito quadro. Formalmente, le modalità di concessione sono quindi già conformi agli obiettivi ricercati.

Per una gestione più efficace di questi contributi, proponiamo tuttavia una modifica del contesto decisionale dei singoli contributi, stabilendo che la decisione dovrebbe essere fatta valutando l'insieme dei progetti sottoposti, nel loro complesso, in base a un chiaro ordine di priorità. Si tratta quindi di prevedere un termine per l'inoltro delle richieste di sussidio; scaduto questo termine, l'istanza esecutiva competente procede ad una valutazione complessiva e sceglie i progetti più meritevoli. L'attenzione va

posta sullo stanziamento del credito, e non sulla spesa effettiva, e soprattutto sulla sussidiarietà dell'intervento.

S. Contributi per investimenti turistici

In base agli art. 22-36 della Legge sul turismo, il Cantone può concedere sussidi per investimenti e attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione e la sua promozione. Formalmente, le modalità di concessione sono quindi già conformi agli obiettivi ricercati. Si propone tuttavia, in analogia a quanto esposto per i contributi per investimenti industriali, una modifica del processo decisionale alla base dello stanziamento dei singoli crediti di impegno.

7.2.3 Altri ambiti di intervento

A. Una più attenta applicazione del vincolo nella Legge sui sussidi

Per molti settori analizzati, il Consiglio di Stato ha potuto prendere atto che i criteri oggi stabiliti dalla legislazione speciale già concedono dei margini discrezionali anche particolarmente ampi, quantomeno a livello teorico. Si tratta in particolare:

- Dei contributi fissati in funzione del costo dell'oggetto sussidiato in base ad aliquote di sussidiamento massime e minime. In questi casi, vi è chiaramente un margine di manovra teorico che permette già ora di subordinare il calcolo dei singoli sussidi alle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria. La questione rilevante non è quindi quella di flessibilizzare ulteriormente la norma, ma piuttosto quella di utilizzare i margini discrezionali già esistenti.
- Dei contributi stanziati con un importo forfetario, in base a un contratto di prestazione. In questi casi, la legge lascia già ora uno spazio di manovra teorico nella determinazione dei singoli contributi. La procedura seguita per l'elaborazione dei contratti annuali può comunque determinare una limitazione di questi margini.

Per quanto concerne i contributi erogati secondo aliquote minime e massime, il margine discrezionale teorico è come detto ampio. Le diverse leggi speciali non contengono tuttavia particolari vincoli finanziari: non si può pertanto escludere che le istanze competenti per la concessione dei sussidi prendano costantemente in considerazione i massimi sussidiabili come prassi di sussidiamento.

Per dare maggiore forza al principio secondo cui i sussidi sono da subordinare di regola alle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria e dai crediti stanziati (art. 6 lett. e della legge sui sussidi), il Governo ha valutato se precedere a un rafforzamento del vincolo budgetario nella Legge quadro sui sussidi. L'esame condotto ha permesso di stabilire che l'attuale disposizione legislativa non necessita di particolari modifiche per essere più efficace. Ciò che serve è eventualmente una maggiore consapevolezza dell'importanza di questa norma e quindi un'adeguata informazione rivolta alle istanze esecutive sulla necessità di applicarla quando possibile. Il Governo intende quindi richiamare la loro attenzione su quanto previsto dalla Legge sui sussidi, evidenziando la necessità di rivedere norme esecutive e prassi di sussidiamento, dove queste implicano l'utilizzo costante delle aliquote massime previste dalla Legge.

B. Osservazioni sui contratti di prestazione

Per quanto riguarda i contributi retti da contratti di prestazione e contributi globali, il Consiglio di Stato dispone di un margine di manovra importante, almeno a livello teorico. Le leggi speciali che prevedono questa modalità di sussidiamento indicano infatti semplicemente il principio, delegando al Governo il compito di negoziare e concludere i contratti.

Per quanto riguarda la possibilità di subordinare il contributo globale alle disponibilità finanziarie del Cantone, la questione è più complessa e necessita alcune riflessioni di ordine procedurale, tenuto conto che:

- in un contratto di prestazione, l'aspetto finanziario può rivestire due connotazioni completamente diverse, a seconda delle condizioni che stanno a monte della negoziazione: può rappresentare un semplice risultato, se a prevalere è la garanzia delle prestazioni sussidiate, o costituire la base di partenza per la negoziazione, se le prestazioni sono definite in base a un vincolo finanziario;
- il margine di manovra finanziario è quindi ridotto in partenza nel primo caso e preservato nel secondo.

In questo contesto, la procedura che porta all'elaborazione dei contratti di prestazione è di fondamentale importanza. Dando per acquisito che la conclusione formale dei contratti con gli enti sussidiati può intervenire soltanto successivamente all'approvazione dei preventivi da parte del Parlamento, è infatti nella fase precedente di negoziazione che si esplica il margine di manovra finanziario del Consiglio di Stato. Margine di manovra che può venire ridotto se le trattative non sono precedute dalla determinazione di espliciti "paletti finanziari". In questi casi, vi è infatti la possibilità che l'accento sia posto prevalentemente sull'aspetto legato alle prestazioni e meno su quello finanziario. Il rischio è quindi di creare delle aspettative nella parte contraente, prima ancora che l'autorità politica possa discutere i termini del contratto, riducendo così in modo palese il loro margine di manovra. In sostanza, è possibile che l'autorità si trovi davanti ad un dato di fatto compiuto, con deboli possibilità di proporre modifiche per ragioni finanziarie rispetto a quanto (pre)concordato.

Se oltretutto, nei campi coperti da contratti di prestazione, sono state precedentemente adottate delle pianificazioni vincolanti in base alle quali le prestazioni richieste debbono essere stabilite, il margine di manovra in sede di preventivo del Governo si riduce ancora di più.

Questo margine di manovra è quindi situato in una fase che precede nettamente la loro conclusione: ora, per preservare questo margine, è indispensabile agire sui fattori che potrebbero comprometterlo.

Il Consiglio di Stato intende quindi definire una prassi che permetta, prima dell'inizio della fase di negoziazione dei contratti di prestazione, di determinare il vincolo budgetario complessivo entro il quale concordare le prestazioni coperte dal contratto, stabilendo per esempio un tasso di crescita consentito del contributo rispetto al preventivo dell'anno precedente.

Per i settori nei quali i contratti di prestazione annuali sono condizionati da una pianificazione precedentemente adottata, il Governo intende prevedere un allineamento con il piano finanziario. In altri termini, si intende fare in modo che le pianificazioni settoriali che poi vincolano le prestazioni da fornire per più anni siano: a) chiaramente quantificate per quanto riguarda i loro risvolti finanziari sulla gestione corrente del Cantone; b) valutate nel contesto del piano finanziario e degli obiettivi fissati per il quadriennio. Il margine di manovra del Consiglio di Stato viene quindi considerato in un contesto pluriennale.

La modifica della procedura che porta all'adozione dei contratti di prestazione non dovrebbe richiedere delle modifiche legislative. Essa dovrebbe infatti poter essere attuata tramite nuove direttive che il Governo elaborerà nei prossimi mesi all'attenzione delle istanze esecutive.

7.3. Rafforzamento del vincolo finanziario

Le misure di riequilibrio finanziario proposte con questo messaggio sono puntuali e richieste dall'emergenza finanziaria che caratterizza le finanze cantonali. Lo scopo della manovra è quindi quello di correggere progressivamente il disavanzo strutturale entro il 2011, per poi gettare le basi per un consolidamento duraturo della politica finanziaria del Cantone, che va definito e promosso.

In questo senso, il Governo ritiene le misure proposte una condizione necessaria, ma non sufficiente, per garantire il rispetto del principio dell'equilibrio finanziario a medio termine previsto dalla Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. L'equilibrio, una volta raggiunto, va infatti mantenuto ed è in questa prospettiva che l'esperienza passata ha mostrato che la semplice condivisione di principio dell'obiettivo da parte delle forze politiche e della società civile non ne garantisce sempre il raggiungimento.

Considerate le esperienze già maturate in altri Cantoni, è quindi emersa la necessità di ridefinire il quadro di riferimento entro il quale è decisa la politica finanziaria, rafforzando il vincolo di bilancio, che già attualmente troviamo codificato, ma solo come dichiarazione di intenti, nella legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato.

Il Governo è quindi convinto che solo attraverso un meccanismo di disciplina finanziaria più stringente sarà possibile garantire un equilibrio duraturo e strutturale dei conti cantonali. Governo e Parlamento acquisiranno forzatamente maggiore consapevolezza delle conseguenze in termini finanziari delle loro scelte politiche, a tutto vantaggio della tanto auspicata trasparenza nei confronti dei cittadini. Diventando molto più chiare ed esplicite le conseguenze finanziarie di determinati postulati politici, si renderà necessario un esame più attento delle priorità di intervento del Cantone.

La presentazione della manovra in esame è quindi stata accompagnata da una proposta legislativa di freno ai disavanzi pubblici, recentemente posta sottoposta a procedura di consultazione.

III. Preventivo 2009

8. INDICATORI DELLA SITUAZIONE E DELL'EVOLUZIONE FINANZIARIA

Per un'analisi succinta dell'evoluzione delle finanze del Cantone a partire dal 1994 presentiamo l'evoluzione degli indicatori finanziari, elaborati secondo le definizioni della Commissione speciale della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Fra parentesi è indicato il valore dell'indicatore per l'anno 2009, giudicato in base alla scala di valutazione utilizzata dalla Sezione degli enti locali per l'analisi dei comuni ticinesi. Globalmente, la situazione valutata in base a questi criteri di riferimento permane negativa, seppur in via di miglioramento rispetto agli scorsi anni.

1. Capacità d'autofinanziamento (3.8 %)

Autofinanziamento in percento dei ricavi correnti (senza accrediti interni e contributi da riversare).

Scala di valutazione:

debole	< 8 %
Medio	8 % - 15 %
Buono	> 15 %

Pur presentando un valore positivo ed in aumento rispetto agli scorsi anni, la capacità di autofinanziamento è giudicata debole secondo la scala di valutazione considerata.

2. Quota degli oneri finanziari (6.2 %)

Interessi passivi e ammortamenti ordinari dedotti i redditi patrimoniali netti in percento dei ricavi correnti.

Scala di valutazione:

non più sopportabile	> 18 %
Alto	10 % - 18 %
Sopportabile	3% - 10 %
Debole	< 3 %

La quota degli oneri finanziari è influenzata in modo importante dall'onere per ammortamenti amministrativi. Il valore di questo indicatore è ritenuto sopportabile.

3. Grado d'autofinanziamento (44.1%)

Autofinanziamento in percento degli investimenti netti.

Scala di valutazione:

debole	< 60 %
Medio	60 % - 80 %
Buono	> 80 %

Il grado d'autofinanziamento previsto per l'anno 2009 è positivo (vedi osservazioni fatte per la capacità d'autofinanziamento), ma il valore è ancora lontano dal valore consigliato del 70% ed è sintomo di una situazione finanziaria ancora preoccupante.

Tabella 11: indicatori della situazione finanziaria, 1994- 2009

ANNO	INDICATORI								
	DI GESTIONE CORRENTE				DEGLI INVESTIMENTI			DI BILANCIO**	
	Grado copertura spese correnti	Capacità d'autofinanziamento	Quota degli interessi		Grado d'autofinanziamento	Grado d'indebitamento supplementare	Quota d'investimento	Capitale proprio	Quota di capitale proprio
	Giudizio:	Giudizio:	Giudizio:	Giudizio:	Giudizio:	Giudizio:	Giudizio:		Giudizio:
	buono > 0	buono > 10	2 < sopportabile < 5	3 < sopportabile < 15	Buono > 70	*	*	in 1000 fr.	buono > 20
1994	1.4	14.8	-0.4	8.2	110.0	-10.0	21.8	773'284	40.6
1995	1.4	11.1	-0.6	9.2	70.7	29.3	23.6	800'425	42.2
1996	-6.0	3.7	-0.3	9.8	30.9	69.1	19.1	675'073	35.4
1997	-7.2	2.0	0.2	10.0	15.7	84.3	18.4	518'848	27.5
1998	-4.7	4.8	0.6	10.2	45.2	54.8	16.6	418'520	21.1
1999	2.2	11.3	0.2	9.3	115.9	-15.9	16.9	467'259	23.5
2000	3.7	12.3	-0.2	8.5	209.1	-109.1	14.1	548'322	27.9
2001	0.8	9.6	-0.7	8.0	161.4	-61.4	15.2	567'357	29.0
2002	-1.8	7.1	-0.9	8.0	102.3	-2.3	15.6	525'127	26.7
2003	-9.4	-1.1	-0.4	8.8	-10.1	110.1	16.6	290'095	14.9
2004	-11.3	-3.9	-0.1	8.8	-41.2	141.2	14.0	-4'075	-0.2
2005	2.0	18.1	-0.2	6.7	293.1	-193.1	12.3	49'433	2.4
2006	-5.1	0.9	-0.2	5.9	12.2	87.8	12.0	-81'070	-4.0
P 2008	-6.0	2.1	-0.6	6.0	25.1	74.9	12.7	-274'893	
PC 2008	-0.7	7.3	-0.5	5.8	91.1	8.9	12.8	-130'093	
P 2009	-2.9	3.8	-0.6	6.2	44.1	55.9	13.5	-210'217	

^{*}questi due indicatori devono essere visti in relazione agli altri indicatori, in particolare con il Grado d'autofinanziamento.
**indicatori calcolati unicamente a Consuntivo

4. Grado d'indebitamento supplementare (55.9%)

Disavanzo totale (+), rispettivamente avanzo totale (-) in percento degli investimenti netti.

Il valore dell'indicatore previsto per il Preventivo 2009 mostra un nuovo miglioramento rispetto al Preventivo 2008, dovuto in particolare alla diminuzione del disavanzo totale rispetto all'anno precedente, come pure a minori investimenti netti.

5. Quota d'investimento (13.5 %)

Investimenti lordi in percento delle uscite totali consolidate.

Scala di valutazione:

molto alta	> 30 %
Elevata	20 % - 30 %
Media	10 % - 20 %
Ridotta	< 10 %

Il valore di questo indicatore è ritenuto medio.

6. Quota di capitale proprio (non disponibile)

La quota di capitale (capitale proprio in percento del totale del passivo) viene calcolata in fase di consuntivo perché si tratta di un indicatore di bilancio, i cui dati sono disponibili unicamente in sede di chiusura dell'esercizio contabile. Il valore di questo indicatore a fine 2009 sarà comunque negativo, ciò che indica come il susseguirsi di disavanzi d'esercizio abbia più che eroso il capitale proprio.

7. Quota degli interessi (- 0.6 %)

La quota degli interessi corrisponde al rapporto percentuale tra la differenza fra gli interessi passivi e i redditi patrimoniali netti e i ricavi correnti.

Scala di valutazione:

non più sopportabile	> 5 %
Alto	3 % - 5 %
Sopportabile	1 % - 3 %
Debole	< 1 %

La quota degli interessi (negativa in quanto i redditi patrimoniali sono superiori agli interessi passivi) mostra un valore ritenuto buono.

8. Grado di copertura delle spese correnti (- 2.9%)

Il grado di copertura delle spese correnti corrisponde al rapporto tra il risultato d'esercizio e le spese correnti al netto di addebiti interni, contributi da riversare, versamenti a finanziamenti speciali e ammortamenti straordinari.

Scala di valutazione:

sufficiente-positivo	> 0 %
disavanzo moderato	- 2.5 % - 0 %
disavanzo importante	< - 2.5 %

Il valore negativo di questo indicatore è da considerarsi come segnale di finanze ancora in difficoltà.

9. CONFRONTO DEL PREVENTIVO 2009 CON IL PREVENTIVO 2008

	Prev. Prev.		Differenza	
	2009	2008	mio franchi	%
Spese correnti	3'002.8	2'983.9	+18.9	+0.6
30 Spese per il personale	906.6	876.3	+30.3	+3.5
31 Spese per beni e servizi	247.7	237.8	+9.9	+4.2
32 Interessi passivi	44.6	49.7	-5.1	-10.3
33 Ammortamenti	195.5	231.1	-35.6	-15.4
34 Partecipazioni e contributi	57.8	52.7	+5.1	+9.7
35 Rimborsi a enti pubblici	5.6	4.4	+1.2	+27.3
36 Contributi cantonali	1'277.8	1'285.6	-7.8	-0.6
37 Riversamento contributi da terzi	82.3	67.8	+14.5	+21.4
38 Versamenti a finanziamenti speciali	11.3	10.6	+0.7	+6.6
39 Addebiti interni	173.7	167.9	+5.8	+3.5
Ricavi correnti	2'922.7	2'821.1	+101.6	+3.6
40 Imposte	1'569.5	1'472.3	+97.2	+6.6
41 Regalie, monopoli, patenti e concessioni	183.9	186.9	-3.0	-1.6
42 Redditi della sostanza	60.3	66.3	-6.0	-9.0
43 Tasse, multe, vendite e rimborsi	210.3	197.2	+13.1	+6.6
44 Partecipaz. a entrate e contributi	170.2	148.7	+21.5	+14.5
45 Rimborsi da enti pubblici	25.1	29.7	-4.6	-15.5
46 Contributi per spese correnti	445.2	483.2	-38.0	-7.9
47 Contributi da terzi da riversare	82.3	67.8	+14.5	+21.4
48 Prelevamenti da finanziamenti speciali	2.2	1.2	+1.0	+83.3
49 Accrediti interni	173.7	167.9	+5.8	+3.5
Risultato d'esercizio	-80.1	-162.8	+82.7	+50.8
Uscite per investimenti	392.7	362.1	+30.6	+8.5
50 Investimenti in beni amministrativi	249.9	239.9	+10.0	+4.2
52 Prestiti e partecipazioni in beni amm.	9.8	6.7	+3.1	+46.3
56 Contributi per investimenti	98.6	93.9	+4.7	+5.0
57 Riversamento contributi per investimenti	34.4	21.6	+12.8	+59.3
Entrate per investimenti	164.6	145.7	+18.9	+13.0
60 Alienazione di beni amministrativi	1.0	1.0	+0.0	+0.0
62 Rimborso prestiti e partecipazioni	8.3	4.2	+4.1	+97.6
63 Rimborsi per investimenti	0.7	0.7	+0.0	+0.0
64 Restituzione contributi per investimenti	0.1	0.1	+0.0	+0.0
66 Contributi da terzi per investimenti	120.2	118.1	+2.1	+1.8
67 Contributi per investimenti da riversare	34.4	21.6	+12.7	+58.8
Onere netto per investimenti	228.1	216.4	+11.7	+5.4
Risultato totale	-127.4	-162.2	+34.8	+21.1
Autofinanziamento	100.7	54.2	+46.5	+85.8

9.1. Decadenza del regime transitorio NPC

Benché l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC) sia avvenuta l'1.1.2008, alcuni importanti effetti finanziari si materializzeranno soltanto dal 2009. La transizione dal vecchio al nuovo sistema di collaborazione tra Confederazione e Cantone è infatti stata regolata da un regime transitorio, che prevede l'estinzione dei loro rispettivi impegni presi prima dell'entrata in vigore della NPC a carico dell'esercizio 2008 (vedi capitolo 5.4. del messaggio n. 5925 sull'attuazione della NPC a livello cantonale). Gli effetti finanziari della riforma sul preventivo 2008 sono quindi risultati parziali e sensibilmente condizionati da questo aspetto. Saranno completi a partire dal 2009.

L'esistenza di questo regime transitorio nel 2008 è quindi la causa di alcuni importanti scostamenti tra preventivo 2009 e preventivo 2008. Essi sono riassunti nella tabella che segue, che considera le voci di costo evidenziate nel capitolo 8.2.1. del messaggio sul preventivo 2008 ("*Il 2008: un anno di transizione a livello finanziario*"):

Tabella 12: effetto regime transitorio NPC su P2009 rispetto a P2008

Rubr	rica conta	bile	Differenza P2009 - P2008
Spes	se corrent	i	-67'197
210	360007	Liquidazione prestazioni collettive Al	-21'800
817	362013	Contr. misurazione ufficiale	30
851	365104	Contr. cant. per produzione animale	-363
851	365117	Contributi cantonali diversi	-104
931	332001	Ammortamenti straordinari beni amministrativi	-45'000
2)	318009	Trasporto allievi	40
Rica	vi corrent	i	-41'554
210	460008	Contr. fed. per le casse malati	-25'400
1)	460011	Contr. Al per occupazione invalidi	-6'390
2)	432001	Rette Al	-190
2)	436048	Rimborso da Al per trasferte	-30
297	460070	Contr. fed. per trat. stanziali tossicomani	-50
412	460012	Contr. fed. per assegni di studio	-4'538
442	460020	Contr. Al per trattamenti pedagogiciterapeutici	-450
442	460021	Contributi AI per attrezzature speciali	-10
442	460023	Contr. Al per trasferte terapisti	-19
443	460022	Contr. per spese d'esercizio	-760
443	460024	Contr. Al per scolarizzazione speciale	-1'200
443	460025	Contr. Al per trasporti scolastici	-560
772	460048	Contr. fed. per interventi di prot. della natura	-50
851	460061	Contr. fed. per stipendi e trasferte	-220
910	440002	Quota sull'imposta preventiva	3'340
910	440004	Quota perequazione finanziaria IFD	-5'027
		ultato d'esercizio (miglioramento) tofinanziamento (peggioramento)	25'644 -19'357

¹⁾ Crb 245-251-261-262-263

²⁾ Crb 261-263

Nota alla tabella 12: va rilevato che nella tabella sono indicate semplicemente le variazioni tra preventivo 2009 e 2008, che in minima parte possono essere dovute ad altri fattori, oltre a quello determinante della NPC. A titolo informativo, lo scorso anno, l'effetto sull'autofinanziamento era valutato a 21.7 milioni di franchi, mentre nella tabella è valutato a 19.3 milioni di franchi. Gran parte della differenza proviene dal contributo federale per la riduzione dei premi cassa malattia, il cui impatto sul P2008 era stato valutato a 27.1 milioni di franchi, mentre la differenza indicata nella tabella è di 25.4 milioni di fr.

Le variazioni indicate nella tabella, che saranno riprese nei punti 9.2. e 9.3., sono di natura diversa e in parte si compensano: da un lato, decadranno o saranno ridotti dei versamenti che la Confederazione garantiva prima della NPC, mentre dall'altro il Cantone sarà definitivamente sgravato da alcuni oneri sopportati in ragione del sistema precedente alla NPC. Globalmente possiamo così rilevare che la decadenza del regime transitorio comporterà, per rapporto al preventivo 2008

- una riduzione di spese per circa 67 milioni di franchi;
- una riduzione di ricavi per circa 42 milioni di franchi;
- e quindi un miglioramento del risultato d'esercizio valutato a circa 26 milioni di fr.
- e un peggioramento dell'autofinanziamento per circa 19 milioni di franchi.

9.2. Osservazioni ai singoli gruppi di spesa

9.2.1. (30) Spese per il personale (+ 30.3 milioni di franchi)

Le spese per il personale sono stimate a Preventivo 2009 a 906.6 milioni di franchi, con un aumento di 30.3 milioni di franchi, pari al 3.5%, rispetto al Preventivo 2008 (876.3 milioni di franchi). Il forte incremento di questa voce di spesa è da riportare in particolare alla concessione del rincaro integrale degli stipendi; il rincaro previsto per il 2009 si fissa al 2.2%, percentuale insolitamente elevata rispetto agli scorsi anni.

Sulla variazione della spesa del personale incidono, oltre al rincaro ed agli avanzamenti ordinari, i seguenti fattori:

- la quota parte di supplemento sostitutivo alla rendita AVS posto a carico del datore di lavoro per i pensionamenti anticipati (2.8 milioni di franchi) quale effetto pieno della modifica della Legge sulla Cassa pensioni entrata in vigore il 1.1.'05;
- la pianificazione sociopsichiatrica (+ 1.1 milioni di franchi). Con il Preventivo 2009 il Consiglio di Stato propone di avviare due misure ritenute prioritarie contenute nella Pianificazione sociopsichiatrica cantonale '05-'08: le degenze psichiatriche di corta durata presso un ospedale regionale dell'EOC (0.9 milioni di franchi lordi, 0.5 netti) e l'apertura dei centri diurni nel fine settimana (0.2 milioni di franchi). L'impatto pieno di questa decisione avverrà soltanto nel 2010 ed è quantificato a 1.4 milioni di franchi;
- l'adozione della nuova Legge sugli assegni di famiglia (messaggio 6078 del 27.5.'08), che implica un costo supplementare di 3.1. milioni di franchi sui conti dell'AC quale datore di lavoro, da un lato per il finanziamento dell'assegno integrativo (1.0 milioni di franchi) e dall'altro a seguito dell'aliquota contributiva per il finanziamento degli assegni familiari ai suoi dipendenti (2.1 milioni di franchi);

- una riduzione del personale amministrativo del 1%, per un totale di 30 unità e un importo stimato in 1.8 milioni di franchi (fatta eccezione per il personale in uniforme della Polizia e delle strutture carcerarie, per il personale infermieristico dell'OSC e per il personale addetto all'accertamento delle tassazioni come pure quello interamente finanziato da terzi);
- una riduzione di 1.7 milioni di franchi dovuta al trasferimento sotto la voce di costo "beni e servizi" delle spese sostenute per l'assicurazione responsabilità civile dello Stato, prima contabilizzate quale voce di spesa per il personale.

La quota parte delle spese per il personale rispetto al totale delle spese correnti è del 30.2% rispetto al 29.4% del Preventivo 2008. Riferita alle sole uscite correnti, la percentuale delle spese per il personale è del 34.2% per il 2009, in aumento rispetto al Preventivo 2008 (33.7%).

9.2.2. (31) Spese per beni e servizi (+ 9.9 milioni di franchi)

Le spese per beni e servizi sono preventivate per l'anno 2009 a 247.7 milioni di franchi, con un aumento rispetto al Preventivo 2008 di 9.9 milioni di franchi (+ 4.2 %). L'incremento rispetto al 2008 è dovuto nella misura di 5.4 milioni di franchi a spese completamente compensate da entrate, come le prestazioni per la filiale USTRA (2.4 milioni di franchi), rimborsate al 100% dalla Confederazione e gli anticipi concernenti il programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (3.0 milioni di franchi; il relativo messaggio n. 6110 del 2.09.2008 è attualmente all'esame del Parlamento). Un aumento pari a 1.7 milioni di franchi è dovuto al già citato cambiamento di modalità di contabilizzazione della spesa per l'assicurazione responsabilità civile dello Stato. Al netto di queste tre voci, la crescita delle spese per beni e servizi è pari a 2.8 milioni di franchi (+ 1.5% rispetto al Preventivo 2008), con un aumento percentuale pari a quello del tasso d'inflazione.

Tra le variazioni principali, sono in particolare da evidenziare le seguenti:

Spese affrancazione postale	- 0.5
Spese esecuzione misure penali	+ 0.5
Peculio carcerati	+ 0.4
Materiale Euro 08 Polizia	- 0.9
Spese per gestione legge cani	+ 0.2
Spese per collocamenti in azienda, giovani e mentori (oro BNS; importo	
compensato con una riduzione della voce di costo 36)	+0.6
Spese per vaccinazione contro infezione da papilloma	+ 3.0
Indennità ispettori di tirocinio	+ 0.4
Contratti mense comunali e private	+ 0.8
Trasporto allievi SM	+ 0.8
Prestazioni per filiale USTRA (completamente finanziato da CH)	+ 2.4
Carburante e olio	+ 0.6
Affitto stabili amministrativi	+0.4
Sistemazioni logistiche e posteggi	+ 0.6
Manutenzione stabili	- 0.9
Spese esecutive fisco	+ 0.5
Assicurazione RC Stato (precedentemente gruppo 30)	+ 1.7
Apparecchi e allacciamenti uffici di collocamento	- 0.5
Acquisto apparecchiature informatiche	+ 1.0

9.2.3. (32) Interessi passivi (-5.1 milioni di franchi)

Le spese per interessi passivi ammontano a 44.6 milioni di franchi, in diminuzione rispetto al Preventivo 2008 di 5.1 milioni di franchi. Alla luce dei dati di Preconsuntivo 2008 è stato rivisto il fabbisogno di liquidità per il 2009, che presenta una minore necessità di assunzione di capitali. Nel corso del 2008 sono previste restituzioni di prestiti per complessivi 150 milioni di franchi, mentre si è proceduto unicamente ad un rinnovo di 50 milioni franchi, con conseguente diminuzione degli oneri per interesse sull'esercizio '09. Nel corso del 2009 è comunque prevista la restituzione di un prestito obbligazionario di 200 milioni di franchi che dovrà in ogni modo essere rifinanziata con una nuova emissione di uguale importo. Dal 2007 si è assistito ad un incremento generalizzato dei tassi d'interesse, che ha espletato il suo effetto sui costi d'interesse delle ultime due emissioni ed influenzerà anche le prossime.

9.2.4. (33) Ammortamenti (-35.6 milioni di franchi)

Gli ammortamenti patrimoniali, che concernono soprattutto le perdite e i condoni su imposte e crediti, sono valutati a 14.7 milioni di franchi (Preventivo 2008: 14.1 milioni di franchi), mentre quelli amministrativi raggiungono i 180.8 milioni di franchi, contro i 217.0 del preventivo 2008. Per questi ultimi si registra quindi una riduzione di 37 milioni di fr., a causa del fatto che nel 2008 sono compresi 45 milioni di ammortamenti straordinari relativi al trapasso di proprietà dal Cantone alla Confederazione dell'intero corpo autostradale conseguente all'entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

Il minor onere del Preventivo 2009 rispetto al 2008 per quanto attiene agli ammortamenti amministrativi complessivi è pari a 36.2 milioni di franchi. Se invece si considerano unicamente gli ammortamenti ordinari del 2008, senza quindi tenere conto i 45 milioni di franchi di ammortamento straordinario, il Preventivo 2009 mostra un incremento di 8.8 milioni di franchi.

L'onere per ammortamenti amministrativi è stimato sulla base dei seguenti tassi percentuali calcolati sul valore delle singole categorie di beni amministrativi da ammortizzare:

Strade	12 % sul valore residuo
Fabbricati	12 % sul valore residuo
Demanio forestale	12 % sul valore residuo
Mobilio	50 % sul valore residuo
Contributi per investimenti	25 % sul valore residuo

Il tasso d'ammortamento medio, calcolato sull'intero patrimonio amministrativo da ammortizzare, si fissa al 16 % circa e rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello applicato nelle scorse legislature. Si tratta quindi di un tasso relativamente stabile che non subisce variazioni da anni.

9.2.5. (34) Partecipazione a entrate e contributi senza precisa destinazione (+ 5.1 milioni di franchi)

Questo gruppo di spesa contiene le quote di partecipazione sulle entrate del Cantone a favore dei Comuni e i contributi di compensazione diretta e di livellamento della capacità finanziaria dei Comuni.

La voce di spesa complessiva (57.8 milioni di franchi) è superiore al Preventivo 2008 (+ 5.1 milioni di franchi). La differenza è da ricondurre al decadimento, nel 2008, della misura relativa alla riduzione della quota ai comuni della tassa immobiliare sulle persone giuridiche, che sul 2009 esplica di nuovo effetto sui conti del Cantone (4.4 milioni di franchi). In aumento (+0.7 milioni di franchi) anche l'importo riversato ai comuni sulle imposte di successione.

9.2.6. (36) Contributi cantonali (- 7.8 milioni di franchi)

L'onere per contributi cantonali è stimato a Preventivo 2009 a 1'277.8 milioni di franchi, con una diminuzione rispetto al Preventivo 2008 di 7.8 milioni di franchi, pari a - 0.6 %. La riduzione segnata in questo gruppo di spesa è da attribuire in particolare alla misura unica prevista nel Preventivo 2008, conseguente al passaggio alla NPC, relativa alla liquidazione delle prestazioni collettive AI (- 21.8 milioni di franchi). Neutralizzando questa misura, la crescita complessiva è di 14.0 milioni di franchi (+1.1%), la più bassa in assoluto mai registrata negli ultimi anni. Per quanto riguarda in particolare l'ambito delle assicurazioni sociali rileviamo le importanti riduzioni di spesa segnate dai contributi per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia (partecipazione al premio e premio per beneficiari PC AVS / AI) e da quelli versati per gli assicurati insolventi (- 2.1 milioni di franchi).

Di seguito sono elencate le differenze più importanti fra il Preventivo 2009 e quello 2008 (in milioni di franchi):

Contributi cantonali a comuni per risanamenti finanziari	+ 7.5
Contributi supplementari ai Comuni	+ 3.0
Contributi per integrazione stranieri	+ 0.5
Liquidazione prestazioni collettive Al	- 21.8
Contr. ass. malattia (partecip. premio e premio per benef. PC AVS / AI)	- 6.5
Contributi assicurativi per insolventi	- 2.1
Contributo per assegno familiare integrativo e di prima infanzia	+ 1.0
Contributo straord. per assunzione utenti USSI (messaggio oro BNS)	- 0.6
Contributi per assistiti a domicilio	- 0.5
Contributi vari per altre prestazioni settore assistenza	- 1.6
Contributi cantonali vari settore asilanti	+ 0.9
Contributi cantonali per nuovi alloggi	- 0.9
Contributi cantonali alle case anziani	+ 1.6
Contributi cantonali agli istituti invalidi	+ 7.1
Contributi cantonali ai centri educativi per minorenni	+ 1.0
Contributi cantonali per collocamenti in istituti non riconosciuti	- 2.5
Contributi cantonali ai Comuni per legge cani	+ 0.5
Contributi cantonali EOC	+ 3.2
Contributi cantonali degenze camere private EOC	- 0.9
Contributi per ospedalizzazioni fuori Cantone	+ 0.4

- 2.1
+ 0.5
+ 2.1
+ 0.9
+ 1.3
+ 0.8
+ 4.6
+ 1.6
+ 0.4
- 7.0
- 2.2

9.3. Osservazioni ai singoli gruppi di ricavi

9.3.1. (40) Imposte (+ 97.2 milioni di franchi)

La tabella che segue illustra il dettaglio delle imposte prelevate dal Cantone, secondo le stime di preventivo 2008 e 2009. (in milioni di franchi):

Tabella 13: dettaglio delle imposte cantonali

	P. 20	009	P. 2008	3
Imposte persone fisiche	822.0		776.5	
Imposte alla fonte	91.5		75.0	
Imposte suppletorie e multe	12.0	925.5	12.0	863.5
Imposte persone giuridiche	313.5		317.5	
Supplemento imposta immobiliare	11.0	324.5	11.0	328.5
Imposta sugli utili immobiliari	58.0	58.0	41.0	41.0
Tasse iscrizione registro fondiario	66.5		54.5	
Imposta sul bollo	45.5	112.0	39.5	94.0
Imposte di successione e donazione	28.0	28.0	28.0	28.0
Tombole e lotterie	4.0		4.0	
Imposta sui cani	0.0		1.1	
Imposte compagnie assicurazioni	7.0		6.7	
Imposte di circolazione e di navigazione	110.5	121.5	105.5	117.3
Totale		1'569.5		1'472.3

Le imposte cantonali aumentano complessivamente di 97.2 milioni di franchi rispetto al preventivo 2008 (+6.6%), grazie anche alle misure di riequilibrio finanziario proposte con questo messaggio. L'incremento riguarda in particolare l'imposta sul reddito e la sostanza delle persone fisiche (50 milioni di franchi), l'imposta sugli utili

immobiliari (+17 milioni di franchi), l'imposta alla fonte (+16.5 milioni di franchi), le tasse di iscrizione a registro fondiario e l'imposta sul bollo (18 milioni di franchi) e meno le imposte di circolazione e navigazione (+5 milioni di franchi). Le imposte di successione si mantengono sui livelli del 2008, mentre quelle sulle persone giuridiche si riducono leggermente (-4 milioni di franchi).

La valutazione delle principali imposte è fortemente condizionata dalle incertezze che attualmente regnano sul fronte economico. Per quanto riguarda i gettiti di imposte delle persone fisiche e giuridiche ricordiamo che il sistema di previsione dei gettiti di imposta è stato oggetto di analisi in più occasioni. Il modello Rossi-Balestra è stato rivisto e perfezionato con il Rapporto IRE del 2000 per le persone fisiche e del 2001 per quelle giuridiche ed è stato utilizzato per le valutazioni anche di questo preventivo.

Il modello si basa sulla ricerca di dati base di riferimento il più possibile attendibili e recenti. Questa base è poi attualizzata in funzione di fattori di crescita. Il metodo prevede concretamente di applicare i fattori di crescita (nel caso concreto le variazioni del PIL, che il BAK di Basilea determina appositamente per il Ticino).

A. Persone fisiche

La determinazione della previsione di gettito delle persone fisiche (PF) per l'anno 2009 si basa in primo luogo sugli ultimi dati consolidati a livello di tassazioni emesse. Le tassazione degli anni 2004 e 2005 sono evase nella misura del 99.3% (2004) e del 98.1% (2005). In termini percentuali le tassazioni inevase di questi due anni sono relativamente ridotte, ma in valori assoluti queste rappresentano pur sempre un potenziale di gettito valutato in ca. 100 milioni di franchi. Per l'anno 2006 le pratiche trattate sono il 92.8%, mentre il gettito non ancora tassato è valutato in circa 150 milioni di franchi (i dati si riferiscono alla situazione al 31.8.2008). Il gettito potenziale (tassazioni emesse e valutate) stimato in sede di preconsuntivo 2008 è servito da base per determinare quello del preventivo 2009 in 805 milioni di franchi. A questo importo sono poi aggiunti quelli conseguenti alle modifiche legislative proposte con questo messaggio.

Le misure di riequilibrio finanziario che riguardano il gettito delle persone fisiche sono due. Esse riguardano l'adeguamento della norma sul calcolo del valore locativo delle residenze secondarie, che comporta un maggior gettito stimato in 9.5 milioni di franchi, e la modifica dell'articolo 39 LT sulle modalità di correzione degli effetti della progressione a freddo, le cui conseguenze sono stimate in un maggior gettito di 7 milioni di franchi. Con questi aggiornamenti, il gettito di competenza per le persone fisiche a preventivo 2009 ammonta 822 milioni di franchi.

B. Persone giuridiche

La base per la valutazione dei gettiti delle persone giuridiche (PG) è stabilita considerando i dati più recenti, sia per le tassazioni emesse, sia per quelle valutate. Questi valori sono poi attualizzati in funzione delle stime relative alla crescita nominale del PIL ed eventualmente corretti a dipendenza delle indicazioni fornite dagli operatori dei vari settori d'attività. L'aggiornamento delle valutazioni del gettito delle PG evidenzia un'evoluzione positiva per rapporto alle previsioni fatte nel passato, ciò che ha permesso un' importante rivalutazione in sede di preconsuntivo

2008. Le rivalutazioni in oggetto si riferiscono agli anni dal 2005 al 2007 e sono state generate in modo preponderante dal settore bancario. Proprio questo settore è stato tuttavia colpito da una profonda crisi che ha cominciato a manifestarsi alla fine dell'anno scorso. Questi eventi recenti determinano la necessità di rivedere al ribasso la base di calcolo. Il 2009 sarà certamente ancora fortemente condizionato dai risultati del settore finanziario e in particolare da alcuni grossi istituti che già hanno annunciato risultati tali da escludere un ritorno ad utili fiscalmente imponibili nel prossimo anno.

Sulla base di questi elementi e delle stime aggiornate del BAK, la Divisione delle contribuzioni ha proceduto ad allestire le previsioni di gettito delle persone giuridiche. Il gettito di competenza del 2009 è stimato in 313 milioni di franchi ai quali vanno aggiunti 11 milioni di franchi del supplemento dell'imposta immobiliare che ha validità fino al 2011. Detto supplemento è annullato, a norma dell'articolo 314c, cpv. 3 LT, solo in caso di chiusura dei conti a pareggio, senza considerare il supplemento stesso. Il gettito complessivo delle PG per il 2009 si attesta pertanto a 324 milioni di franchi. Esso è inferiore di 11 milioni di franchi al dato di piano finanziario del dicembre scorso. Le rivalutazioni dei gettiti di competenza degli anni precedenti conseguenti ai positivi riscontri del preconsuntivo 2008 sono state annullate dai minori introiti legati alla crisi del settore bancario, valutati in 50 milioni di franchi.

Il settore delle persone giuridiche è contraddistinto da elementi molto volatili. Pochi contribuenti determinano una quota importante del gettito e i cambiamenti delle condizioni sui mercati internazionali che influenzano i risultati d'esercizio sono repentini. Questi motivi rendono molto difficoltose ed incerte le previsioni fiscali

Le componenti del gettito delle persone giuridiche per il Preventivo 2009 sono valutate come segue:

Imposta sull'utile	259	milioni di franchi
Imposta sul capitale	32	milioni di franchi
Imposta immobiliare	22	milioni di franchi
Totale intermedio	313	milioni di franchi
Correzione straordinaria imposta imm.	11	milioni di franchi
Totale	324	milioni di franchi

Per le persone giuridiche non sono previsti interventi di riequilibrio finanziario.

C. Imposte alla fonte

Le previsioni di gettito 2009 per le imposte alla fonte sono basate sui dati evolutivi del 2008, rispettivamente quelli consolidati per il 2007 e mostrano un sensibile aumento rispetto al preventivo 2008 per i seguenti motivi:

 Al normale fattore di crescita nominale del PIL, si aggiunge l'incidenza della tendenza all'aumento del numero dei frontalieri in atto in Ticino dal 1999, tendenza che trova conferma con il passaggio alla seconda fase dell'accordo bilaterale Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone (1 giugno 2004). Si conferma pure la tendenza alla stagnazione dei permessi di corta durata. Con l'entrata in vigore della seconda fase dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (1 giugno 2007) numerosi permessi di corta durata sono stati sostituiti con un permesso "G" (frontaliere UE), per l'ottenimento del quale non necessitano più condizioni particolari.

- A far data dal 2008, è stata introdotta l'aliquota unica.
- Nel corso dell'anno, la Confederazione ha comunicato che la quota da riversare all'imposta federale diretta sarà ridotta di un punto percentuale.
- Nel corso del 2008 è stato possibile applicare in modo più rigoroso il principio dell'aliquota mondiale e le norme sul riconoscimento delle spese. Nel 2009 l'effetto di queste misure si consoliderà.
- In questi ultimi anni si è manifestato un aumento delle retribuzioni e conseguentemente anche un aumento del gettito.

Una difficoltà a livello previsionale è data dalla stima dei contribuenti che passano a regime di tassazione ordinaria sostituiva (art. 113 LT). Questi casi ricadono nella casistica dei contribuenti che percepiscono uno stipendio lordo superiore ai 120'000 franchi. Un'eventuale minor entrata nel contesto delle imposte alla fonte andrebbe in ogni caso a favore del gettito ordinario delle persone fisiche. La previsione d'incasso totale relativo alla sola quota a favore del Cantone per il 2009 è di 90 milioni di franchi al netto delle quote attribuite ai comuni, alla Confederazione e allo Stato Italiano.

Per quanto concerne le misure di risanamento, le modifiche proposte in ambito di imposte alla fonte riguardano l'introduzione del concetto di cumulo dei redditi per coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa (esclusi i soli frontalieri per effetto di una precisa norma contenuta nello specifico Accordo) e una modifica delle norme di applicazione (Direttiva IF). Le modifiche dovrebbero generare un maggior introito per il Cantone di 1.5 milioni di franchi, attestando il gettito a 91.5 milioni di franchi.

D. Altre imposte

La reintroduzione dell'**imposta sul bollo** cantonale nella sua globalità a partire dal 2005 ha esplicato appieno gli effetti a partire dal 2006. In particolare, per quanto attiene al bollo sulle scritturazioni private, pagate di regola su tassazioni globali (procedura semplificata per la riscossione dell'imposta di bollo) che scadono per la quasi totalità (termine di pagamento) l'anno successivo: il relativo gettito è contabilizzato per cassa e non per competenza. Dal 2006 a tutt'oggi vi è stato un importante impegno a rinegoziare un gran numero di accordi sulla tassazione globale. Il gettito per il 2009 è valutato in 45.5 milioni di franchi, che conferma i valori raggiunti negli ultimi due anni di buona congiuntura, in netto aumento rispetto al 2006.

Il settore immobiliare, in particolare per quanto concerne le transazioni, mostra ancora segnali di tenuta, attestata anche dall'aumento della tassa d'iscrizione a registro fondiario e dall'evoluzione degli incassi accertati a PC2008. Le previsioni a più lungo termine prevedono invece un rallentamento del settore. Si ricorda che il gettito dell'**imposta sugli utili immobiliari** è contabilizzato per cassa: l'aumento è quindi dilazionato nel tempo in funzione dell'allestimento delle tassazioni, e del ritmo degli incassi. Il maggior incasso previsto per il 2009 per effetto delle misure indicate al capitolo 6.5 è stimato a circa 3 milioni di fr. ed è pari grossomodo al 50% del

gettito di competenza. L'incasso previsto per il 2009 con la modifica proposta si attesta a 58 milioni di franchi.

L'abolizione del tributo per **le successioni e donazioni** tra ascendenti e discendenti diretti (dal 1. gennaio 2000) e, in precedenza, tra coniugi (dal 1. gennaio 1995), ha comportato, logicamente, una diminuzione del gettito. Allo stato attuale, le vecchie pratiche sono praticamente tutte evase e di conseguenza vi è una stabilizzazione del gettito. Le aspettative sono quindi di un consolidamento del gettito per un importo di 28.0 milioni di franchi come per l'esercizio precedente. Evidentemente non possono essere previsti eventuali importanti casi isolati di successioni o donazioni imponibili.

In continua crescita è pure il totale delle **imposte di circolazione e navigazione**, che segnano un incremento di 5.0 milioni di franchi rispetto all'anno precedente, fissandosi ad un totale di 110.5 milioni di franchi.

Rileviamo infine che dal 2009, conformemente alla nuova legge sui cani, il prelievo sui loro detentori non avverrà più sottoforma di imposta, bensì di tassa (gruppo 43).

9.3.2. (41) Regalie, monopoli, patenti e concessioni (-3.0 milioni di franchi)

La diminuzione segnata in questo gruppo di ricavi rispetto al Preventivo 2008 è da ricondurre in particolare alla riduzione delle tasse sui Kursaal (-5.0 milioni di franchi), compensata parzialmente da maggiori entrate per tasse demaniali (+ 0.8 milioni di franchi) e dalle patenti caccia e pesca (+ 0.8 milioni di franchi). Per il resto, non si riscontrano particolari variazioni.

9.3.3. (42) Redditi della sostanza (-6.0 milioni di franchi)

Le variazioni più importanti rispetto al preventivo 2008 riguardano le partecipazione cantonali agli utili di Banca Stato (-1.0 milioni di franchi) e all'AET (-5.0 milioni di franchi). Si ricorda che il valore esposto a Preventivo 2008 era stato modificato e deciso dal Parlamento. Sostanzialmente stabili gli altri ricavi del gruppo.

9.3.4. (43) Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi (+13.1 milioni di franchi)

Questo genere di ricavi aumenta di 13.1 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2008. L'incremento è dovuto ad una serie di misure descritte nel capitolo 6.5. Ricapitoliamo le più importanti: tasse e spese di giustizia (+2.1 milioni di franchi), tasse UEF, (+1.1 milioni di franchi), tasse servizio immatricolazioni (+0.7 milioni di franchi), tasse domande di costruzione, (+1.0 milioni di franchi), nuova legge sugli stranieri (+0.6 milioni di franchi). Altri aumenti che esulano dalle misure di risanamento sono rappresentati dalle voci: multe circolazione (+ 1.3 milioni di franchi), tasse raccolta carcasse (+ 0.9 milioni di franchi), recupero spese da filiale USTRA (+ 2.4 milioni di franchi) e entrate dalle casse malati per programma cantonale di vaccinazione contro l'infezione da papilloma virus umano (+ 3.0 milioni di franchi).

9.3.5. (44) Partecipazione a entrate e contributi senza precisa destinazione (+21.5 milioni di franchi)

Complessivamente questo gruppo di spesa segna un incremento di 21.5 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2008, dovuta in particolare al forte aumento della quota sul ricavo dell'IFD (vedi tabella). Con l'esaurimento del regime transitorio NPC (vedi capitolo 8.2.1. del messaggio n. 5974 sul preventivo 2008), decadrà completamente la quota perequativa sull'IFD. Di seguito, illustriamo il dettaglio (in milioni di franchi) delle principali voci di entrata di questo gruppo e delle loro variazioni rispetto al Preventivo 2008:

	P. 2008	P. 2009	Variazione
Quota sull'imposta preventiva	9.1	12.4	3.3
Quota per perequazione finanziaria su IFD	5.0	0.0	- 5.0
Quota sul ricavo imp. fed. diretta anno corrente	88.0	104.0	16.0
Quota sull'imp. fed. diretta incassata dai Cantoni	3.0	3.0	0.0
Quota sulla perequazione delle risorse	10.3	17.3	7.0
Quota per compensazione oneri sociodemografici	18.0	17.7	-0.3
Quota per compensazione oneri geotopografici	13.4	13.7	0.3

9.3.6. (45) Rimborsi da enti pubblici (- 4.6 milioni di franchi)

Questo gruppo comprende i rimborsi da altri enti pubblici, in particolare dalla Confederazione, per le spese sostenute dal Cantone nell'esecuzione di compiti di competenza di questi enti. Il più importante concerne il rimborso della Confederazione per gli asilanti e l'ammissione provvisoria dei rifugiati (13.0 milioni di franchi contro i 19.0 milioni del Preventivo 2008) seguito dal rimborso alla Polizia per prestazioni reparto traffico (2.2 milioni di franchi, + 0.4 milioni di franchi rispetto allo scorso preventivo).

9.3.7. (46) Contributi per spese correnti (-38.0 milioni di franchi)

I contributi da terzi per spese proprie del Cantone, stimati a Preventivo 2009 a 445.2 milioni di franchi, rappresentano, dopo le imposte, la seconda più importante fonte di entrate per il Cantone. Preponderanti sono i flussi provenienti dalla Confederazione (284.7 milioni di franchi, contro i 326.9 milioni di franchi del 2008; -42.2 milioni), seguiti da quelli versati da Comuni e consorzi comunali (159.5 milioni di franchi, contro i 155.2 milioni di franchi; +4.3 milioni).

La riduzione di questi contributi, di 38.0 milioni di franchi, è in gran parte dovuta all'esaurimento del regime transitorio NPC e quindi all'entrata in vigore completa della riforma nel 2009 (vedi capitolo 8.1.2. del messaggio n. 5974 sul preventivo 2008). Ricordiamo infatti che nel 2008 si sono realizzati gli ultimi versamenti di cassa relativi a contributi ridotti o completamente soppressi dalla riforma. Tra i più importanti, ricordiamo i contributi Al per l'educazione speciale (-1.8 milioni di franchi) e per l'occupazione invalidi (-6.4 milioni di franchi), i contributi federali per assegni di studio (-4.5 milioni di fr.) e i contributi federali alle casse malati (-25.4 milioni di franchi rispetto al 2008).

Di seguito vengono elencate le variazioni più importanti tra il Preventivo 2009 e il Preventivo 2008:

Contributi federali per prestazioni complementari AVS / AI	-1.1
Contributi federali per le casse malati	- 25.4
Contributi comunali per le assicurazioni sociali	+ 1.9
Contributo AI per occupazione invalidi	- 6.4
Contributo comunale per servizio dentario scolastico	+ 1.3
Contributo federale per provvedimenti pedagogici	-0.7
Contributo AI per trattamenti sanitari	- 0.5
Contributi federale per assegni di studio	- 4.5
Contributo UFAS per scuole speciali	- 0.8
Contributo Al per scolarizzazione e trasporti scolastici	- 1.8
Partecipazione dazio federale sui carburanti	-1.2
Contributo federale per esercizio e manutenzione SN	+ 1.9

10. CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Il Preventivo 2009 prevede un volume d'investimenti lordi di 392.7 milioni di franchi ed è superiore di 30.6 milioni di franchi, pari all'8.5%, a quello inserito a Preventivo 2008 (362.1 milioni di franchi).

L'onere netto aumenta di 11.7 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2008 (5.4 %), passando da 216.4 milioni di franchi a 228.1 milioni di franchi nel 2009.

Le variazioni delle uscite per investimenti rispetto al Preventivo 2008 sono da attribuire in modo preponderante all'aumento degli investimenti in beni amministrativi (+ 10.0 milioni di franchi; 249.9 milioni di franchi contro 239.9 milioni di franchi del Preventivo 2008) e all'aumento dei riversamenti di contributi per investimenti (+ 12.8 milioni di franchi rispetto al preventivo 2008).

Parallelamente alle uscite, anche le entrate per investimenti segnalano un aumento dei contributi da terzi per investimenti da riversare (+ 12.7 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2008).

Onere lordo per investimenti, in milioni di franchi; confronto P2009-P2008

			Preventivo	Preventivo	Differenza
Se	ettore		2009	2008	
1	Amm	inistrazione	24.55	13.27	11.28
	11	Amministrazione generale	24.03	12.39	11.64
	12	Amministrazione 2000	0.52	0.88	-0.36
2	Sicur	ezza pubblica	16.92	6.56	10.36
	21	Polizia	11.25	0.28	10.97
	22	Giustizia	1.50	2.00	-0.50
	23	Pompieri	4.07	3.67	0.40
	24	Militare e PC	0.10	0.61	-0.51
3	Salut	e pubblica	13.44	12.20	1.24
	31	Ospedali e altre istituzioni sanitarie	0.72	2.56	-1.84
	32	Istituti di reintegrazione	3.82	1.28	2.54
	33	Istituti per anziani	8.20	8.31	-0.11
	34	Istituti e colonie per bambini	0.70	0.05	0.65
4	Inseg	namento	55.22	29.08	26.14
5	Ambi	ente e territorio	44.41	51.76	-7.35
	51	Protezione del territorio	5.57	4.35	1.22
	52	Dep. acque, energia e protez. aria	11.75	11.56	0.19
	53	Raccolta ed eliminazioni rifiuti	10.30	18.60	-8.30
	54	Economia delle acque	3.24	4.35	-1.11
	55	Economia forestale	7.10	7.93	-0.83
	56	Economia fondiaria e agricoltura	6.45	4.97	1.48
6	Mobil	lità	166.77	184.77	-18.00
	61	Strade nazionali	59.00	65.00	-6.00
	62	Strade cantonali	98.10	107.85	-9.75
	63	Trasporti	9.67	11.92	-2.25
7	Econ	omia e alloggio	28.73	35.38	-6.65
	71	Promozione economica	28.63	35.28	-6.65
	72	Alloggi	0.10	0.10	0.00
8 Capitali di dotazione e diversi		8.29	7.48	0.81	
Α	Rivers	s.contributi per investimenti	34.35	21.65	12.70
	Differ	enze per arrotondamenti	-0.02	-0.02	0.00
To	tale		392.66	362.13	30.53

Onere netto per investimenti, in milioni di franchi; confronto P2009-P2008

Se	ettore		Preventivo 2009	Preventivo 2008	Differenza
36	ettor c		2009	2000	
1	Amm	inistrazione	24.48	13.27	11.21
	11	Amministrazione generale	23.96	12.39	11.57
	12	Amministrazione 2000	0.52	0.88	-0.36
2	Sicur	ezza pubblica	10.38	2.89	7.49
	21	Polizia	8.78	0.28	8.50
	22	Giustizia	1.50	2.00	-0.50
	23	Pompieri	0.00	0.00	0.00
	24	Militare e PC	0.10	0.61	-0.51
3	Salut	e pubblica	11.93	10.25	1.68
	31	Ospedali e altre istituzioni sanitarie	-0.79	0.61	-1.40
	32	Istituti di reintegrazione	3.82	1.28	2.54
	33	Istituti per anziani	8.20	8.31	-0.11
	34	Istituti e colonie per bambini	0.70	0.05	0.65
4	Inseg	namento	45.49	26.49	19.00
5	Ambi	ente e territorio	37.71	48.67	-10.96
	51	Protezione del territorio	4.90	3.93	0.97
	52	Dep. acque, energia e protez. aria	11.15	10.96	0.19
	53	Raccolta ed eliminazioni rifiuti	7.30	18.60	-11.30
	54	Economia delle acque	2.09	4.15	-2.06
	55	Economia forestale	5.99	6.23	-0.24
	56	Economia fondiaria e agricoltura	6.28	4.80	1.48
6	Mobi	lità	70.80	81.75	-10.95
	61	Strade nazionali	0.00	0.00	0.00
	62	Strade cantonali	61.90	69.90	-8.00
	63	Trasporti	8.90	11.85	-2.95
7	Econ	omia e alloggio	25.18	31.85	-6.67
	71	Promozione economica	25.13	31.78	-6.65
	72	Alloggi	0.05	0.07	-0.02
8	Capit	ali di dotazione e diversi	2.09	1.28	0.81
	Differ	enze per arrotondamenti	0.01	-0.02	0.03
To	tale		228.07	216.43	11.64

IV. MODIFICHE LEGISLATIVE

Le misure di risanamento che richiedono una modifica legislativa corrispondono grossomodo a circa 60 milioni di franchi e riguardano principalmente il settore dell'adeguamento dei tributi pubblici. Nei capitoli precedenti abbiamo già illustrato il senso e il contenuto delle varie modifiche. Di seguito ci limitiamo pertanto a evidenziare a quali delle misure si riferiscono i decreti legislativi allegati. Per meglio evidenziare la loro portata, l'enumerazione e la presentazione degli atti legislativi che concretizzano misure con effetto finanziario precedono quelle degli atti previsti nel contesto dell'adeguamento delle leggi sui sussidi.

Le misure annunciate in questo messaggio implicano tre ulteriori revisioni legislative che saranno presentate successivamente in modo separato:

- Modifica della legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 allo scopo di concretizzare il passaggio al reddito disponibile quale parametro per il sussidiamento e dunque per ottenere una razionalizzazione della spesa nel settore, misura 16, capitolo 6.2, nonché una maggiore flessibilizzazione dei criteri di concessione dei sussidi, capitolo 7.2.2.C;
- Revisione completa della Legge sulle funi metalliche del 3 dicembre 1912, che dovrà tra l'altro consentire l'adeguamento delle tasse di autorizzazione per le teleferiche e le funi metalliche, misura 15, capitolo 6.5.
- Elaborazione di una nuova legge di applicazione alla legge federale sulla protezione delle acque, misura 17, capitolo 6.5.

11. ATTI LEGISLATIVI CHE COMPORTANO EFFETTI FINANZIARI IMMEDIATI

- Disegno di legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 (modifica): base legale per l'aumento delle tasse di giustizia, misura 9, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (modifica): base legale per l'aumento delle tasse di giustizia, misura 9, capitolo 6.5.3 e per le tasse di decisioni LAFE, misura 10, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario (modifica): base legale per l'aumento delle tasse del registro fondiario, misura 8, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 (modifica): base legale che formalizza l'esclusione della biblioteca cantonale di Mendrisio dal sistema bibliotecario ticinese, misura 48, capitolo 6.3.3.
- Disegno di legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 (modifica): base legale che blocca l'adeguamento degli assegni integrativo e di prima infanzia, misura 23, capitolo 6.3.3.
- Disegno di legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007 (modifica): base legale che aumenta il computo della sostanza nell'ambito del calcolo delle PC, misura 22, capitolo 6.3.3.

- Disegno di legge di applicazione alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 4 ottobre 1999 (modifica): base legale per l'aumento delle tasse per le fondazioni di previdenza, misura 11, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (modifica): base legale per l'aumento delle tasse per l'esame delle domande di costruzione, misura 13, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge sulle strade del 23 marzo 1983 (modifica): base legale per l'introduzione della fatturazione dei preavvisi ai comuni per le strade comunali, misura 14, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (modifica): base legale che determina la nuova aliquota di partecipazione dei comuni alle imprese di trasporto, misura 1, capitolo 6.2.3.
- Disegno Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (modifica): base legale che formalizza la cessione del demanio forestale, misura 61, capitolo 6.3.3.
- Disegno di legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 (modifica): base legale per l'aumento delle tasse di rilascio delle patenti di caccia, misura 16, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 (modifica): base legale per l'aumento delle tasse di rilascio delle patenti di caccia, misura 16, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 8 marzo 1995 (modifica): base legale per l'introduzione di una tassa per lo smaltimento delle carcasse di origine animale, misura 12, capitolo 6.5.3.
- Disegno di legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997 (modifica): base legale che riduce gli interventi nel settore dei contributi all'occupazione, misura 67, capitolo 6.3.3.
- Disegno di legge tributaria del 21 giugno 1994 (modifica): a) base legale per le modifiche previste dalle misure 1 a 6 del capitolo 6.5.3; b) base legale per la soppressione della quota comunale sull'imposta immobiliare cantonale, misura 2, capitolo 6.2.3.

12. ATTI LEGISLATIVI SENZA IMPATTI FINANZIARI IMMEDIATI, PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ADEGUAMENTO DELLE LEGGI SUI SUSSIDI

- Disegno di legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (modifica) unitamente al Disegno di Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (modifica): base legale per l'introduzione di nuove modalità di sussidiamento per i contributi cantonali ai Comuni per le scuole elementari e dell'infanzia, capitolo 7.2.2.F.
- Disegno di legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (modifica): base legale per l'introduzione di nuove forme di sussidiamento alle commissioni tutorie, capitolo 7.2.2.A.

- Disegno di legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (modifica): flessibilizzazione dei criteri di determinazione dei contributi cantonali, capitolo 7.2.2.M.
- Disegno di decreto legislativo sulla costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana" del 5 novembre 1990 (modifica): flessibilizzazione dei criteri di determinazione del contributo cantonale alla Fondazione, capitolo 7.2.2.H.
- Disegno di legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (modifica): base legale che modifica la procedura di sussidiamento dell'offerta pubblico di trasporto (credito quadro quadriennale), capitolo 7.2.2.I.
- Disegno di legge sul turismo del 30 novembre 1998 (modifica): base legale che precisa la procedura di stanziamento dei contributi in base ad un ordine di priorità, capitolo 7.2.2.S.
- Disegno di legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 (modifica): a) base legale per l'introduzione di una nuova modalità di sussidiamento per le casse di assicurazione le bestiame, 7.2.2.N; b) base legale per la modifica della procedura di sussidiamento per i diversi contributi di gestione corrente previsti dalla Legge, capitolo 7.2.2.O.
- Disegno di legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 (modifica): flessibilizzazione dei criteri di sussidiamento per opere di approvvigionamento idrico, capitolo 7.2.2.Q.
- Disegno di legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 (modifica): base legale che precisa la procedura di stanziamento dei contributi in base ad un ordine di priorità, capitolo 7.2.2.R.

V. TABELLE E GRAFICI

Tabella 14: evoluzione delle spese correnti, in milioni, dal 1979

	Spese correnti	Spese correnti 1)	Uscite correnti 2)	Spese per il personale	Spese per beni e servizi	Contributi cantonali lordi
1979	870	870	n.d.	310	107	260
1980	928	928	815	329	106	275
1981	958	958	839	336	112	275
1982	1'008	1'008	886	358	114	289
1983	1'060	1'060	931	374	115	298
1984	1'105	1'105	965	384	124	310
1985	1'147	1'147	997	399	128	321
1986	1'202	1'202	1'046	423	130	337
1987	1'259	1'259	1'088	437	132	366
1988	1'530	1'380	1'192	470	143	395
1989	1'498	1'498	1'304	532	156	441
1990	1'614	1'614	1'405	571	174	495
1991	1'799	1'799	1'571	641	198	560
1992	1'906	1'906	1'684	668	200	645
1993	1'979	1'979	1'731	694	199	669
1994	2'139	2'039	1'804	710	220	701
1995	2'070	2'070	1'816	722	223	712
1996	2'176	2'176	1'919	736	221	800
1997	2'265	2'265	2'005	731	226	865
1998	2'247	2'247	1'990	722	207	876
1999	2'293	2'293	2'028	714	209	898
2000	2'304	2'304	2'042	735	204	919
2001	2'397	2'397	2'131	766	231	938
2002	2'582 3)	2'582 3)	2'240	784	240	1'018
2003	2'726	2'726	2'365	804	242	1'080
2004	2'819	2'819	2'464	815	244	1'156
2005	3'131	2'851	2'494	824	240	1'186
2006	2'824	2'824	2'512	841	246	1'206
2007	2'890	2'890	2'549	850	237	1'242
P.2008	2'984	2'939	2'599	876	238	1'286
P.2009	3'003	3'003	2'648	907	248	1'278

¹⁾ Dedotti gli ammortamenti straordinari dei beni amministrativi di 150 milioni (1988), 100 milioni (1994), 280 milioni di franchi (2005) e 45 milioni di franchi (2008).

²⁾ Uscite correnti: spese correnti dedotti gli ammortamenti amministrativi e gli addebiti interni.

³⁾ dal 2002: include un incremento di circa 60 milioni di franchi agli addebiti interni relativi agli affitti calcolatori.

Tabella 15: ricavi correnti, in milioni di franchi, dal 1979

	Ricavi correnti	Entrate correnti 2)	Imposte	Regalie e redditi della sostanza	Partecip. a entrate	Contributi per spese correnti
1979	818	n.d.	520	n.d.	35	91
1980	864	832	538	n.d.	57	88
1981	893	858	544	n.d.	48	112
1982	1'030	994	634	n.d.	58	134
1983	1'065	1'025	647	n.d.	51	133
1984	1'185	1'140	723	53	73	147
1985	1'241	1'192	744	61	71	170
1986	1'374	1'327	845	74	86	169
1987	1'408	1'363	869	74	92	175
1988	1'679 1)	1'631 1)	1'092 1)	83	111	187
1989	1'636	1'585	1'015	108	105	191
1990	1'699	1'648	1'034	120	104	206
1991	1'838	1'777	1'108	130	119	222
1992	1'877	1'815	1'072	124	128	280
1993	2'009	1'942	1'194	130	137	277
1994	2'167 1)	2'111 1)	1'312 1)	124	132	318
1995	2'098	2'039	1'215	124	143	337
1996	2'051	1'991	1'131	116	130	378
1997	2'109	2'045	1'110	119	136	432
1998	2'146	2'087	1'153	144	125	400
1999	2'341	2'280	1'265	159	149	422
2000	2'385	2'322	1'344	168	132	410
2001	2'416	2'351	1'288	186	195	398
2002	2'540 3)	2'405	1'358	186	165	397
2003	2'491	2'339	1'224	213	169	413
2004	2'525	2'375	1'252	233	146	420
2005	3'185 4)	3'029 4)	1'347	808	165	420
2006	2'693	2'533	1'384	238	182	435
2007	2'859	2'694	1'506	232	192	463
P.2008	2'821	2'653	1'472	243	149	483
P.2009	2'923	2'749	1'570	248	170	445

¹⁾ Maggior incasso imposte di successione e donazione rispetto al Preventivo 1988 (110.9 milioni di franchi) e 1994 (117.6 milioni di franchi).

²⁾ Entrate correnti: ricavi correnti dedotti accrediti interni.

³⁾ dal 2002: include un incremento di circa 60 milioni di franchi agli accrediti interni relativi agli affitti calcolatori.

⁴⁾ Regalie e redditi della sostanza 2005 comprendono 557 milioni di franchi di entrata straordinaria derivante dalla vendita degli attivi liberi della BNS.

Grafico 1 Spese correnti totali e ricavi correnti totali 1996-2009, in milioni di franchi




Grafico 2 Uscite correnti totali e entrate correnti totali 1996-2009, in milioni di franchi




Grafico 3 Risultato totale e risultato d'esercizio 1996-2009, in milioni di franchi




Grafico 4 Autofinanziamento e grado d'autofinanziamento 1996-2009




Grafico 5 Investimenti netti e lordi 1996-2009, in milioni di franchi (compresi i movimenti al fondo AD)




Grafico 6 Risultato totale 1996-2009, in milioni di franchi







Grafico 7
Distribuzione percentuale delle spese correnti










- 1. Personale
- 2. Beni e servizi
- 3. Contributi cantonali
- 4. Interessi e ammortamenti

5. Diversi

Grafico 8
Distribuzione percentuale dei ricavi correnti







- 1. Imposte cantonali
- 2. Contributi e partecipazioni

- 3. Tasse, multe, vendite
- 4. Diversi

Grafico 9 Quota di capitale proprio 1996-2007, in %




Grafico 10 Risultato d'esercizio 1996-2009, in milioni di franchi




Grafico 11 Imposte cantonali 1996-2009, in milioni di franchi




Grafico 12 Grado di copertura delle spese correnti 1996-2009, in %




Grafico 13 Capacità d'autofinanziamento 1996-2009, in %




Grafico 14 Grado d'indebitamento supplementare 1996-2009, in %




Grafico 15 Quota degli interessi 1996-2009, in %




Grafico 16 Quota degli oneri finanziari 1996-2009, in %




Grafico 17 Saldo: redditi della sostanza e interessi passivi 1996-2009, in milioni di franchi




Grafico 18 Quota d'investimento 1996-2007, in %





Grafico 19 Debito pubblico 1996-2009, in milioni di franchi



VI. CONCLUSIONI

Il preventivo 2009, per effetto delle misure di risanamento proposte con il presente messaggio, evidenzia un miglioramento sostanziale rispetto alle stime di piano finanziario dello scorso anno, stimato a circa 79 milioni di franchi (il disavanzo del conto di gestione corrente è valutato a 80.1 milioni di fr., contro i 159 milioni del piano finanziario). L'effetto di queste misure sarà strutturale e progressivo nel tempo: con riferimento al 2011, l'incidenza è di 142.7 milioni di franchi, un valore sicuramente rilevante, ma non tale da correggere totalmente i disavanzi strutturali evidenziati dal piano finanziario. Va da sé che questo risultato, comunque ancora deficitario, potrà essere raggiunto soltanto con il pieno accordo del Parlamento sulle misure proposte dal Governo.

Le misure previste nell'ambito del preventivo 2009, da sole, non permetteranno, stando alle valutazioni aggiornate a tutt'oggi, di conseguire l'obiettivo del pareggio del conto di gestione corrente, come stabilisce la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato. Sarà quindi fondamentale riuscire a costruire un nuovo consenso concreto e quindi non solo teorico, affinché possano essere concordate altre misure in alternativa a quelle momentaneamente sospese.

La situazione attuale delle finanze cantonali e le prospettive tracciate dal piano finanziario richiedono da parte del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio, dei partiti e delle forze economiche e sociali un impegno accresciuto nell'interesse del Cantone, dando seguito con coerenza agli obiettivi stabiliti con Le linee direttive del dicembre dello scorso anno e a quelli ribaditi nel presente messaggio. Per il Consiglio di Stato si tratta di obiettivi essenziali per la crescita del nostro Cantone.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori Il Cancelliere, G. Gianella

LEGGE

concernente il Preventivo 2009

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

Articolo 1

Le entrate e le spese per l'esercizio 2009 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto di gestione corrente

		1
Uscite correnti	2'648'341'060.00	
Ammortamenti amministrativi	180'800'000.00	
Addebiti interni	173'661'830.00	
Totale spese correnti		3'002'802'890.00
Entrate correnti	2'749'016'610.00	
Accrediti interni	173'661'830.00	
Totale ricavi correnti		2'922'678'440.00
Diagrama diagramia		0014041450 00
Disavanzo d'esercizio		80'124'450.00

Conto degli investimenti

Onere netto per investimenti	228'069'200.00
Entrate per investimenti	164'591'600.00
Uscite per investimenti	392'660'800.00

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		228'069'200.00
Ammortamenti amministrativi	180'800'000.00	
Disavanzo d'esercizio	80'124'450.00	
Autofinanziamento		100'675'550.00
Disavanzo totale		127'393'650.00

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

¹La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:

per cause di valore litigioso

```
da fr. 200.-- a fr. 1'000.--
da fr. 2'001.-- a fr. 5'000.--
da fr. 5'001.-- a fr. 7'999.-- da fr. 8'000.-- a fr. 20'000.--
                                        da fr. 400.-- a fr. 1'500.--
                                        da fr. 500.--
                                                        a fr. 3'000.--
                                        da fr. 1'000.-- a fr. 5'000.--
da fr. 20'001.-- a fr. 50'000.--
da fr. 50'001.-- a fr. 100'000.--
                                        da fr. 2'000.-- a fr. 8'000.--
da fr. 100'001.-- a fr. 200'000.--
                                        da fr. 3'000.-- a fr. 12'000.--
da fr. 200'001.-- a fr. 500'000.--
                                        da fr. 5'000.-- a fr. 20'000.--
da fr. 500'001.-- a fr. 1'000'000.-- da fr. 10'000.-- a fr. 30'000.--
da fr. 1'000'001.-- a fr. 2'000'000.-- da fr. 15'000.-- a fr. 40'000.--
da fr. 2'000'001.-- a fr. 5'000'000.-- da fr. 20'000.-- a fr. 75'000.--
oltre fr. 5'000'001.--
                                        da fr. 40'000 .-- a 1% del valore
```

Art. 19 cpv. 1

¹Per i decreti e le ordinanze processuali, per i giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 50.-- a fr. 20'000.-- ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17.

Art. 19bis cpv. 2

²Se il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.--, la tassa di giustizia va da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.

Art. 25 cpv. 1

¹Per i giudizi della camera di cassazione civile la tassa di giustizia va da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.

Art. 28 cpv. 1

¹Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile e del Tribunale di appello in materia di reclamo circa gli onorari e le spese e di disciplina dei notai, la tassa va da fr. 100.-- a fr. 5'000.--.

Art. 29

Sono dovute le seguenti tasse:

- a) per la decisione di ammissione alla pratica notarile fr. 100.--;
- b) per l'ammissione agli esami di notaio fr. 300.--.

Art. 39 cpv. 1 lett. a-e

¹La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti:

- a) per i processi di competenza del giudice della Pretura penale, da fr. 100.-- a fr. 10'000.--:
- b) per i processi davanti alle Assise correzionali, da fr. 500.-- a fr. 20'000.--;
- c) per i processi davanti alle Assise criminali, da fr. 1'000.-- a fr. 100'000.--:
- d) per i procedimenti di cassazione e di revisione, da fr. 100.-- a fr. 10'000.--:
- e) per i procedimenti deferiti ai tribunali cantonali sulla base della legge federale sul diritto penale amministrativo, da fr. 100.-- a fr. 20'000.--;

Art. 40 cpv. 1

¹Per il decreto di accusa, di non luogo a procedere, di desistenza, di abbandono, la tassa va da fr. 50.-- a fr. 5'000.--.

Art. 40 bis cpv. 1

¹Il Giudice dell'applicazione della pena preleva una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 1'000.-- per le decisioni di cui all'articolo 339 capoverso 1 lettere a-c del codice di procedura penale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 1

- ¹L'Autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia.
- a) L'importo della tassa nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario varia da fr. 50.-- a fr. 5'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da fr. 50.-- a fr. 10'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.
- b) Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria l'importo della tassa varia da fr. 50.-- a fr. 10'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da fr. 50.- a fr. 20'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2, cpv. 3 (nuovo) e cpv. 4(nuovo)

²Il valore dell'operazione è di regola quello risultante dall'atto notarile o dal documento giustificativo per il trasferimento della proprietà.

³L'Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.

⁴L'Ufficio dei registri può stabilire d'ufficio il valore dell'operazione quando il valore indicato dalle parti sia inferiore al valore reale; il valore reale corrisponde al valore commerciale del fondo sul mercato immobiliare.

Art. 11 cpv. 1

¹ Per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso è applicata una tassa dell'11‰ del valore fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

Art. 13

b) Tassa proporzionale del 5‰

Per l'iscrizione di un trapasso di eredità ad una comunione ereditaria, di valore superiore a fr. 20'000.--, è applicata una tassa del 5‰ del valore.

Art. 15

È soggetta ad una tassa di fr. 500.--:

- la costituzione di una PPP, oltre a fr. 30.-- per ogni foglio intavolato;
- la modifica, la cancellazione e la riunione di quote di PPP, oltre a fr. 30.-- per ogni foglio intavolato o modificato.

Art. 18

f) Tassa minima di fr. 30.--

Sono soggette ad una tassa di fr. 30.--:

- la modifica della descrizione del foglio di PPP;
- la modifica di generalità, della ragione sociale, della sede sociale;
- l'annotazione:
 - o di diritti personali giusta l'art. 959 CC;
 - o di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC);
- le menzioni (art. 644, 805, 962 CC);
- l'apertura di fogli speciali per l'intavolazione di quote di comproprietà;
- la cancellazione, la modificazione e la variazione di qualsiasi altra iscrizione, annotazione o menzione;
- l'iscrizione di successioni, estromissioni, divisioni di comunioni ereditarie quando il valore di stima dei fondi non supera fr. 20'000.--.

Art. 19 cpv. 3 (nuovo)

³La costituzione di diritti di superficie per sé stanti e permanenti a favore di terze persone, e il rispettivo trasferimento, sono sottoposti ad una tassa dell'11‰ sul valore.

Art. 20

a) Tassa minima di fr. 30.--

La tassa è di fr. 30.-- in caso di:

- riduzione di beni gravati da un pegno immobiliare;
- annotazione di pegno posteriore (art. 903 CC) nel registro dei creditori e per ogni relativa postergazione o cancellazione;
- annotazione di una convenzione che dà diritto al creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante;
- le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni immobiliari;
- in caso di subingresso o annotazione di cessione di credito;
- in caso di subingresso di eredi nel debito ipotecario del de cujus preceduto dal trapasso successorio della sostanza.

Art. 23

a) Tassa per le ipoteche

Per le ipoteche la tassa d'iscrizione nel registro è pari al 5‰ del valore.

Art. 24

La tassa per l'iscrizione di un'ipoteca legale di diritto pubblico è di fr. 20.--, escluse aliquote mitigate.

Art. 25

a) Tassa per le cartelle ipotecarie

Per le cartelle ipotecarie la tassa d'iscrizione nel registro è pari al 7‰ del valore.

Art. 26

La tassa per l'iscrizione di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno, ecc.) e per la cancellazione del titolo è di fr. 30.--.

Art. 27 cpv. 1

¹Per l'iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 50.--.

Art. 29 cpv. 1

¹La tassa per la riunione e la divisione di fogli, se l'operazione non è connessa con un'altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 100.--.

Art. 30 cpv. 1

¹Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad una tassa di fr. 20.--.

Art. 30 a (nuovo)

Accesso banca dati registro fondiario informatizzato

Per la consultazione e l'accesso alla banca dati del registro fondiario informatizzato è prelevata una tassa annua fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 31

Le comunicazioni d'ufficio sono soggette ad una tassa di fr. 30.--. Il relativo importo è dovuto dall'interessato.

Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa equivalente alla copertura dei costi.

Art. 32

Sono prelevate le seguenti tasse:

- per la certificazione di una firma fr 30.--;
- per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l'esame preliminare di documenti giustificativi, da fr. 100.-- a fr. 250.-all'ora. La tassa prevista è aumentata del 50% se l'ufficio tratta la domanda con urgenza;
- per ricerche speciali da fr. 100.-- a fr. 500.--.

Art. 34

L'ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo è soggetta ad una tassa di fr. 20.--, più fr. 20.-- per ogni ora supplementare necessaria.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

² Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Lugano e di Locarno.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

LEGGE

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 5 (nuovo)

⁵In deroga all'art. 10 cpv. 3, per gli anni 2009 e 2010 fanno stato i limiti previsti dall'art. 10 cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

L

La Legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007 è modificata come segue:

Art. 3a (nuovo)

beneficiari PC che vivono in istituto o in ospedale

C. Sostanza dei Richiamato l'art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o di in un ospedale sono computabili come reddito:

- a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC;
- b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.

Articolo 4 (modifica marginale)

D. Competenze Il testo corrisponde a quello, immutato, dell'attuale art. 4. cantonali

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

di applicazione alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 4 ottobre 1999; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 4 ottobre 1999 è modificata come segue:

Art. 4

L'Autorità cantonale di vigilanza riscuote per il controllo dei rendiconti annuali le seguenti tasse calcolate sul patrimonio lordo:

fino a fr. 500'000		fr. 300
da fr. 500'001	a fr. 2'000'000	fr. 400
da fr. 2'000'001	a fr. 4'000'000	fr. 500
da fr. 4'000'001	a fr. 5'000'000	fr. 1'000
da fr. 5'000'001	a fr. 10'000'000	fr. 1'500
da fr. 10'000'001	a fr. 20'000'000	fr. 2'000
da fr. 20'000'001	a fr. 30'000'000	fr. 2'500
da fr. 30'000'001	a fr. 40'000'000	fr. 3'000
da fr. 40'000'001	a fr. 60'000'000	fr. 3'500
da fr. 60'000'001	a fr. 80'000'000	fr. 4'000
da fr. 80'000'001	a fr. 100'000'000	fr. 4'500
da fr. 100'000'001	illimitato	fr. 5'000

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

Art. 19

¹Per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-. Il Municipio preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

Legge sulle strade del 23 marzo 1983; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

Art. 33, cpv. 3 (nuovo)

³Per l'esame del progetto stradale comunale il Dipartimento preleva una tassa a carico del Comune da un minimo di fr. 100.- ad un massimo di fr. 1'000.-.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge cantonale sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

Art. 29 cpv. 5, 6 (nuovo)

⁵L'impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio all'inizio della legislatura.

⁶Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto del credito quadriennale concesso ai sensi del cpv. 5, il contributo versato per il finanziamento dell'offerta di trasporto pubblico.

Art. 30 cpv. 1

¹Per le prestazioni richieste di cui all'art. 23, cpv. 2, lett. a: a) Tutti i Comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del 25% alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 è così modificata:

Art. 36 cpv. 1

¹Il demanio forestale è costituito dal vivaio forestale.

II.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

LEGGE

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

ı.

La Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è così modificata:

Art. 12, cpv. 1

¹Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

a) caccia alta

 persone domiciliate nel Cantone 	fr. 700
- persone domiciliate in altri Cantoni	fr. 1100
- stranieri dimoranti nel Cantone	fr. 1100
- svizzeri domiciliati all'estero	fr. 1100

b) caccia bassa

- persone domiciliate nel Cantone	fr. 300
- persone domiciliate in altri Cantoni	fr. 600
- stranieri dimoranti nel Cantone	fr. 600
- svizzeri domiciliati all'estero	fr. 600

c) caccia agli uccelli acquatici

valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.

Art. 14

Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:

- a) 3% al Comune che ha rilasciato la patente;
- b) 26% al Fondo di intervento;
- c) la rimanenza allo Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

La Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 16, cpv. 1 lett. a), b), lett. d) (nuovo)

Art. 16, cpv. 1 lett. a), b), lett. d) (nuovo)	
a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:- Categoria P1, professionale	fr. 1200
-Categoria P2, semiprofessionale	fr. 1000
b) Patente di tipo D, annuale per la pesca	11. 1000.
dilettantistica:	
- Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del	
Cantone anche dalla barca sui laghi Verbano e	
Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:	
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone	fr. 200
- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per	
gli svizzeri all'estero	fr. 350
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in	
Svizzera	fr. 600
- Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi	
Verbano e Ceresio:	
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché	
per i frontalieri in possesso di un permesso valido di	
lavoro in Ticino	fr. 80
- per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone	fr. 100
- Categoria D3, per la pesca del temolo:	
- per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone	fr. 100
- per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per	
gli svizzeri all'estero	fr. 180
- per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in	
Svizzera	fr. 350
d) L'Ufficio può rilasciare permessi di breve durata (1/2	
al prezzo di fr. 20 sui fiumi e laghi alpini, nonché	
Ceresio dalla barca, per manifestazioni sportive,	didattiche,
promozionali.	

²L'Ufficio può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata): al prezzo di fr. 10.- sui laghi Verbano e Ceresio, dalla riva, per manifestazioni sportive, didattiche, promozionali.

Art. 18, cpv. 1

¹Sul ricavo complessivo delle patenti annuali per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D) viene assegnato:

- a) il 7% ai Comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- b) il 50% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 43% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 8 marzo 1995; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 8 marzo 1995 è così modificata:

Articolo 17 capoverso 1 lettera b

b. una tassa di smaltimento di altri rifiuti di origine animale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 è così modificata:

Art. 4

Abrogato.

II.

Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 20, cpv. 3 (nuovo)

³La riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

Art. 39. cpv. 2 e 3

²Il Consiglio di Stato decide l'adeguamento quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato del 3 per cento dall'entrata in vigore della presente legge o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice al 31 dicembre di un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

³ Abrogato

Art. 42, marginale e cpv. 1

Immobili

¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Art. 43

Abrogato

Art. 58, cpv. 2

²L'imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.

Art. 85

Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

Art. 99

Abrogato.

Art. 108 cpv. 2

Abrogato.

Art. 139

L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo:

	anno		al	30	per cento
	anno e fino a	2	anni al	29	per cento
2	anni e fino a	3	anni al	28	per cento
3	anni e fino a	4	anni al	27	per cento
ļ	anni e fino a	5	anni al	26	per cento
5	anni e fino a	6	anni al	25	per cento
3	anni e fino a	7	anni al	23	per cento
7	anni e fino a	8	anni al	20	per cento
3	anni e fino a	9	anni al	17	per cento
)	anni e fino a	10	anni al	14	per cento
0	anni e fino a	11	anni al	11	per cento
1	anni e fino a	12	anni al	10	per cento
2	anni e fino a	13	anni al	9	per cento
3	anni e fino a	14	anni al	8	per cento
4	anni e fino a	15	anni al	7	per cento
5	anni e fino a	20	anni al	6	per cento
0	anni e fino a	30	anni al	5	per cento
0	anni		al	4	per cento
	2 3 1 5 3 0 1 1 2 3 4 5 0	anno e fino a anni e fino a	anno e fino a 2 anni e fino a 3 anni e fino a 4 anni e fino a 5 anni e fino a 6 anni e fino a 7 anni e fino a 8 anni e fino a 9 anni e fino a 10 anni e fino a 11 anni e fino a 12 anni e fino a 12 anni e fino a 13 anni e fino a 14 anni e fino a 15 anni e fino a 30 anni e fino a 30	anno e fino a 2 anni al anni e fino a 3 anni al anni e fino a 4 anni al anni e fino a 5 anni al anni e fino a 6 anni al anni e fino a 7 anni al anni e fino a 9 anni al anni e fino a 10 anni al anni e fino a 11 anni al anni e fino a 12 anni al anni e fino a 13 anni al anni e fino a 14 anni al anni e fino a 15 anni al anni e fino a 15 anni al anni e fino a 20 anni al anni e fino a 30 anni al	anno e fino a 2 anni al 29 anni e fino a 3 anni al 28 anni e fino a 4 anni al 27 anni e fino a 5 anni al 26 anni e fino a 6 anni al 25 anni e fino a 7 anni al 23 anni e fino a 8 anni al 20 anni e fino a 9 anni al 17 anni e fino a 10 anni al 14 anni e fino a 11 anni al 11 anni e fino a 12 anni al 10 anni e fino a 13 anni al 9 anni e fino a 14 anni al 8 anni e fino a 15 anni al 7 anni e fino a 20 anni al 6 anni e fino a 30 anni al 5

Art. 277 cpv. 4

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

Art. 294

¹Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l'articolo 308a e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di reddito.

²Le disposizioni dell'articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all'imposta immobiliare comunale.

Immobili agricoli

Art. 308a (nuovo)

¹I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione del periodo fiscale 2007, beneficiano

della possibilità di essere imposti, per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.- fr. il mq. mantengono questa agevolazione anche per il periodo fiscale 2008 e per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso 1 dell'articolo 42.

²Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.- fr. il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell'1 per mille.

³La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l'imposta sulla sostanza è riscossa:

- a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;
- b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

⁴Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2.- fr. il mq., il prelevamento posticipato dell'imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.

⁵Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l'autorità di tassazione esegue l'iscrizione nel registro fondiario dell'obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l'imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l'imposta sugli utili immobiliari.

⁶Queste agevolazioni sono revocate:

- a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2.- fr. il mq.;
- b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20.- fr. il mq.

Art. 311

I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell'entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell'articolo 308a capoverso 2.

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

²La presente legge si applica la prima volta all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse a partire dalla sua entrata in vigore.

LEGGE

sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 1 e 3 e 1bis (nuovo)

¹Lo Stato versa ai Comuni un contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare; il contributo, comprensivo delle diverse attività di insegnamento, è commisurato in base ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

^{1bis}II Consiglio di Stato definisce annualmente il contributo forfetario

riconosciuto per:

- ogni sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- ogni sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- ogni sezione di scuola elementare.

³Contributi particolari per altri oneri che esulano da quanto previsto dal cpv.1 sono decisi dal Consiglio di Stato e definiti dalle norme di applicazione.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

LEGGE

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 16

Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle commissioni tutorie con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

LEGGE

sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 1

¹La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:

Cantone: - al massimo del 30%, per le zone forestali

- al massimo del 20%, per tutte le altre zone

Comune: al massimo del 20%.

Art. 68 cpv. 2

²Le spese d'esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

Art. 69

Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 12

Abrogato

Art. 32 cpv. 3

³ I Municipi hanno la facoltà di assumere un docente di attività creative anche per sezioni con meno di 16 allievi.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

DECRETO LEGISLATIVO

sulla costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana" del 5 novembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

Il Decreto legislativo sulla costituzione della "Fondazione per l'Orchestra della Svizzera italiana" del 5 novembre 1990 è modificato come segue:

Art. 3

¹Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell'orchestra.

²Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 4

Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell'attività o di eventuali deficit.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

LEGGE

sul turismo del 30 novembre 1998; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sul turismo del 30 novembre 1998 è così modificata:

Art. 22 cpv. 5, 6 (nuovi)

⁵Il Consiglio di Stato determina la data entro la quale sono da inoltrare le richieste di sussidio.

⁶Le richieste di sussidio sono valutate singolarmente ed in seguito complessivamente in base ad un ordine di priorità.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è così modificata:

Art. 27 cpv. 1

¹Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo forfetario, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 37 cpv. 3 e 4, 5 (nuovo)

³L'impegno finanziario per gli aiuti previsti dai capitoli IV a VIII della presente legge è determinato globalmente ogni quattro anni dal Gran Consiglio, all'inizio della legislatura.

⁴Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro accordato dal Gran Consiglio di cui al cpv. 3, è competente per la concessione dei singoli contributi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

⁵Concede inoltre gli aiuti agli investimenti di cui al capitolo III della presente legge fino all'importo annuo globale per beneficiario di fr. 500'000.--; per importi superiori la competenza è del Gran Consiglio.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

LEGGE

sull' approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

Ī.

La Legge sull' approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 20 cpv. 1

¹Il Cantone, per le opere di interesse regionale o sovraccomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell' art. 18.

Articolo 21

¹Il sussidio cantonale è al minimo del 10% e al massimo del 60%.

²Tenuto conto delle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria, i contributi sono commisurati alla forza finanziaria dei Comuni e al gruppo e alla zona di loro appartenenza.

³Il Consiglio di Stato può ridurre il sussidio se il beneficiario non ha esaurito le altre possibilità di finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste.

⁴In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può accordare sussidi anche per opere di interesse generale di singoli comuni, per i quali l' onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato, applicando i criteri dei capoversi precedenti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

LEGGE

per l'innovazione economica del 25 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio del xxxx n. xxxx del Consiglio di Stato

decreta:

I.

La Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è così modificata:

Art. 21 cpv. 4, 5 (nuovi)

⁴Il Consiglio di Stato determina la data entro la quale sono da inoltrare le richieste di sussidio.

⁵ Le richieste di sussidio sono valutate singolarmente ed in seguito complessivamente in base ad un ordine di priorità.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²II Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.